

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

DIPARTIMENTO DI INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Corso di Laurea magistrale in Interpretazione (classe LM - 94)

TESI DI LAUREA

in Mediazione Linguistica Tra L'inglese E L'italiano

**Il mediatore linguistico interculturale e
i Minori Stranieri Non Accompagnati.
*Il caso della rete Sprar metropolitana di Bologna.***

CANDIDATO:

Chiara Parisini

RELATORE:

Prof. Rachele Antonini

CORRELATORE

Prof. Amalia Agata Maria Amato

Anno Accademico 2018/2019

Terzo Appello

Indice	3
Riassunto	5
Résumé	6
Abstract	7
Introduzione	8
1. Migrazione, trend attuali: situazione attuale	10
1.1. Volti e storie diverse: chi arriva sulle nostre coste?	11
1.1.1. Definizioni	11
1.1.2. Volti, geografia e numeri	12
1.2. Situazione nazionale	13
1.3. Quadro normativo generale e riforma di Dublino	17
1.3.1. Riforma di Dublino (Europa)	22
1.4. Quadro nazionale	25
1.4.1. Memorandum di Intesa con la Libia, 2017	26
1.4.2. Nuovo Decreto “Sicurezza”: cosa cambia?	29
2. Minori Stranieri Non Accompagnati e rete SPRAR metropolitana di Bologna	35
2.1. MSNA: definizione e presenza in Italia	35
2.2. Quadro normativo internazionale	38
2.2.1. Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza	39
2.3. Il principio dell’ <i>age assessment</i>	40
2.4. Quadro normativo nazionale: La legge Zampa e il Decreto Sicurezza	44
2.4.1. La legge Zampa	44
2.4.1.1. Luci e ombre dell’attuazione	49
2.4.2. Il Decreto Sicurezza: che futuro per i MSNA?	51
2.5. La rete SPRAR metropolitana di Bologna	52
2.6. Diritto tra i diritti: la mediazione	56
2.6.1. Parliamo la stessa lingua: cosa si intende per mediazione?	57
2.6.2. Sistema attuale: due procedure per due sistemi (mediazione centralizzata e mediazione in presenza)	60

3. Metodologia	63
3.1. Scelta del metodo di indagine	63
3.1.1. L'intervista semi-strutturata	64
3.2. Il campione	66
3.3. Il questionario	67
3.4. I dati raccolti	68
4. Parola ai protagonisti	64
4.1. Il mediatore	69
4.1.1. Elaborazione dei dati	69
4.1.1.1. Formazione	70
4.1.1.2. Specificità MSNA e interazione	75
4.1.1.3. Percezione del mediatore	80
4.2. L'operatore	84
4.2.1. Elaborazione dei dati	84
5. Conclusioni	92
Bibliografia	97
Sitografia	103
Appendice	105
1. Consenso al trattamento dei dati personali	105
2. Scheda da pre-compilare per il mediatore	106
3. Questionario per il mediatore	107
4. Questionario per l'operatore	110
Ringraziamenti	113

Riassunto

Lo scopo del progetto è analizzare l'interazione mediata con i Minori Stranieri Non Accompagnati. Prendendo in esame il caso della Rete SPRAR Metropolitana di Bologna e tramite delle interviste semi-strutturate agli attori coinvolti in questi interventi si intende portare un punto di vista interno e concreto. Si sottolineano gli aspetti specifici dell'interlocutore minore e non accompagnato, la formazione ricevuta da questa figura professionale e quali buone pratiche sono attualmente seguite. Si forniscono inoltre alcuni suggerimenti per i possibili sviluppi futuri.

I colloqui hanno dimostrato che esistono pratiche strutturate ma non condivise da tutti gli enti che collaborano a vario titolo per il buon funzionamento del sistema.

Per quanto concerne il ruolo dei mediatori, si nota che la formazione iniziale sugli aspetti particolari dell'interazione mediata, del ruolo di questa figura professionale e di come è necessario inter-agire con gli altri attori della comunicazione presenti è spesso carente. I mediatori si formano principalmente sul campo e seguono corsi di aggiornamento.

Alcune difficoltà risiedono anche negli aspetti legati alle specificità del minore non accompagnato: si tratta di ragazzi a cui sono state negate infanzia e adolescenza, che son dovuti crescere molto in fretta e si ritrovano in un Paese nuovo dopo aver sperimentato l'inferno. Serve tempo per medicare le ferite e adattarsi al nuovo contesto, senza dimenticare la delicata età in cui si trovano. Questo aspetto influisce notevolmente sulla comunicazione.

Si evidenzia un'opinione molto positiva nei confronti del lavoro del mediatore che risulta essere assolutamente indispensabile per permettere il contatto tra i due mondi culturali diversi.

Si riscontra però la necessità di creare una collaborazione maggiore tra operatori e mediatori: il rispetto dei propri ruoli e dei limiti che questo impone, l'affinità e il dialogo tra queste due figure professionali e la collaborazione reciproca risultano essere essenziali. Si rileva inoltre la necessità di migliorare il feedback tra tutti gli attori e i relativi enti di riferimento per colmare le lacune e migliorare gli aspetti forti della collaborazione in vista dell'interesse superiore del minore.

Résumé

L'objectif du travail est d'examiner la médiation avec le mineur non accompagné. On va fournir une perspective interne et concrète grâce à l'observation du réseau SPRAR métropolitain de Bologne et aux entretiens semi directifs avec les opérateurs et les médiateurs concernés par ce type d'interaction. L'étude veut mettre en exergue les aspects spécifiques de l'interlocuteur mineur et – même – non accompagné, la formation reçue par ce professionnel et les bonnes pratiques actuellement en vigueur. On avance des suggestions à propos des possibles actions futures.

Les entretiens ont démontré qu'il existe des pratiques structurées mais elles sont individuelles et non partagées parmi tous les organisations qui coopèrent à divers titres pour garantir le bon fonctionnement du système.

En ce qui concerne le rôle des médiateurs, on constate des éléments lacunaires : la formation initiale des aspects spécifiques de cette typologie d'interaction, le rôle du professionnel concerné et la nécessité d'inter-agir avec tous les acteurs de la communication. Les médiateurs comblent ce manque grâce à la formation sur le terrain et aux cours de mise à niveau fournis par l'organisation employeur. Les difficultés principales résident dans les caractéristiques typiques du mineur non accompagné : il s'agit des garçons qui ont vu leur enfance et adolescence niées, qui ont dû grandir très rapidement et qui sont arrivés dans un Pays stable et nouveau après avoir expérimenté l'enfer. Ils ont besoin d'un peu de temps pour penser leur plaises et s'adapter ; une fois adaptés, ils s'autorisent à reprendre parfois leur adolescence. La nature différentielle de l'intervenant mineur influence considérablement la communication.

Pour ce qui est des opérateurs, on observe une opinion très positive envers le rôle du médiateur qui se révèle incontournable afin de mettre en contact deux mondes culturellement différents. On constate aussi l'exigence d'améliorer la coopération entre opérateur et médiateur pour renforcer des aspects essentiels de la communication, tels que le respect des différent rôles et des limites qu'ils imposent, le lien et le dialogue entre les deux professionnels et, finalement, la coopération mutuelle. Il en sort qu'il y a besoin d'augmenter le feedback entre tous les acteurs concernés afin de combler les manques et favoriser les points forts de la relation pour la garantie de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Abstract

The aim of the project is to study the interaction with Unaccompanied Children, offering a practical and internal perspective of the issue thanks to the use of semi-structured interviews to the actors who play a role in these conversations. The specific characteristics of the unaccompanied child, the training of the community interpreter and the good practices followed by the organisations are some of the main aspects analysed in the study. Moreover, some suggestions about potential developments in the future are proposed.

The interviews showed that there are some well-defined practices but not every actor who is a part of the general system shares them.

With respect to the role of interpreters, the study shows that some aspects of their role are lacking: the initial training – especially about the role they have – and the need to interact with the other communicative actors are a clear example.

The interviews proved that the typical characteristics of an unaccompanied minor have an influence on the conversation. It is important to remember that their infancy and adolescence were denied so they had to grow up very quickly and now they are in a new country, which is completely different from the one they left. In the journey, they probably went through hell and they need some time to recover, moreover they are experiencing a delicate period of their life due to their age.

It is necessary to improve the cooperation between social workers and interpreters. In order to do this, some elements are fundamental: the respect of the different roles and of the consequent limits, connection and willingness to work together are just some examples. The study showed the need to improve feedback between the involved actors and the organisations to fill the gaps and enhance the strengths of the system to guarantee the best interest of the child.

Introduzione

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di analizzare il ruolo del mediatore nelle interazioni con i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA).

In un contesto così variabile e instabile, si è ritenuto interessante e importante volgere lo sguardo verso una fetta di utenza molto specifica, probabilmente ancor più vulnerabile tra i vulnerabili.

Lo studio si è svolto secondo una modalità qualitativa di ricerca dei dati tramite audio interviste ai partecipanti (7 mediatori e 5 operatori).

Lo scopo è quello di evidenziare quali siano le specificità dell'interlocutore minorenne non accompagnato per comprendere se e come queste si riflettono sulla comunicazione e di conseguenza quali accorgimenti deve adottare il mediatore nell'intervento.

I primi due capitoli forniranno un quadro teorico fondamentale per la comprensione dell'evento specifico oggetto dell'elaborato. Il primo offrirà una panoramica sui trend migratori generali con attenzione alla cornice internazionale e nazionale. Una spiegazione delle diverse normative europee e italiane completeranno la tela di fondo necessaria per il proseguimento della ricerca: lo sguardo si rivolge in particolare verso le Direttive europee che forniscono i pilastri guida per la gestione dei flussi e verso il nuovo Decreto Sicurezza, presentandone le novità e i cambiamenti apportati al sistema. Il secondo capitolo, invece, con un focus sempre più particolare verso i soggetti di interesse primario per il presente elaborato, presenterà la situazione dei minori non accompagnati con un'attenzione prima sovranazionale e poi rivolta all'Italia: illustrazione dei flussi principali, delle normative vigenti (la legge Zampa, cardine della tutela dei questi utenti vulnerabili) e delle conseguenti modifiche apportate dalla nuova legge di novembre 2018. Si fornirà inoltre una panoramica sul funzionamento del sistema SPRAR italiano, con interesse specifico per la rete metropolitana di Bologna. Una necessaria attenzione viene posta sulla mediazione interculturale, vero cardine della ricerca: chi è il mediatore, quali sono le differenze tra mediazione e interpretazione e quali sono gli *atout* di questa pratica in particolare con i minori non accompagnati.

Nel capitolo successivo si presenterà la metodologia di ricerca: la ricerca dei partecipanti, gli enti coinvolti, la redazione del questionario che è servito da guida per la successiva audio registrazione dell'intervista.

L'elaborazione dei dati viene invece inserita nel quarto capitolo, dove si lascerà spazio ai professionisti che intervengono nella comunicazione mediata. La prima figura presentata è quella del mediatore: il background formativo, le caratteristiche dell'interazione mediata con un utenza così vulnerabile e, infine, la percezione che si ha di questa figura. Purtroppo non è stato possibile intervistare alcun minore per questioni organizzative legate alle singole strutture.

Le conclusioni ricapitoleranno gli elementi chiave evidenziati e proporranno alcuni passi futuri possibili, per procedere nella direzione di una condivisione strutturata delle pratiche.

1. Migrazione, trend attuali: situazione attuale

L'Italia, come ormai si osserva, nel corso degli ultimi decenni è diventato Paese di immigrazione, dopo essere stato Paese di emigrazione o di transito fino agli anni Ottanta. Dal 2015 la situazione è in continua evoluzione. L'Italia un punto di approdo nel continente europeo, pur non essendo sempre la meta del viaggio migratorio, risultando quindi essere ancora il primo punto di entrata verso nazioni diverse dove raggiungere altri membri della famiglia di origine o Paesi di cui conoscono già almeno una lingua¹. Tutto ciò, nonostante il Regolamento di Dublino preveda la presa in carico delle domande di protezione internazionale da parte del primo Paese di arrivo. Come conseguenza, Italia e Grecia si sono trovate a dover gestire un numero sempre crescente di pratiche e di situazioni di complessità diversa e crescente. Facendo appello a tale Regolamento, alcuni Stati hanno intensificato i controlli alle frontiere per assicurarsi che i migranti che presentano domanda di protezione internazionale in uno di questi due Paesi di arrivo non oltrepassino i confini. L'altra faccia della medaglia, quella delle persone che affrontano un inimmaginabile viaggio in cerca di una speranza di sopravvivenza (se non di vita dignitosa), comporta un'estrema difficoltà per coloro che – come già detto in precedenza – sono costretti ad arrivare in Italia, ma che invece vorrebbero spostarsi verso altre destinazioni.

Il consistente aumento degli arrivi in Italia è un dato innegabile, e per notarlo è sufficiente osservare la totalità degli arrivi nei periodi precedenti agli accordi tra UE e Turchia del 2016-2017 e il Memorandum di Intesa tra Italia e Libia del Febbraio 2017. Tali accordi, che verranno approfonditi rispettivamente nei paragrafi 1.3 e 1.4.1, sono stati mossi dal desiderio di “controllare” i flussi migratori e ridurre il numero di arrivi irregolari, con l'utopia di creare canali legali per l'arrivo in Europa.

Tuttavia, in Italia rimane molto marcata una differenza tra la realtà dei numeri e la oggettiva dimensione del fenomeno e la percezione di tale situazione da parte del grande pubblico. Tale percezione distorta è spesso oggetto di strumentalizzazione da parte di politici di qualsiasi colore, rendendo il clima nazionale piuttosto caldo e portando alla realizzazione di eventi di chiaro stampo razzista in nome di una (a quanto pare) necessaria ed inevitabile rivendicazione dell'identità italiana, che sembra essere profondamente minacciata da questi arrivi.

¹ Guida 20 anni di immigrazione in Italia, Fondazione ISMU (2015)

1.1. Volti e storie diverse: chi sbarca sulle nostre coste?

1.1.1. Definizioni

In primo luogo, si rende assolutamente necessario fare chiarezza sui termini utilizzati nelle definizioni dei diversi fenomeni che si trovano inclusi nell'iperonimo "migrazione/migrante". Lasciando da parte per un attimo le definizioni classiche che si possono trovare sui dizionari, sul campo esistono molteplici definizioni tecniche che cercano di prendere in considerazione ogni singola sfaccettatura, per quanto non ce ne sia ancora una riconosciuta in maniera unanime: tali definizioni tecniche e gli aspetti ad esse relativi dipendono da fattori temporali, legali, politici, metodologici, geografici, ecc.² Un ottimo punto di partenza può essere la definizione che l'IOM propone nel suo glossario³:

Migration - The movement of a person or a group of persons, either across an international border, or within a State. It is a population movement, encompassing any kind of movement of people, whatever its length, composition and causes; it includes migration of refugees, displaced persons, economic migrants, and persons moving for other purposes, including family reunification.

Si evince, quindi, che con gli iperonimi "migrazione" e "migrante" si possa intendere qualsiasi individuo che si sposta all'interno di uno Stato o oltrepassando un confine, per qualsiasi durata e causa. Nel mio elaborato mi concentrerò sul gruppo di migranti che rientra nel termine "rifugiati", e in particolare ad una specifica fascia: i Minori Stranieri Non Accompagnati, o MSNA. Invito, tuttavia, ad approfondire la differenza tra i vari motivi che spingono una persona a partire, rispondendo quindi ad una specifica "etichetta" una volta sbarcati sul Paese di arrivo. Il mio invito si basa sulla semplice necessità etica (se non umana) di comprendere in maniera appropriata i vari aspetti di una situazione già complessa di per sé, senza che questa debba scadere in un confuso insieme di etichette inappropriate a scopo denigratorio. L'IOM, nel suo glossario, offre già una prima definizione del grande ventaglio di possibilità che ci si staglia davanti.

Questa precisazione si è resa fondamentale in apertura di questo elaborato, per poter partire da una base comune e non cadere successivamente in futili fraintendimenti o incomprensioni. Ciò premesso, intendo dare un quadro generale della situazione attuale per spostarmi poi lentamente verso l'analisi degli aspetti che sono di interesse specifico per questa tesi.

² World Migration Report, IOM, 2018 (p. 14)

³ Migration Key Terms - IOM, Glossary on Migration, International Migration Law Series No. 25, 2011

1.1.2. Volti, geografia e numeri

La situazione a livello mondiale risulta essere drammatica e negli ultimi anni si stanno raggiungendo numeri senza precedenti. Secondo i dati forniti dall'UNHCR nel più recente Global Trends⁴, in totale nel 2017 ci sono stati 68,5 milioni di sfollati. Nella tabella (Tabella 1), si può osservare come sono cambiati i numeri nel corso di due anni⁵:

	2015*	2017*
Rifugiati totali	21,3	25,4
di cui		
<i>(rifugiati sotto mandato UNHCR)</i>	<i>(16,1)</i>	<i>(19,9)</i>
<i>(rifugiati palestinesi sotto mandato UNRWA)</i>	<i>(5,2)</i>	<i>(5,4)</i>
Sfollati interni	40,8	40
Richiedenti asilo	3,2	3,1
Totale	65,3	68,5

Tabella 1: Dati persone sfollate 2015-2017, UNHCR

* numeri espressi in milioni

In riferimento ai numeri totali raggiunti nel 2015, la stessa UNHCR sottolinea come

“If these 65.3 million persons were a nation, they would make up the 21st largest in the world⁶”

Da notare, però, vi sono tre aspetti principali. Il primo, risulta essere il fatto che 2/3 degli sfollati mondiali provengono da cinque soli Stati: Siria (6,3 milioni), Afghanistan (2,6 milioni), Sud Sudan (2,4 milioni), Birmania (1,2 milioni) e Somalia (986,400)⁷. In secondo luogo, da osservare sono i Paesi che accolgono il maggior numero di rifugiati nel mondo (Tabella 2)⁸:

⁴ Global Trends 2018, UNHCR

⁵ Global Trends 2015, UNHCR

⁶ Ibid.

⁷ Global Trends 2018, UNHCR

⁸ Ibid.

Turkey	3.5 million
Pakistan	1.4 million
Uganda	1.4 million
Lebanon	998,900
Islamic Rep. of Iran	979,400
Germany	970,400
Bangladesh	932,200
Sudan	906,600

Tabella 2: Paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati nel mondo (2017)

Inoltre, degno di nota è che la Turchia si conferma il Paese che accoglie il maggior numero di rifugiati per il quarto anno consecutivo. Terzo aspetto da sottolineare è la percentuale di minori (52%), notevolmente aumentata nel corso dell'ultimo decennio ma rimasta quasi costante nel corso degli ultimi anni⁹. Tale tema, relativo ai MSNA, sarà approfondito in maniera adeguata nel capitolo successivo.

1.2. Situazione nazionale

Il numero degli arrivi irregolari via mare (i cosiddetti “sbarchi”) sulle coste italiane è innegabilmente cambiato nel corso dell'ultimo decennio e in particolare degli ultimi anni, a seguito di una modifica dei flussi migratori ma anche a causa di specifiche svolte nella politica di gestione degli stessi. A livello nazionale, una forte influenza l'ha avuta il Memorandum di Intesa con la Libia del 2017 (v. 1.4.1).

Dati alla mano (Tabella 3), è impossibile negare che gli sbarchi via mare rappresentino un numero piuttosto elevato. Come si sottolineava precedentemente, da notare anche è la diminuzione consistente che si è verificata nel 2017, anche a seguito di numerose scelte politiche molto precise, tra cui l'accordo con la Libia.

Mese	2014	2015	2016	2017	2018
Totale	170.100	153.842	181.436	119.369	23.370
<i>di cui:</i>					
<i>MSNA sbarcati</i>	13.026	12.360	25.846	15.731	3.536
<i>% MSNA</i>	7,7	8,0	14,2	13,2	15

Tabella 3: Sea arrivals to Italy, Fondazione ISMU (2014-2017), UNHCR (2018)

⁹ Ibid.

Infatti, la Libia rappresenta il punto di partenza per quello che viene spesso definito “viaggio della morte” verso l’Europa (nel 90,8% dei casi¹⁰), poiché è il Paese su cui si radunano coloro che provengono dai Paesi africani più a sud e poiché ci sono figure come i cosiddetti “scafisti” che permettono ai migranti di imbarcarsi e di tentare di raggiungere l’Europa, ovviamente a seguito di un consistente pagamento e/o di mesi di prigionia e lavori forzati, e chi sopravvive, purtroppo, non vede comunque garantita la libertà e il viaggio. Con queste poche righe si anticipa uno dei punti più controversi legati all’accordo raggiunto con la Libia: la salvaguardia dei diritti umani e di condizioni di vita dignitose, troppo spesso – se non sistematicamente – negata nei campi di detenzione libici, così come sostengono numerose associazioni, ONG ed enti che lavorano nel settore (v. 1.4.1).

Nonostante, quindi, il porto di partenza sia comune a molti, non lo è la meta: per molte delle persone che approdano nel nostro Paese in realtà l’intenzione non è quella di rimanervi, ma di spostarsi il prima possibile per raggiungere altri membri della famiglia o semplicemente per migliori opportunità altrove. È infatti possibile osservare due diverse traiettorie dirette verso l’Italia:

[...] Da un lato, per la quasi totalità degli immigrati siriani o del Corno d’Africa – dall’Eritrea, dalla Somalia, anche dall’Etiopia, allargando il discorso fino all’attiguo Sudan – la nostra penisola è il primo approdo verso una migrazione finale in altri Paesi europei, [...] ¹¹

mentre,

[...] dall’altro lato è diverso l’orientamento per i cittadini degli stati dell’Africa centroccidentale, Nigeria, Gambia, Mali, Senegal, ecc., i quali quasi nella totalità dei casi fanno richiesta d’asilo in Italia e verosimilmente è in questo territorio che vogliono pure fermarsi. Ciò sembra valere anche per molte persone provenienti da Ghana, Costa d’Avorio, Guinea e, più parzialmente, Camerun [...] ¹².

Per maggiore chiarezza, di seguito la tabella che illustra le principali nazionalità dei cittadini che sono arrivati in Italia nel periodo 2014-2017.

¹⁰ Italy, sea arrival dashboard, December 2018, UNHCR

¹¹ Differenti approcci alla richiesta d’asilo, ISMU, Fact sheet, Gennaio 2017

¹² Ibid.

Nazionalità	2014	2015	2016	2017
Nigeria	9.000	22.455	37.551	18.158
Guinea	1.277	8.937	13.345	9.701
Costa d'Avorio	1.530	8.637	12.396	9.507
Bangladesh	4.386	6.121	8.131	9.009
Mali	9.938	12.433	10.010	7.118
Eritrea	34.329	39.534	20.718	7.052
Sudan	3.139	5.843	9.327	6.221
Tunisia	n.d.	n.d.	n.d.	6.092
Senegal	4.963	2.672	10.327	5.994
Marocco	n.d.	n.d.	n.d.	5.928
Gambia	8.707	3.789	11.929	n.d.
Somalia	5.756	5.041	7.281	n.d.
...				
Siria	42.323	7.448	1.200	n.d.
...				
Totale	170.100	153.842	181.436	119.369

Tabella: 4 Principali nazionalità dei migranti sbarcati in Italia. Anni 2014-2017 (graduatoria 2017)¹³

Nel 2018, invece, si assiste ad un cambiamento nelle nazionalità principali relative agli sbarchi in Italia. Secondo i dati elaborati dall'UNHCR, infatti, il Paese di origine più comune tra gli arrivi in Italia diventa la Tunisia, seguita da Eritrea, Iraq, Sudan e Pakistan. La Nigeria, invece, scivola al sesto posto [Figura 1]. Ma nonostante ciò, la Libia rimane Paese di imbarco più comune (55,5% dei casi), seguito a ruota dalla Tunisia (24,8%)¹⁴.




Figura 1: Nationality and demographics of arrivals, 2018, UNHCR¹⁵

¹³ Sea arrivals to Italy, ISMU

¹⁴ Italy, Sea arrival dashboard, December 2018, UNHCR

¹⁵ Ibid.

Riprendendo i dati della Tabella 3, si osserva come gli sbarchi sulle coste italiane siano notevolmente diminuiti, aspetto innegabile, ma la percentuale di MSNA si attesta circa sempre allo stesso livello se non, addirittura, in costante aumento. Urge sottolineare nuovamente come tale diminuzione sia la conseguenza di diversi fattori: in primis, l'esternalizzazione della gestione dei confini e dei flussi migratori, con il controverso accordo con la Libia che mira ad evitare la partenza dei migranti; in secondo luogo, il cambio di rotta dei flussi migratori. Ciò nonostante, però, la rotta del Mediterraneo Centrale si conferma essere la rotta più pericolosa al mondo e con il tasso di mortalità più elevato tra le altre dell'area mediterranea occupando circa l'83% del totale tra vittime e dispersi, a fronte del circa 10% e 7% rispettivamente delle rotte del Mediterraneo Orientale e Centrale¹⁶. Tali dati mostrano come la frequente correlazione tra diminuzione degli sbarchi sulle coste italiane e calo della mortalità in mare sia assolutamente errata. Al contrario, si può affermare che il rapporto tra questi due fattori rimanga pressoché stabile se non con un'incidenza in aumento. Ad esempio, nel 2016 si sono contati 4.578 morti in mare, mentre nel 2017, 2.856 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo. Se si fa il rapporto tra gli arrivi e le persone che han perso la vita in mare, si osserva chiaramente che il tasso di mortalità non è diminuito che di qualche decimo: da 2,56% nel 2016 a 2,39% nel 2017¹⁷. Ad oggi, al contrario, si può perfino affermare che l'incidenza dei morti in mare sia aumentata in relazione agli arrivi: infatti, 2 persone su 100 perdono la vita lungo questa rotta, contro poco più di una persona su 100 nel 2016¹⁸.

La rotta del Mediterraneo Centrale rimane, quindi, una strada ad altissimo rischio di morte per chi sceglie – più o meno liberamente – di intraprenderla. La questione legata alla gestione dei flussi migratori e delle diverse rotte, l'esternalizzazione della gestione delle frontiere, le diverse “categorie” di migranti (economici, rifugiati, irregolari, ecc....) e tanti altri aspetti di questa complessa situazione sono oggi al centro di un aspro dibattito sociale e politico in molte nazioni europee ed extra-europee, diventando anche una delle chiavi dell'ascesa degli estremismi di destra che guadagnano consenso in diverse parti del mondo. Si ritiene necessario cercare di fare ordine nel quadro normativo, giuridico e (che dovrebbe essere) strettamente vincolante a livello internazionale e nazionale.

¹⁶ EUROPE – dead and missing by sea, UNHCR, aggiornato al 23/01/2019 – disponibile al link: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaZmY5YTM2MGEtMmNhZC00MjFhLTgyY2EtMmQ1YzYzOGJlMzkwliwidCI6ImU1YzZM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjI9>

¹⁷ I flussi migratori e i richiedenti asilo in Italia, 9/02/2018, Openpolis – disponibile al link: <https://www.openpolis.it/flussi-migratori-richiedenti-asilo-italia/>

¹⁸ Rapporto Asilo 2018 – “Per un sapere che allontani la paura”, Fondazione Migrantes

1.3. Quadro normativo generale e riforma di Dublino

Il quadro giuridico che regola la situazione dei migranti in Italia e non solo è piuttosto complesso e ampio. Per questioni di tempo e spazio, non è possibile entrare nel dettaglio di ciascuna normativa sovranazionale o nazionale, ma si cercherà di fornire un quadro generale piuttosto esaustivo, citando gli elementi chiave della giurisprudenza in materia per arrivare ad una riflessione più dettagliata riguardo alle norme in vigore oggi. L'aspetto relativo ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), vero focus di questa ricerca, sarà momentaneamente lasciato da parte per permettere la comprensione delle normative generali, e verrà affrontato nel dettaglio nel capitolo 2.

Ciò che si può affermare con totale certezza è che alla base di tutti gli atti giuridici italiani ed internazionali si trovano alcuni documenti di vitale importanza per la tutela dei diritti umani. Prima di tutto, appunto, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata nel 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a seguito delle barbarie e delle immani tragedie causate dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel Preambolo di tale documento si legge infatti, che l'obiettivo della Dichiarazione è rendere esplicito l'impegno assunto da parte di tutti gli Stati membri, collaborando con le Nazioni Unite, a fare in modo che i diritti definiti "fondamentali" per l'essere umano siano rispettati e garantiti per ciascun essere umano, che questo appartenga agli Stati membri o ai territori posti sotto la loro giurisdizione¹⁹. Nell'articolo 14 comma 1 della Dichiarazione, si sancisce che "Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni."

Tale diritto è inoltre previsto anche dalla stessa Costituzione italiana che all'articolo 10 recita:

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Nel 1951 è stata approvata la *Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati*, ratificata in Italia nel 1954. Tale Convenzione prende il via proprio dal diritto sancito dal sopra citato articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Già allora, infatti, si sentiva la necessità di intensificare e migliorare il lavoro di concerto tra i vari Stati, come si sottolinea nel Preambolo, poiché la salvaguardia dei diritti fondamentali non risulta essere possibile senza la cooperazione internazionale²⁰. Il mandato per la supervisione dell'implementazione della

¹⁹ Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Preambolo, ONU, 1948

²⁰ Convenzione di Ginevra, ONU, 1951

Convenzione venne affidato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR, qui UNHCR dalla dicitura inglese). Questa convenzione ha l'obiettivo di fornire gli standard internazionali per le misure di protezione per i rifugiati. Si pone, quindi, un problema: dare una definizione univoca al termine "rifugiato". Come recita la stessa Convenzione del 1951 (articolo 1A), un rifugiato è colui o colei che

[...] owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it [...]

Il rifugiato è quindi colui che ha diritto all'asilo.

Scorrendo il testo della Convenzione, all'articolo 33, si trovano disposizioni in merito al rispetto del principio di *non-refoulement*, ovvero di non respingimento. Questo principio è strettamente legato alla definizione di rifugiato, alla salvaguardia dei diritti fondamentali precedentemente citati e precede perfino il diritto di asilo: è difatti vietato respingere, espellere o trasferire qualsiasi persona verso un Paese dove la sua vita e la sua libertà sarebbero minacciate, un Paese considerato "non sicuro". Tale principio si applica a chiunque, anche a coloro che non abbiano ancora presentato domanda di asilo o che abbiano ottenuto o meno lo status di rifugiato. Si precisa che con il termine *refoulement* (respingimento), si intende qualsiasi forma di allontanamento forzato verso un *Paese non sicuro*²¹.

Si rende ora necessaria una precisazione: con *Paese non sicuro*, si intende qualsiasi Stato in cui si verificano persecuzioni, torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, minacce di violenze, conflitti armati. In relazione al tema della migrazione e della sicurezza, dell'asilo e dei rifugiati si sente spesso parlare di *Paese terzo sicuro*, *Paese di origine sicuro*, tra gli altri concetti. Tali diciture sono state inserite tramite la Direttiva Procedure (2013/32/UE, 26 Giugno 2013, rifusione) e sono di facile comprensione una volta chiarito su quali criteri si basa la sicurezza. Perché un territorio venga considerato sicuro, è necessario che non si verifichino le condizioni di cui all'articolo 1A della Convenzione di Ginevra: persecuzioni, torture, rischio di danni o violenze gravi, ecc. *Paese terzo sicuro* è l'iperonimo nel quale rientra qualsiasi Stato extra-europeo che sia ritenuto, appunto, sicuro; *Paese di origine sicuro*, come si intuisce facilmente, designa lo Stato di provenienza del migrante, anch'esso considerato sicuro se

²¹ Open Migration, Glossary: Principio di non-refoulement – disponibile al link: <https://openmigration.org/glossary-term/principio-di-non-refoulement/>

identificato con questa denominazione. Per quanto i criteri siano ben definiti e inequivocabili, numerose controversie sono sorte recentemente di fronte all'idea che Paesi come Turchia e Libia possano essere inseriti nella lista dei Paesi sicuri. Numerose preoccupazioni hanno trovato voce in merito a diversi articoli della proposta del nuovo Regolamento Procedure (che come tale diventerebbe vincolante per ciascuno Stato membro), tra questi anche l'articolo 45. Esso prevede l'identificazione di un Paese come *sicuro* anche qualora questo non abbia ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 – *conditio sine qua non*, ad oggi. Sarebbe quindi solamente necessario per tale Paese garantire una “protezione sufficiente” e il reale legame del migrante con il suddetto Paese “sicuro” non sarebbe più fattore vincolante, al contrario di quanto stabilito dalla stessa Direttiva²².

Si specifica anche che attualmente non esiste una lista europea di Paesi sicuri, ma che alcuni Stati membri possiedono una lista nazionale. L'UE sostiene la creazione di una lista europea che sia quindi condivisa con tutti i membri, fermo restando la possibilità di modificare periodicamente tale elenco seguendo gli sviluppi sociali, economici e geopolitici dei diversi Stati in questione, come indicato dalla stessa direttiva. Tale documento, nel considerando 42, sottolinea anche la necessità di analizzare e valutare caso per caso le domande di asilo, poiché

The designation of a third country as a safe country of origin for the purposes of this Directive cannot establish an absolute guarantee of safety for nationals of that country. [...] For this reason, it is important that, where an applicant shows that there are valid reasons to consider the country not to be safe in his or her particular circumstances, the designation of the country as safe can no longer be considered relevant for him or her.

L'obiettivo è quello di fornire delle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale, che non possono e non devono basarsi su assunti e definizioni generiche, ma che devono inevitabilmente essere messi in relazione con i singoli casi reali. Tali disposizioni, però, non sono sempre rispettate dai diversi Stati membri che alla luce di propensioni diplomatiche nazionali, accordi o interessi personali sviano le indicazioni ricevute in merito a tali nozioni.

Tornando al quadro legislativo internazionale, oltre ai due documenti già citati, si osservi anche il Protocollo di New York del 1967, che conta 147 membri ad oggi, e ratificato in Italia nel 1970. Il Protocollo può essere inteso come completamento della Convenzione del 1951. Esso infatti va ad eliminare il limite temporale che veniva imposto dal precedente

²² Tavolo Nazionale Asilo, Appello per una significativa modifica della proposta di nuovo Regolamento Procedure, 2018

documento, restringendo la possibilità di intervento verso coloro che si trovavano ad essere rifugiati a seguito di eventi accaduti prima del 1 gennaio 1951.

Oltre a tali strumenti giuridici internazionali, sono presenti numerosi documenti che disciplinano le diverse situazioni locali sempre aventi come base le normative internazionali appena citate. Tra gli altri, si noti la Convenzione dell'Organizzazione dell'unione africana del 1969, che mira a disciplinare gli aspetti specifici dei problemi legati ai rifugiati in all'interno del continente africano.

Il Regolamento di Dublino di cui si parla tanto oggi, viene approvato nel 2002/3 e stabilisce i criteri e meccanismi per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo. L'obiettivo di tale accordo è di evitare il fenomeno dell'*asylum shopping*, ovvero la scelta da parte del richiedente dello Stato che offra le condizioni più vantaggiose in cui presentare la domanda d'asilo. Ad oggi, è in vigore il c.d. Dublino III ed è in discussione una riforma strutturale dell'intero sistema di asilo comunitario con relativa revisione di tale accordo (Dublino IV). L'Italia, dal canto suo, sostiene fortemente tale revisione poiché è geograficamente uno dei Paesi in prima linea nell'approdo dei profughi, insieme alla Grecia. La riforma di Dublino, implica in realtà una modifica più generale al CEAS (sistema europeo comune di asilo), obiettivo della politica comunitaria fin dal 1999.

Per dare una visione d'insieme della politica comunitaria in materia d'asilo, è possibile identificare due fasi: la prima coincidente con i primi programmi – Tampere, L'Aja, Stoccolma dal 1999 al 2014 – rappresenta la base della politica attuale: si firma il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo (2009), entra in vigore il Trattato di Lisbona (2007) che introduce la necessità di non offrire più standard “minimi” come sancito dalle Direttive e che sottolinea l'importanza di una politica comune in materia; la seconda fase invece coincide con la revisione normativa già citata, in cui si include anche la revisione del sistema di Dublino.

Le norme rilevanti in termini di asilo e rifugiati a livello europeo sono quattro e ruotano attorno agli aspetti principali: condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, protezione temporanea, riconoscimento della qualifica di rifugiato e procedure per ottenere tale riconoscimento. Si segnala inoltre, appunto, il Sistema Dublino e il regolamento Eurodac per la condivisione delle informazioni personali dei richiedenti asilo tra gli Stati, quali ad esempio le impronte digitali. Le due Direttive più in discussione e importanti ai fini del tema trattato sono la Direttiva qualifiche (2004/83) e la Direttiva procedure (2005/86), norma che introduce il concetto di *Paese sicuro* di cui sopra. Tutte queste norme lasciano, però, un ampio margine

di manovra ai singoli Stati, facendo appello alla singola discrezionalità degli stessi nella valutazione delle diverse situazioni e nell'attuazione delle disposizioni. La seconda fase della creazione della politica comune di asilo, è quella di riforma, nel nome della necessità di non violare le norme sui diritti fondamentali nell'applicazione delle norme comunitarie (Nascimbene in AIAF, 2010: 20). Lo scopo di questa seconda fase, ancor più che della prima, è proprio quello di creare un “*sistema comune europeo*” (il cosiddetto CEAS, *Common European Asylum System*) una volta portate alla luce le problematiche e le criticità delle norme in vigore fino a questo momento (ibid.). Un nodo centrale di questa revisione è l'aspetto del *burden sharing*, ovvero la ripartizione degli oneri e delle responsabilità, con la conseguente necessità di adeguate risorse per sostenere i programmi in tal senso, e l'obbligo da parte degli Stati membri di rispettare le norme e attenersi ai propri doveri nella redistribuzione dei profughi come stabilito dalle norme (ibid: 21). Anche in questo caso, l'Italia si dimostra essere grande sostenitrice di questa volontà di riforma poiché lamenta un sostegno quasi totalmente mancante da parte dell'Europa e degli altri Stati membri nella ripartizione degli oneri a seguito dei recenti flussi migratori che l'hanno vista – sempre per natura geografica – protagonista.

Ciò che però si può osservare in linea generale, è che per far fronte a quella che viene definita “crisi dei migranti e dei rifugiati”, l'Europa ha scelto due approcci paralleli ma non sempre complementari – anzi, talvolta in pieno contrasto tra loro. Da un lato, il diritto comunitario si muove per proporre riforme strutturali delle normative esistenti (quali, ed esempio, il sistema Dublino II, poi III e ora si discute un Dublino IV) nel tentativo di adattarsi alle nuove esigenze geopolitiche. Dall'altro, però, intraprende accordi per esternalizzare il controllo delle frontiere esterne (si veda l'accordo con la Turchia del marzo 2016) e bloccare alla fonte i flussi di migranti. Ciò comporta una modalità di tipo *do ut des*, nella quale l'Europa si impegna a stanziare fondi, fornire competenze e materiali di vario genere in cambio del blocco dei flussi migratori verso il continente. L'accordo con la Turchia ne è un chiaro esempio: per ogni profugo siriano rimandato in Turchia (meta finale dei respingimenti effettuati dalla Grecia), un altro siriano verrà trasferito – legalmente – in Europa. A lato, l'Europa si impegna a rivalutare l'eventuale adesione della Turchia all'UE – previa soddisfazione degli standard richieste da Bruxelles – e stanziava circa 3 miliardi di euro per la gestione dei campi rifugiati su territorio turco, dicendosi pronta a stanziarne altrettanti una volta spesi i primi. Se sulla carta, questo accordo potrebbe apparentemente sembrare uno spiraglio lontano, nella realtà dei fatti a un anno dall'accordo (nel 2017) la situazione è disastrosa e disumana: i profughi in attesa di un eventuale rinvio in Turchia sono rinchiusi negli *hotspot* greci, in condizioni indegne; la Turchia, dal canto suo, ha chiuso la frontiera con la Siria (quando fino a qualche anno fa, un siriano non

aveva necessità di visto per attraversare il confine) e intensificato i controlli militari a causa della lotta contro i gruppi terroristici curdosiriani; inoltre, in virtù del concetto di *Paese sicuro* prima esplicitato, è di vitale importanza sottolineare che ad oggi la decisione dell'eventuale rimpatrio dei profughi rinchiusi negli *hotspot* deve (come prevedrebbe la direttiva europea) necessariamente essere valutata caso per caso poiché non vi è più totale certezza che la Turchia sia ancora un Paese sicuro, sempre che mai lo sia stata effettivamente (Internazionale, 2017: *A un anno dall'accordo sui migranti con la Turchia il bilancio è disastroso*).

Il passo più recente in termini di tentativi di offrire un quadro giuridico univoco e condiviso, risale a qualche anno fa. In occasione del vertice ONU del 2016 su rifugiati e migranti, 194 Stati partecipanti hanno lanciato diverse proposte riguardo al tema. Tali proposte e gli impegni dei singoli Stati membri sono stati raccolti nella cosiddetta Dichiarazione di New York. Questo documento sottolinea ancora una volta la centralità dei principi della Convenzione del 1951 come pietra miliare del diritto internazionale e come guida nelle azioni dei partecipanti. La Dichiarazione del 2016 ha dato il via a due anni di negoziati per giungere ad un Patto Globale sulla migrazione nel 2018 (Global Compact), la cui versione finale viene proposta in occasione del vertice di Marrakech del dicembre scorso. Questo patto risulta essere una piattaforma non vincolante che ripropone e ribadisce gli obiettivi e i principi che i governi dovrebbero perseguire nel far fronte a questa emergenza. Molte critiche sono giunte dai partiti di destra sovranisti (che ad oggi prendono sempre più piede in diverse parti del mondo) che lo accusano di essere un modo per favorire l'immigrazione incontrollata e l'invasione dei profughi. Da parte degli Stati partecipanti ci sono state risposte di vario genere: c'è chi lo approverà senza riserve, chi invece non lo approverà a prescindere e chi – non presente al vertice – valuterà il documento in un secondo momento e deciderà il da farsi (tra cui l'Italia).

Lungi dall'essere un elenco esaustivo e completo per questioni di tempo e spazio, dopo questa introduzione generale si entrerà nel dettaglio di alcune normative che regolamentano la situazione attuale sia su scala comunitaria che nazionale. Si osservi come sia difficile tracciare un confine stabile e marcato tra la giurisprudenza comunitaria e italiana poiché si intersecano in maniera consistente.

1.3.1. Il Regolamento di Dublino

Il Regolamento di Dublino, nella sua prima versione Dublino I, entra in vigore nel 1997 con la ratifica della Convenzione di Dublino, a seguito della Convenzione Schengen del 1990 che fino a questo momento regolamentava le procedure per l'esame delle domande di asilo.

Con la spinta data dal trattato di Amsterdam del 1999, si dà il via definitivo alla creazione del CEAS (Common European Asylum System) e i temi relativi all'immigrazione e all'asilo entrano ufficialmente a far parte degli *acquis* dell'Ue (come previsto dai pilastri esplicitati nel Trattato di Maastricht del 1993). Il CEAS viene completato nel 2004, per far sì che sia ufficialmente terminata la sua attivazione prima dell'adesione all'UE da parte di ben 10 Stati, principalmente dell'est europa. A questo punto si rende necessario rendere vincolante per gli stati membri l'attuazione di questo sistema Dublino per arrivare alla concreta attuazione del CEAS (considerando 4, Regolamento (UE) n. 604/2013). Si sostituisce quindi la Convenzione di Dublino con il Regolamento Dublino II (18/02/2003), che dovrebbe

[..] dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale (*considerando 5, Regolamento UE 604/2013*).

Per completare questo meccanismo, si vede necessaria la creazione di una banca dati per la condivisione delle informazioni raccolte durante la registrazione dei richiedenti da parte degli Stati membri, l'EURODAC. Inoltre, questo meccanismo prevede la possibilità di presentare domanda di asilo in uno solo degli Stati membri e in caso di rigetto, si esclude automaticamente la possibilità di ottenere risposta affermativa da qualsiasi altra nazione della comunità.

Come visto, il sistema Dublino regola l'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo del richiedente secondo i criteri elencati nel Regolamento, rigorosamente in ordine gerarchico. In primo luogo, si invoca il rispetto dell'unità familiare della persona che arriva in Europa; poi, si valuta quel Stato abbia giocato un ruolo preponderante del rilascio di permessi di soggiorno o visti; il terzo luogo, quale Stato membro abbia avuto un ruolo di primo piano in relazione all'ingresso/soggiorno illegali del richiedente; in seguito, lo Stato meta dell'ingresso legale del richiedente; infine, se la domanda viene fatta dalla zona internazionale di transito di un aeroporto, a quale Stato membro appartiene tale aeroporto. Ad oggi, però, il criterio più applicato nell'individuazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è il terzo: "ingresso e soggiorno illegali". Ciò, ovviamente, comporta lo spostamento della responsabilità su una manciata di Stati frontalieri, che oltre a giocare un ruolo preponderante nella tutela delle frontiere esterne, si trovano anche a far fronte a un carico spropositato di domande di asilo. Questo causa a sua volta dei tempi di esame e di valutazione molto lunghi, lasciando talvolta i richiedenti in situazioni di limbo per diversi mesi. Uno degli obiettivi alla base di Dublino, è anche quello di evitare i cosiddetti

movimenti secondari (trasferimento ad un secondo Stato membro prima della presentazione della domanda di asilo nello Stato precedente) e il fenomeno dell'*asylum shopping*. Purtroppo, nonostante la riforma del sistema del 2013, che ha portato all'entrata in vigore di Dublino III, non si è raggiunto l'obiettivo prefissato rispetto a questi fenomeni: gli Stati offrono condizioni molto diversi nel pre- e nel post-domanda di asilo, e i richiedenti tendono a spostarsi per cercare di ottenere le condizioni migliori, complici anche il blocco dei cosiddetti *trasferimenti di Dublino*²³ e della difficoltà nell'attuazione del meccanismo della *relocation*²⁴ previsti dalle diverse direttive in materia per la tutela dei diritti umani. Inoltre, il sistema si è dimostrato fallimentare anche in termini di principi cardine: al cuore del meccanismo dovrebbe infatti trovarsi la solidarietà tra Stati – sancita per giunta dal TFUE art.80 – che però, si è vista mancante in particolare a fronte del notevole aumento dei flussi intorno al 2015. Non c'è da stupirsi, quindi, che tale sistema venga percepito come iniquo da parte dei Paesi frontalieri, che hanno visto anche l'attivazione di procedure di infrazione da parte degli organi europei per la mancata o la non corretta implementazione del sistema di asilo comunitario e della banca dati 'EURODAC (Procedura di Infrazione della Commissione europea contro Grecia, Italia e Croazia – European Commission Press Release, IP/15/6276).

Per far fronte alle criticità individuate nel corso di un decennio, come anticipato, nel 2013 si approva il nuovo regolamento Dublino III (Regolamento (UE) 604/2013), che però non porta modifiche strutturali alla versione precedente e si può affermare che lasci intatto lo status quo delle pratiche in uso. Nel 2015 il Parlamento Europeo e la Commissione LIBE chiedono un rapporto di valutazione (F. Maiani, *The Reform of the Dublin III Regulation*, 2016) sull'implementazione di Dublino III per arrivare nell'anno successivo ad una proposta ufficiale di riforma, con la redazione di Dublino IV. La nuova versione, a differenza di quanto presagito dai mesi di discussione precedenti alla redazione, non sembra apportare grandi modifiche al sistema ancora in vigore, e sembra lasciare sul campo le problematiche già segnalate e prese in carico dalla stessa Commissione, come sostengono diversi accademici ed esperti del settore (Fondazione Migrantes, 2018: 47).

²³ I trasferimenti di Dublino consistono nel trasferimento dei richiedenti asilo verso il Paese competente per l'esame della domanda. Tali trasferimenti sono stati bloccati da parte della CEDU e della Corte di Giustizia Europea per garantire la tutela dei diritti dei rifugiati, che potrebbero trovarsi in situazioni difficili in alcuni Stati.

²⁴ La ricollocazione (*relocation*) è una procedura secondo la quale si può trasferire verso un altro Stato membro il richiedente asilo (solo di alcune nazionalità o apolide residente) nel quale verrà esaminata la richiesta di asilo a seguito delle procedure di identificazione. Lo Stato membro di destinazione dipende dalle quote messe a disposizione da ciascun membro nell'ambito del programma (*Relocation*, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Ministero dell'Interno).

1.4. Quadro nazionale

Il diritto d'asilo e l'ottenimento dello status di rifugiato sono regolamentati nel nostro ordinamento grazie in particolare a due dei testi internazionali di cui al paragrafo 1.3: la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Regolamento di Dublino (1.3.1). È di fondamentale importanza tenere a mente che – poiché l'Italia appartiene ad una comunità sovranazionale, quale è l'Unione Europea – ci sono due livelli di normative da inserire nel quadro. Una precisazione ulteriore ma fondamentale: spesso le normative italiane che regolamentano gli aspetti legati al grande tema della migrazione sono la conseguenza di normative europee, e subentrano quindi nella vita giuridica nazionale come recepimento di altri legislativi (quali direttive o regolamenti) emanate dagli organi delle istituzioni europee.

In materia di asilo e rifugiati, l'Italia non ha avuto fin da subito una normativa specifica e integrata, poiché fino agli anni Ottanta è stata Paese di transito. I due testi che danno il via alla redazione di norme specifiche in materia sono la legge Martelli (D.L. 416/1989) e il Testo Unico sull'Immigrazione del 1998.

La cosiddetta legge Martelli (D.L. 416/1989) offre alla nazione un sistema organizzativo ottimale per i successivi 40 anni, periodo nel quale l'Italia è prevalentemente Paese di transito. Questo Decreto garantisce la presa in carico degli arrivi grazie ad una gestione emergenziale con misure ad hoc. Per la prima volta, si prevede una definizione di “rifugiato”, lasciando invece da parte (come succede a livello europeo) il concetto di “asilo”. Inoltre, da questo momento il riconoscimento dello status di rifugiato riguarda qualsiasi Paese estero, eliminando in via definitiva la riserva geografica assunta da parte del nostro Paese con la Convenzione di Ginevra. Questa legge, insieme al Testo Unico sull'Immigrazione del 1998 è la base della politica nazionale in materia, come già specificato. Con quest'ultimo si crea un corpus normativo organico in materia e si istituisce la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, come previsto dalle normative europee.

Nel 2002 la legge Martelli viene poi modificata dalla legge 189, la cosiddetta legge Bossi-Fini. Questa legge viene approvata come intervento transitorio nell'attesa di una disciplina più organica e con l'obiettivo di risolvere l'abuso di richieste di asilo, presentate per evitare l'esecuzione di un provvedimento di espulsione secondo la normativa vigente e porta all'organizzazione che è ancora oggi presente. Essa infatti impone una decentralizzazione del sistema di valutazione delle domande di asilo creando delle *Commissioni territoriali* a cui sono trasferiti gran parte dei compiti della Commissione centrale prevista dalla legge Martelli. La

novità principale introdotta da questa legge è la creazione di due procedure possibili per il riconoscimento dello status di rifugiato: una **procedura ordinaria** per la maggioranza dei casi e una **procedura semplificata** per coloro che vengono fermati in condizioni irregolari (ad esempio per aver eluso i controlli di frontiera) o coloro che sono già destinatari di un ordine di allontanamento, con tempi dimezzati rispetto alla procedura ordinaria. Entrambe le procedure permettono di impugnare la decisione della Commissione e presentare ricorso, per quanto questo non sospenda automaticamente l'eventuale ordine di allontanamento precedentemente emesso (risolto il problema dell'abuso delle richieste di asilo). Il sistema di accoglienza viene gestito dagli enti locali e viene creato un fondo specifico, il *Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo*, e grazie a questo si istituzionalizza il Programma nazionale di asilo (PNA) dell'ottobre 2000, con conseguente creazione del sistema SPRAR (Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati), elemento cardine del modello di accoglienza integrata che ancora oggi si persegue.

Come già affermato precedentemente, dal 2017 si osserva una diminuzione di arrivi sulle coste italiane. Tale calo è dato, tra gli altri fattori, dall'accordo siglato nel febbraio 2016 con la Libia, da parte di Italia e più in generale Unione Europea, sempre nel tentativo di trovare una soluzione a questa drammatica situazione. Purtroppo, ad oggi, l'esternalizzazione del controllo delle frontiere (come per l'accordo con la Turchia) sembra essere una delle strade intraprese ma non pare essere la chiave di svolta. Tutto ciò, anche a causa del fatto che i Paesi scelti per siglare gli accordi non sono famosi per il rispetto e la tutela dei diritti umani che invece sono uno dei principi cardine della politica comunitaria come sancito dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione di Ginevra e dallo stesso Regolamento di Dublino.

Nel 2018 viene approvato il cosiddetto "Decreto Sicurezza" (Dlgs 840/2018) che modifica totalmente il sistema di accoglienza in vigore e altri aspetti fondanti del modello di integrazione italiano. Si rimanda al paragrafo 1.4.2 per i dettagli.

1.4.1. Memorandum di Intesa con la Libia, 2017

Il 2 febbraio 2017 l'Italia ha siglato un accordo con la Libia, il cosiddetto Memorandum di Intesa, nel tentativo di bloccare la partenza dei migranti dalle coste libiche. Il testo è stato approvato il giorno successivo dai leader europei in occasione del vertice informale di Malta, ricevendo così il sostegno ufficiale dell'UE. Tale accordo, però, non è il primo siglato dal nostro Paese con la Libia. Nel 2008, infatti, l'allora Ministro dell'Interno Marco Minniti aveva sottoscritto un Trattato di amicizia tra i due Paesi con il governo Gheddafi. Secondo questo

Trattato, Roma avrebbe dovuto fornire assistenza tecnica e formazione alla guardia costiera e di frontiera libica per un totale di 5 miliardi di dollari di investimenti, in cambio del costante pattugliamento delle coste da parte della Libia per evitare, appunto, la partenza dei migranti. Nel 2012, nonostante le critiche al trattato precedente che sottolineavano l'impossibilità di sottoscrivere accordi con un Paese in cui le stesse autorità violano regolarmente i diritti umani a mezzo di torture, detenzione arbitraria e violenze nei confronti dei migranti e della popolazione civile, l'Italia riconferma il trattato. L'accordo del 2017, allora, non appare essere niente di nuovo. Nel febbraio 2017, il presidente del consiglio Paolo Gentiloni e il premier del governo di unità nazionale libico (Gna) Al Serraj siglano il Memorandum di Intesa tra Italia (sostenuta dall'UE) e Libia che prevede – ancora una volta – lo stanziamento di fondi per fornire formazione ed equipaggiamenti (mote da sub, telefoni satellitari, gommoni, ecc.), in cambio del pattugliamento e del controllo delle coste da parte delle autorità libiche.

In diverse occasioni, la Libia ha dimostrato di essere un Paese estremamente instabile (anche a causa di un conflitto armato interno che perdura da diversi anni)²⁵ e di non essere in grado di tutelare i diritti umani. Per questo motivo, numerosi giuristi italiani e libici hanno immediatamente messo in discussione la legittimità di tale accordo. Da segnalare è in particolare l'attività dell'avvocata libica Azza Maghur, che insieme ad altri cinque connazionali, ha ufficialmente portato in tribunale l'accordo (ritenuto illegittimo per ragioni legali legate all'approvazione dello stesso da parte del governo di Al Serraj e per la tutela dei diritti umani), successivamente sospeso dalla Corte di Appello libica. Parimenti diversi giuristi e associazioni italiane (quali Asgi tra le altre) hanno sollevato dubbi relativi alla legalità e legittimità dell'accordo. Ulteriori perplessità da parte dell'Italia sono giunte in merito ai fondi che questo accordo prevede di stanziare a favore della Libia. Lo stesso giorno della firma dell'accordo, il 14 febbraio, il Ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano ha annunciato l'implementazione del Fondo per l'Africa a finanziamento delle attività previste dall'accordo. Secondo la legge di bilancio per il 2017 (232/2016), all'art. 1 comma 621, il Fondo per l'Africa dovrebbe servire “per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie”.

Tuttavia, alcune ONG e associazioni di vario genere operanti nel settore (AOI, Cini e Link 2007) hanno lanciato un appello al Parlamento per far sì che tali fondi venissero utilizzati per gli scopi previsti dalla legge e non si dimostrassero in realtà un mezzo per concretizzare

²⁵ Si veda, tra gli altri, il rapporto dell'UNHCR: “*Detained and dehumanised*”, Report on human rights abuses against migrants in Libya, 13/12/2016

“una politica di contenimento dei flussi dei migranti alle frontiere [...] [contro, n.d.r] le genti in cerca di protezione internazionale. Inoltre, non dovrebbe essere utilizzato per attività che prevedano un trasferimento diretto di risorse, [...] a quei regimi africani che mettono in atto politiche aggressive e antidemocratiche e continue violazioni dei diritti umani [...]”²⁶. L’appello sottolinea inoltre come sia necessaria una profonda attività di monitoraggio relativa al Fondo stesso.

Nel decreto di attuazione del 1 febbraio 2017 si esplicita invece che nei confronti di Libia, Niger e Tunisia – identificati come Paesi di importanza strategica – tale fondo servirà al finanziamento sì, di operazioni a tutela dei più vulnerabili, ma anche per la “[...] fornitura di equipaggiamenti e strumentazioni per il controllo e la prevenzione dei flussi di migranti irregolari e per la lotta al traffico di esseri umani [...]” (Art. 3 comma 1.). Da segnalare è il rapporto di ActionAid, “Africa, il compromesso impossibile”, datato novembre 2017, che identifica nella poca trasparenza la criticità più grande del Fondo Africa:

[...] A livello di paesi destinatari, il 75% delle risorse è destinato a due soli paesi: Niger e Libia (sottolineato mio), cruciali nelle partenze e nel transito dei migranti, con i quali l’Italia ha stretto accordi di collaborazione bilaterale per il contrasto dell’immigrazione irregolare e del traffico di esseri umani, i rimpatri dai Paesi di transito a quelli di origine e il controllo delle frontiere [...] (ActionAid, 2017: 12).

Inoltre, analizzando le risorse dedicate alla Libia (circa il 30% della somma appena citata), si sottolineano due voci di 10 milioni (destinati alla gestione integrata delle frontiere) e 2 milioni e mezzo di euro (destinati alla rimessa in efficienza di equipaggiamento tecnico a favore delle autorità libiche) che gravano sul Fondo Africa. Per quest’ultima spesa, l’Asgi ha impugnato la decisione presentando ricorso al TAR del Lazio il 14 Novembre 2017 contro lo sviamento di tali fondi.

È opportuno sottolineare che l’esternalizzazione del controllo delle frontiere non ha dato esito positivo con la Turchia, alla quale era stato chiesto di bloccare i flussi dalla rotta balcanica sempre in cambio di finanziamenti e di una valutazione della candidatura per l’adesione all’UE, e continua a non dare il risultato sperato nel più recente accordo con la Libia, o forse sì. Se come risultato sperato si identifica il rispetto e la tutela dei diritti dell’uomo e del diritto di asilo di qualsiasi essere umano, allora è evidente che il risultato non sia stato raggiunto; se, invece,

²⁶ Vita, ONG: il Fondo straordinario per l’Africa deve essere strumento di sviluppo, 31/01/2017 <http://www.vita.it/it/article/2017/01/31/ong-il-fondo-straordinario-per-lafrica-deve-essere-strumento-di-svilup/142270/>

come risultato sperato si identifica l'esternalizzazione del controllo delle frontiere, il lasciare giocare "il ruolo del cattivo" a un altro Paese (per giunta instabile politicamente e che non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951), allora si può affermare che il risultato sia stato raggiunto a pieno titolo. L'aspetto legato alla non ratifica da parte della Libia della Convenzione del 1951 è essenziale: per il governo libico, infatti, ogni migrante illegale è un criminale e come tale deve essere imprigionato senza garanzia del rispetto dei diritti umani (la Libia non ha norme che regolamentino questo aspetto, né a livello locale né ha aderito a Convenzioni sovranazionali). Per questa ragione, il sito Open Migration afferma che

In questo senso, dire che "le parti si impegnano ad interpretare" gli impegni assunti "nel rispetto degli obblighi internazionali e degli accordi sui diritti umani di cui i due Paesi siano parte" (art. 5 del Memorandum di Intesa) è una formula vuota²⁷.

Ad oggi, a quasi tre anni da tale accordo, gli unici risultati ottenuti sono una oggettiva violazione dei diritti umani e del diritto di asilo garantito da diversi documenti sovranazionali e nazionali (si veda, tra gli altri, il ricorso della Sea Watch 3 e dei naufraghi alla CEDU), e un costo economico e di vite umane spropositato.

1.4.2. Il nuovo "Decreto Sicurezza", Ddl 840/2018

Con la dicitura Decreto Sicurezza (o Decreto Salvini, Ministro dell'Interno) si intende il decreto finale che riunisce due proposte che erano inizialmente differenti: il Decreto Sicurezza (sicurezza, criminalità organizzata e beni confiscati alle mafie) e il Decreto Immigrazione. Nel provvedimento finale, queste due proposte vengono riunite in un unico decreto di tre titoli: riforma del diritto d'asilo e cittadinanza; sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata; gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie. Il Decreto viene firmato e approvato ed entra in vigore il 5 ottobre 2018. Le modifiche, quindi, non sono retroattive e non si applicano (in teoria) alle domande presentate prima di tale data.

In questo elaborato ci si soffermerà in particolare sugli aspetti legati al primo titolo del decreto, sulle modifiche generali e come queste andranno a stravolgere l'equilibrio (già precario) ma funzionale del sistema in vigore. Nel capitolo successivo invece si entrerà nel dettaglio riguardo al vero orizzonte della ricerca: i MSNA.

Una delle modifiche principali apportate da tale decreto è l'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la cosiddetta protezione umanitaria. Fino all'entrata in vigore

²⁷ Open Migration, Tutto quello che c'è da sapere sull'accordo Italia-Libia, 24/04/2017 <https://openmigration.org/analisi/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sullaccordo-italia-libia/>

del Decreto, esistevano tre tipologie di protezione: due che rientrano nella categoria della protezione internazionale e una “complementare”. In primo luogo, nella protezione internazionale vi è il riconoscimento dello status di rifugiato (e dunque del diritto di asilo come previsto anche dall’art. 10 della Costituzione italiana), secondo la definizione fornita dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951. Qualora non si ritenesse opportuno riconoscere lo status di rifugiato al richiedente, ma si ritenesse comunque che questo potrebbe subire un grave danno in caso di rientro nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, [...] dove aveva precedentemente la dimora abituale²⁸, la Commissione Territoriale può riconoscere il diritto alla protezione sussidiaria. Entrambe queste tipologie di protezione vengono riconosciute dalla Commissione Territoriale a conclusione dell’esame della domanda di asilo e protezione internazionale. In caso di diniego di riconoscimento di queste prime due tipologie di protezione, su segnalazione della Commissione Territoriale, la Questura poteva rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari (cosiddetta protezione umanitaria) qualora ricorressero seri/gravi motivi di carattere umanitario (art. 5, comma 6, Dlgs 286/1998 e art. 32, comma 3, Dlgs 25/2008), con validità variabile tra i 6 mesi e 2 anni ed era rinnovabile.

Con il nuovo decreto Sicurezza, quest’ultima protezione “complementare” non può essere riconosciuta neanche in caso di diniego al diritto alla protezione internazionale. È possibile, in tal caso, rilasciare due tipologie di permessi di soggiorno (Titolo 1, Capo 1, Art. 1): per *casi speciali* della durata di un anno, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di lavoro o studio (quello previsto per motivi legali a *calamità* naturali ha invece validità di sei mesi) e per *atti di particolare valore civile* della durata due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di lavoro o studio.

Anche il sistema SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati gestito dai comuni) viene notevolmente ridimensionato: solo chi ha ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale o i MSNA avranno diritto a rimanere nel sistema. Gli altri, compresi i richiedenti asilo in attesa di decisione da parte della Commissione, dovranno essere ospitati presso i centri di prima accoglienza CAS (Centro di accoglienza straordinaria) o CARA (centro di accoglienza per richiedenti asilo) nell’attesa di ottenere una risposta dalla Commissione (si sottolinea che tale procedimento richiede svariati mesi). Coloro che sono già inseriti nel sistema SPRAR ma rientrano nelle categorie non più idonee secondo il nuovo decreto hanno il diritto di restare nel sistema fino al termine del progetto.

²⁸ Definizioni prese dal sito del Ministero dell’Interno: “Protezione internazionale”

Quelli che erano conosciuti come Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), adesso verranno identificati col nome di Centri per il rimpatrio (CPR) e saranno i principali attori di questo decreto. Sarà possibile, infatti, trattenere per 30 giorni i migranti negli *hotspot* o nelle strutture di prima accoglienza – quali CAS e CARA – per accertarne l'identità, e qualora questo periodo non fosse sufficiente, sarà possibile trattenerli per un massimo di 180 giorni (dai 90 previsti precedentemente) nei CPR secondo l'articolo 3. In totale, si parla di un trattenimento di massimo 210 giorni solo per effettuare l'identificazione. Nell'articolo seguente, inoltre, si afferma la possibilità di trattenere gli irregolari negli uffici di frontiera – in caso di mancanza di posti nei CPR – oltre a preventivate un'ulteriore possibilità di permanenza in locali idonei non oltre le 48 ore precedenti al rimpatrio. Non sono, però, esplicitate le condizioni e le modalità del trattenimento e le relative garanzie.

Si sottolinea che a fronte di un cambiamento radicale dell'organizzazione del sistema, dalle nuove disposizioni previste dal Decreto

[...] non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. [...] (Titolo 1, Capo 1, Art. 4, Comma 2)

E che sono previsti 1.500.000 (a valere sul fondo FAMI) per l'anno 2019, inseriti in quanto previsto dalla programmazione 2014-2020 del fondo dell'UE. Si osservi che per il 2018, invece, erano stati allocati 500.000 euro. Tali fondi aggiuntivi permetteranno di sostenere i costi degli ulteriori rimpatri previsti dall'inasprimento della condizione dell'ottenimento della protezione internazionale. Secondo il *The Post*, con i fondi stanziati, sarà possibile effettuare 875 rimpatri in più²⁹ nell'arco di tre anni.

Oltre a queste disposizioni, il decreto prevede la redazione di una lista nazionale di *Paesi sicuri*, che porta ad una procedura diversa, con esame accelerato della domanda di asilo presentata da un cittadino proveniente da uno di questi Paesi iscritti nella lista. Tale domanda sarà considerata infondata – in virtù della prestabilita sicurezza del Paese di origine – e per questo motivo il richiedente vedrà quasi sicuramente rigettata la domanda a priori.

L'articolo 10, inoltre, inserisce un concetto nuovo e piuttosto pericoloso, sempre legato al concetto di Paese sicuro: il principio del *volo interno*. Secondo questa disposizione la protezione internazionale non viene riconosciuta a un richiedente qualora sia possibile

²⁹ "Il decreto sicurezza, spiegato", *The Post*, 20/11/2018 – disponibile al link: <https://www.ilpost.it/2018/11/28/decreto-sicurezza-spiegato/>

rimpatriarlo in alcune aree del Paese dove non si sono rilevati pericoli di persecuzione: in pratica, per quanto il Paese possa essere non sicuro, se si identificano delle aree dove non vengono registrate persecuzioni, allora è possibile rimpatriare il richiedente in quella specifica area che risulta “sicura”. Tale punto ha sollevato la protesta immediata del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) che sottolinea quanto questo concetto limiti fortemente la possibilità di garantire protezione ai richiedenti, oltre a mettere in luce una forte discrezionalità del nuovo sistema – non solo relativa a questo aspetto ma a tutta l’impalcatura. Si ritiene necessario ancora una volta sottolineare il carattere soggettivo della definizione di un *Paese* come *sicuro*.

Oltre a questi punti, il decreto elimina la possibilità per i richiedenti di iscriversi all’anagrafe impedendo loro di accedere alla residenza, amplia la lista di reati che possono portare alla revoca della protezione internazionale e introduce la possibilità di revoca della cittadinanza agli stranieri che l’hanno acquisita in caso di reati legati al terrorismo.

Tale decreto ha causato diverse perplessità e delle vere e proprie sollevazioni da parte degli addetti ai lavori e della società civile. Innanzitutto, ci sono dubbi legati alla costituzionalità del decreto stesso: la forma scelta (il Decreto Legge) deve essere giustificata da casi straordinari di necessità ed urgenza³⁰ e decade automaticamente entro 60 giorni se non convertito in legge dal Parlamento. L’iter di una legge ordinaria invece, richiede molto più tempo. Le perplessità sono state sollevate in particolare perché sembra mancare il carattere urgente e di emergenza legato al tema della migrazione e dei richiedenti asilo, come affermano diversi giuristi, e perché questa forma ha permesso di trasformare le disposizioni in legge in breve tempo. L’urgenza del provvedimento, alcuni sostengono faccia leva sulla percezione del fenomeno piuttosto che sulla sua reale dimensione, visto che le richieste asilo in Italia rappresenta solo il 10% del totale dell’Ue contro il 25% registrato in Germania, seguito a ruota da Francia (19%), Grecia e Spagna (12%).

In relazione alla questione della cittadinanza, invece, sembrano venirsi a creare cittadini di serie A e di serie B portando a diverse conseguenze in termini di giustizia per lo stesso reato. Inoltre, il professore Marco Benvenuti – professore dell’Università degli Studi di Roma e membro dell’Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC) – durante un’audizione in Senato ha affermato che secondo la Costituzione non è possibile privare qualcuno della cittadinanza per

³⁰ Cos’è il decreto legge, Studio Cataldi – disponibile al link: <https://www.studiocataldi.it/articoli/28668-il-decreto-legge-definizione-procedimento-e-termini-di-validita.asp>

motivi politici (art. 22) e le ragioni che portano alla revoca della cittadinanza secondo il nuovo decreto sono – per quanto legate a reati gravi – dettate da motivi politici.

Anche il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute ha espresso profonde perplessità in merito all'aumento del periodo di detenzione a un massimo di 180 giorni, raddoppiato rispetto a prima. Secondo il Garante, tale misura non sembra né essere giustificata dalle necessità del sistema, né permettere di raggiungere l'obiettivo prefissato: aumentare i rimpatri. La percentuale di persone rimpatriate rispetto ai trattenuti si attesta sempre al 50% di rimpatri effettuati indipendentemente dal periodo di detenzione³¹.

Oltre a diverse critiche nei confronti dell'abolizione della protezione umanitaria, durante un'audizione in Senato l'Asgi ha esplicitato dei dubbi sulla legittimità del depotenziamento del sistema SPRAR a favore dei centri di prima accoglienza (CAS e CARA) che – per natura e definizione – erano pensati per fornire solo i servizi di base senza prevedere alcun percorso integrativo e di apprendimento della lingua. Senza contare che tali centri perdono la loro natura straordinaria con cui erano nati, per sopperire a delle necessità del momento in attesa di accompagnare i richiedenti nella seconda accoglienza del sistema SPRAR o altri progetti simili, e diventano sempre più ordinari. Il sistema che ne deriva, sempre secondo Asgi, non soddisfa i requisiti della Direttiva Accoglienza dell'UE (2013/33/UE) non garantendo gli standard minimi previsti dagli articoli 17 e 18 della direttiva europea. Si ritorna quindi a un sistema frammentato ed emergenziale, quasi improvvisato, che ha già messo in difficoltà i Sindaci in passato ponendo troppo peso sulle spalle delle autorità locali, come sostiene la stessa ANCI (Associazione Italiana dei Comuni Italiani). Il cambiamento previsto porterà anche a una precarizzazione dei migranti sul territorio: il rischio è quello di vedere aumentare notevolmente il numero di irregolari sul territorio, anche a seguito dell'eliminazione della protezione umanitaria. Secondo le previsioni dell'ISPI, si avrebbero circa 60.000 irregolari in più entro il 2020. Pari perplessità rispetto al nuovo sistema “SPRAR” sono state espresse anche dalla direttrice dello SPRAR, Daniela di Capua, aggiungendo che la presa in carico del richiedente fin dai primi passi mossi nel sistema italiano era uno dei punti forti di questo modello integrativo. Ora, il migrante si trova a dover ricominciare tutto l'inserimento da capo qualora vedesse riconosciuto lo status di rifugiato e potesse entrare nel sistema SPRAR.

³¹ Valigia blu, Cosa prevede il decreto sicurezza e immigrazione, criticità e rischi di incostituzionalità, 09/11/2018 - Disponibile al link: <https://www.valigiablue.it/decreto-sicurezza-salvini-immigrazione/#critiche>

Il decreto potrebbe avere delle conseguenze notevoli anche in termini di salute. Diverse associazioni tra cui Emergency, MSF e la Società Italiana di Medicina hanno redatto una lettera per il Parlamento sostenendo che molte “persone in condizioni di fragilità [...] non potendo accedere al sistema Sprar, saranno inserite in centri di accoglienza che non prevedono misure adeguate alla presa in carico delle specifiche vulnerabilità”³². Inoltre, molte delle persone che arrivano in Italia hanno già subito “traumi estremi nel Paese di origine e lungo la rotta migratoria (in particolare in Libia), quali torture, lavori forzati e abusi gravissimi, l’inserimento al di fuori del circuito Sprar limita la possibilità di un’opportuna presa in carico, con gravi rischi di ritraumatizzazioni”³³. Ciò potrebbe essere contenuto grazie, come si affermava poco fa, alla tempestiva individuazione e presa in carico dei soggetti vulnerabili. L’esclusione di questi soggetti dal sistema SPRAR porterà a una dispersione maggiore, oltre a notevoli ricadute in termini di salute individuale e pubblica e costi sanitari e di spesa per l’integrazione, si prosegue nella lettera.

Le uniche cose evidenti, dopo qualche mese dall’entrata in vigore del decreto, sono l’ulteriore precarizzazione dei migranti e la rottura di un modello integrativo, che possedeva sicuramente dei punti critici, ma che prendeva in carico il richiedente fin dall’inizio del suo percorso in Italia senza abbandonarlo a se stesso in una procedura lunga e confusa dopo un viaggio già abbastanza disumanizzante. Anche qui, gli eventi che sono seguiti al Decreto – si veda lo sgombero del Centro di Castelnovo – non lasciano molto spazio alla tutela del vulnerabile e dei diritti umani nel nome dei quali dovremmo muoverci.

³² Lettera al Parlamento da parte di Centro Astalli, Emergency, INTERSOS, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Medici contro la Tortura, Médecins du Monde, Medici per i Diritti Umani, Medici Senza Frontiere, 25/10/2018 – disponibile al link: <https://www.medicisenzafrontiere.it/wp-content/uploads/2018/10/Lettera-Decreto-Immigrazione-e-Sicurezza.pdf>

³³ Ibid.

2. Minori Stranieri Non Accompagnati e rete SPRAR metropolitana di Bologna

2.1. Minori Stranieri Non Accompagnati: definizione e presenza in Italia

Save the Children afferma che

The number of children living in a conflict zone has increased by more than 75 percent from the early 1990s when it was around 200 million, to more than 357 million children in 2016 – around 1 in 6 of the world’s children. 165 million of these children are affected by high intensity conflicts³⁴.

Non c'è quindi da stupirsi se si osserva un numero sempre crescente di minori che fuggono dai Paesi di origine. È necessario precisare che le guerre non sono l'unico motivo per cui una persona decide (più o meno coscientemente) di effettuare un pericolosissimo viaggio nel tentativo di trovare una possibilità di vita in un altro Paese – o in un'altra area dello stesso Paese (IDP, *internally displaced persons* o sfollati interni), per quanto la guerra stessa, la violenza e le conseguenze legate ai conflitti siano una delle principali cause. Uno dei mediatori intervistati ha affermato che una volta arrivati in Italia e inseriti in un centro di accoglienza - quindi in un percorso sicuro per quanto probabilmente breve - i minori hanno bisogno di un po' di tempo per abituarsi a vivere in un luogo stabile e sicuro e soprattutto in una città (e più in generale in uno Stato) in cui non sono gli scoppi delle bombe a scandire il tempo che passa. Risulta quindi molto chiaro come questi conflitti comportino delle conseguenze molto gravi su chi vive in aree di guerra: traumi psicologici e fisici dovuti a diversi eventi, talvolta anche all'essere stati obbligati a combattere nell'esercito in prima persona (bambini soldato). Oltre alla guerra, condizioni estreme legate al cambiamento climatico e a eventi atmosferici quali carestie o alluvioni ed estrema povertà sono ulteriori cause che spingono i migranti e nello specifico i minori a partire.

I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) sono un gruppo ben specifico di migranti, per natura vulnerabili tra i vulnerabili: non solo sono minorenni (minori di anni 18, come stabilito a livello normativo europeo e nazionale), ma arrivano anche da soli e senza alcuna figura adulta – genitoriale o non – che se ne prenda cura.

In Europa, le nazioni che nel 2017 hanno visto il numero maggiore di arrivi via mare di minori non accompagnati sono state Grecia, Italia, Spagna e Bulgaria. A dicembre 2018 più di 3.500 minori stranieri non accompagnati sono sbarcati sulle coste italiane, rappresentando il

³⁴ Save the Children, The war on children, 2018 – disponibile al link: <https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/war-children.pdf>

15% degli arrivi totali³⁵. Come si è potuto vedere dai dati forniti del capitolo precedente, nonostante il numero totale di arrivi via mare sia notevolmente diminuito nel corso degli ultimi anni, la percentuale di MSNA non accenna a calare mostrando, al contrario, un leggero aumento: nel caso dell'Italia si è passati da un 13% del 2017, al 15% dello scorso anno. Attualmente in Italia la maggioranza dei MSNA è di nazionalità albanese, che, a causa della vicinanza geografica dei due Paesi, non arrivano via mare. Le nazionalità principali dichiarate allo sbarco in Italia sono Tunisina (940), Eritrea (633), Guinea (251) e poi in ordine decrescente Iran, Pakistan, Sudan, Costa d'Avorio, Mali, Somalia e Nigeria³⁶. La maggior parte di questi ragazzi che arriva in Italia sono maschi tra i 16 e i 17 anni. Il Ministero del Lavoro italiano conta 10.787 minori non accompagnati presenti e censiti (specifica essenziale) di cui solo 787 sono femmine (il 7,3%)³⁷. Nella distribuzione per fasce d'età, il 60% ha 17 anni, il 25% circa ne ha 16, mentre i quindicenni sono l'8%. Se si scende con l'età e si osserva la fascia tra i 7 e i 14 anni si trova solo il 6% del totale, mentre i piccolissimi (tra 0 e 6 anni) rappresentano solamente lo 0,8%. Questi dati sono anche confermati dalle schede compilate dai mediatori durante le interviste: si trovano infatti a mediare nella quasi totalità dei casi con ragazzi tra i 15 e i 17 anni.

Si rende necessario osservare che i numeri appena citati non sono ripartiti equamente sul territorio nazionale: la Sicilia da sola accoglie il 38% di tutti i MSNA, seguita da Lombardia (8,1%), Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (7,3%), Lazio (7,1%). Le restanti regioni accolgono i minori in percentuali decrescenti dal 4,8% della Calabria fino allo 0,1% della Valle d'Aosta³⁸. Se la Sicilia si trova a dover gestire una percentuale molto alta di presenze, è dato sicuramente dalla sua posizione geografica – alcuni dei porti che registrano più sbarchi si trovano in questa regione – ma anche dal sistema attuale: la burocrazia e le tempistiche di identificazione e di spostamento in centri di accoglienza altri rispetto agli *hotspot* allungano notevolmente il tempo di permanenza in questa regione.

³⁵ UNHCR, Dashboard December 2018 – disponibile al link: <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67556>

³⁶ Ibid.

³⁷ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia.

Dati al 31 dicembre 2018– disponibile al link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-dicembre-2018-15012019.pdf>

³⁸ Ibid.

Una precisazione si rende necessaria: le stime appena fornite, come specificato, riguardano i minori non accompagnati presenti e censiti, senza tenere in conto i minori cosiddetti *irreperibili*.

Se possibile, alcuni minori non accompagnati corrono ancora più rischi degli altri. Secondo l'Atlante dei minori stranieri non accompagnati (2018)³⁹,

[...] È necessaria quindi un'attenzione particolare soprattutto per le ragazze, spesso vittime di violenze o a rischio di essere coinvolte nel circuito della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, e per le bambine e i bambini più piccoli, che sbarcano da soli nei porti italiani.

Inoltre,

[...] un'ulteriore categoria di minori soli particolarmente a rischio è rappresentata da coloro che, [...] si sono allontanati dalle strutture che li ospitavano e hanno deciso di proseguire da soli il loro viaggio o, peggio, di affidarsi a sfruttatori per i quali lavorare e guadagnare subito il denaro necessario per saldare i debiti contratti durante i mesi precedenti⁴⁰.

Questi minori che si allontanano, vengono segnalati alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il loro allontanamento viene registrato sul SIM (Sistema Informativo Minori) fino al compimento dei 18 anni o a un eventuale nuovo rintraccio del minore. Alcuni di loro scappano dai centri di accoglienza per terminare il percorso migratorio (si ricordi che come per gli adulti, anche per i minori l'Italia non è sempre la meta finale della migrazione) o per cercare rapidamente un lavoro – evitando la lentezza del sistema – per poter ripagare i debiti contratti durante il viaggio o per inviare i soldi alla famiglia rimasta nel Paese di origine che spesso li sottopone a una forte pressione psicologica; altri ancora invece finiscono in reti criminali per lo sfruttamento e diventano vittime di tratta⁴¹ – venendo a volte selezionati direttamente nei centri di accoglienza⁴².

³⁹ Save the Children, Atlante dei minori stranieri non accompagnati – Crescere lontano da casa, 2018. Disponibile al link: http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/atlante-minori-stranieri-non-accompagnati-italia_0.pdf

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Il vocabolario Treccani definisce la tratta di esseri umani: un'attività delittuosa consistente nel trasferire dal territorio di uno stato a quello di un altro stato, o in località diverse da quella di residenza, donne e minori per avviarli alla prostituzione, o comunque a scopo di lucro e sfruttamento. Disponibile al link: <http://www.treccani.it/vocabolario/tratta/>

⁴² Save the Children, Atlante dei minori stranieri non accompagnati – Crescere lontano da casa, 2018.

Nel presente elaborato ci si occuperà quindi dei minori non accompagnati presenti e censiti, poiché per forza di cose sono i beneficiari delle mediazioni che abbiamo preso in esame.

2.2. Quadro normativo internazionale

Fin dalla prima metà del Novecento, la tutela dei diritti dei minori è stata un punto focale della normativa internazionale seppur con qualche lacuna iniziale dovuta a una diversa impostazione della società e legata ad alcuni eventi storici specifici.

La prima testimonianza di una tutela dei diritti dei bambini si ha nel 1919 con la Convenzione sull'età minima adottata all'interno della Conferenza internazionale del lavoro. Lungi dall'essere completo – ponendo in questione un aspetto ben preciso della vita dei bambini del tempo – questo documento segna il primo passo verso la redazione della prima Dichiarazione dei diritti dei bambini, approvata nel 1924. Questo documento viene redatto e approvato nel post-guerra con l'intento garantire una tutela alle generazioni future, osservando la situazione di orfani e vedove al termine della Prima Guerra Mondiale. Tale Dichiarazione, che precede quella per i diritti dell'uomo di circa 20 anni, vede il bambino come un titolare passivo dei diritti di cui gode e inoltre si basa su un approccio assistenzialista volto alla soddisfazione e tutela dei bisogni materiali e affettivi del minore in questione. Un altro aspetto caratteristico di tale documento è il fatto che, invece di rivolgersi direttamente agli Stati – principali attori nella lotta per la tutela dei diritti, si rivolge genericamente all'umanità con un appello per far sì che si possano proteggere i minori.

Con la nascita dell'ONU e dell'UNICEF (Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l'Infanzia), si iniziano a muovere i primi passi verso un progetto di una Carta sui Diritti dei bambini che possa integrare la Dichiarazione dei diritti dell'uomo (1948) mettendo in evidenza i bisogno specifici degli interessati. Questo progetto diventa realtà nel 1959 con l'approvazione unanime della Dichiarazione dei diritti del fanciullo che mantiene lo scopo di quella del 1948 ma sostiene un riconoscimento specifico dei principi proposti e un impegno nella loro applicazione e diffusione. Tale documento risulta essere una sorta di statuto che richiama i principi evidenziati dai documenti precedenti (sia del 1924 che, appunto, del 1948) aggiungendo ulteriori dieci principi e altri diritti precedentemente non previsti (tra gli altri il divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un'età minima, il divieto di impiegare i bambini in attività che possano nuocere alla loro salute e al loro sviluppo mentale e fisico e il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali). Pur non essendo uno strumento

vincolante, la dichiarazione del 1959 gode di una forte autorevolezza morale e di un carattere profondamente innovativo dato dall'introduzioni di diversi principi che risultano essenziali ancora oggi; tra gli altri: il minore diventa un soggetto di diritti al pari di tutti gli altri, riconosce il principio di non discriminazione e di una tutela giuridica adeguata sia prima che dopo la nascita e infine sottolinea ulteriormente il divieto di qualsivoglia forma di sfruttamento a danno dei minori e sostiene un'educazione dei minori basata sui principi di comprensione, pace e tolleranza⁴³.

Il documento più recente in materia è la Convenzione adottata nel 1989 e approfondita nel paragrafo seguente (2.2.1.).

2.2.1. Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 1989

Nel 1989 viene poi adottata la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child, CRC*). Grazie a questo documento i minori di tutto il mondo - bambini e adolescenti - sono riconosciuti per la prima volta titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Da allora, tutti gli Stati del mondo (tranne gli Stati Uniti) si sono impegnati a rispettare e applicare i principi della convenzione: è stata ratificata da 196 Paesi. Per garantire la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali dei minori contenuti nel documento, è stato creato un meccanismo di controllo che prevede la presentazione di un rapporto periodico da parte degli Stati ad un comitato indipendente. La CRC è composta da 54 articoli a cui sono stati successivamente aggiunti tre Protocolli opzionali che affrontano tre tematiche molto specifiche: i bambini in guerra, lo sfruttamento sessuale e la procedura per i reclami. Si ritiene opportuno, per lo scopo stesso dell'elaborato, riportare i quattro principi fondamentali espressi dagli articoli della convenzione.

In primis, il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 2, secondo cui ogni Stato deve rispettare e garantire i diritti contenuti nel documento

[...] without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status⁴⁴.

Inoltre, la convenzione sancisce che gli Stati devono intraprendere delle misure adeguate per far sì che il minore non sia oggetto di discriminazioni o sanzioni motivate, appunto, “dalla

⁴³ Unicef Italia, Tappe storiche – disponibile al link: <https://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia.htm>

⁴⁴ Convention of the Rights of the Child, 1989 – disponibile al link: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari”⁴⁵.

Il secondo principio fondamentale è quello del *best interest* del minore, ovvero l’interesse superiore. Qualsiasi iniziativa, legge, provvedimento o attività deve avere come focus principale la garanzia che per il bambino o l’adolescente che il suo interesse sia sempre messo al primo posto tra le priorità (art. 3).

In seguito, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del fanciullo (art. 6).

Il quarto e ultimo principio fondamentale è sancito dall’articolo 12 ed è di fondamentale importanza: il minore ha il diritto di essere ascoltato in qualsivoglia processo decisionale che lo veda coinvolto. Dall’altra parte, però, è preciso dovere degli adulti che si occupano della decisione stessa, tenere in considerazione le opinioni dei minori.

Questa convenzione, che rappresenta il documento più recente ed esaustivo in materia (completo dei protocolli successivi), è stata ratificata dall’Italia nel 1991 con la legge 196.

Un altro testo di riferimento in materia è la Risoluzione Europea sui minori non accompagnati (97/C221/03) che esplicita le modalità e le garanzie per la tutela dei minori non accompagnati, in cui nell’articolo 4 si trova ben esplicitato il ricorso alle eventuali procedure di determinazione dell’età del minore (*age assessment*), elemento fondamentale della questione.

Di particolare interesse e importanza per quanto riguarda il percorso generale di un MSNA al suo arrivo in Italia, la Direttiva Procedure (2013/32/EU) all’articolo 25 fornisce le linee guida per la cura dei minori durante la loro permanenza in uno Stato dell’Unione.

2.3. Il principio dell’*age assessment*

Per la definizione del Minore Straniero Non Accompagnato, si osservi come l’IOM definisce l’*unaccompanied child* (minore non accompagnato):

Persons under the age of majority in a country other than that of their nationality who are not accompanied by a parent, guardian, or other adult who by law or custom is responsible for them⁴⁶.

⁴⁵ Convenzione sui diritti dell’infanzia, traduzione italiana pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991 – disponibile al link: https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf

⁴⁶ IOM, Migration glossary 2nd edition, International Migration Law n°25 – disponibile al link: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf

Questa definizione è condivisa dalle varie autorità nazionali e internazionali – per quanto con diciture leggermente differenti in forma, ma non in contenuto – e rappresenta quindi la base da cui prendere le mosse per intraprendere delle misure opportune nei confronti di questi beneficiari speciali.

Nella risoluzione del Consiglio europeo del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati (97/C 221/03) all'articolo 4, comma 3a e 3b si dice che

(a) In principle, an unaccompanied asylum-seeker claiming to be a minor must produce evidence of his age. (b) If such evidence is not available or *serious doubt* persists, Member States may carry out an assessment of the age of an asylum-seeker. Age assessment should be carried out objectively. For such purposes, Member States may have a medical age-test carried out by qualified medical personnel, with the consent of the minor, a specially appointed adult representative or institution⁴⁷.

A questo punto, però, si inserisce una questione di fondamentale importanza: come si può stabilire l'età di una persona? Molto spesso chi sbarca – e in particolare i bambini – non possiede documenti che possano attestare oggettivamente la data di nascita della persona in esame, inoltre, come afferma l'EASO, “some individuals may produce documents, however the authenticity of these may be questioned and/or they may not be considered as sufficient proof of age”⁴⁸. Innanzitutto, è essenziale affermare che questa procedura di attribuzione dell'età deve essere intrapresa solo qualora si pongano *seri dubbi* su questo aspetto:

Whilst there is not currently a common interpretation of what is meant by ‘serious doubts’, it is clear that age assessment should not be a standard or routine practice. Also, the directive of the European Parliament and of the Council [...] provides that **before proceeding to medical examinations, consideration must first be given to general statements and other relevant indications**. So it could be interpreted that only where no evidence exists, or available evidence does not support the assertion that the individual is a child, should an age assessment be undertaken. This should be **applicable in cases, both where a claim to be adult or a child is doubted**⁴⁹ (*grassetto mio*).

Come si osserva da queste ultime affermazioni dell'EASO è di vitale importanza riconoscere la reale età della persona per far sì che i minori non siano inseriti in strutture non consone o insieme agli adulti, o viceversa.

Di altrettanta importanza, risulta essere anche la necessità di ottenere un consenso informato riguardo alla procedura prima di cominciare gli esami. Tale documento deve essere

⁴⁷ Council Resolution of 26 June 1997 on unaccompanied minors who are nationals of third countries (97/C 221/03) - disponibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31997Y0719%2802%29>

⁴⁸ EASO, age assessment practice in Europe, December 2013, p. 12 – disponibile al link: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe1.pdf>

⁴⁹ Ibid. p. 13.

firmato da parte del diretto interessato e/o del suo diretto rappresentante (elemento fortemente consigliato dalla *European union Agency for Fundamental Rights*⁵⁰). Le informazioni devono essere fornite gratuitamente, in una lingua compresa dal beneficiario e, nel caso di un interlocutore minore, devono essere spiegate in un linguaggio comprensibile per il ragazzo o il bambino. In questa sede, dovrà essere spiegato il metodo di indagine, le possibili conseguenze sia del risultato dell'esame che dell'eventuale rifiuto da parte del minore relativo all'effettuazione dell'esame medico⁵¹.

Inoltre,

[...] many other rights and responsibilities are associated with legal age limits. [...] identification of 'age' will facilitate better their integration process. [...] Age assessment is therefore required to help children realise their right to this aspect of identity. In practice, children acquire rights, have concessions withdrawn, and obligations placed upon them at various ages, even before attaining 18 years⁵².

In conclusione, la procedura per la determinazione dell'età di un minore deve essere scelta come strada percorribile solo qualora nonostante l'impossibilità da parte del ragazzo di produrre le prove della sua età anagrafica, permangano seri dubbi sulla veridicità delle informazioni dichiarate e non può e non deve essere lo standard. Infatti, l'EASO continua sottolineando come

Age assessment should not take place where there are no reasonable grounds for doubting the claim; as such it should not be undertaken as routine practice. However, in cases where it is accepted that an individual is a child, but their age is unknown, it may also be appropriate to undertake age assessment⁵³.

Il principio dell'*age assessment* è quindi essenziale per stabilire l'età di un "presunto" minore, in particolare quando risulta dubbia l'età o qualora, una volta accertato che si parli di un minore, sia necessario stabilire l'età precisa per poter fornire i servizi e l'assistenza adeguata.

Per concludere, in caso di rifiuto del minore non accompagnato di sottoporsi agli esami medici per l'identificazione dell'età anagrafica, l'EASO afferma che questo non deve essere un elemento a sfavore del minore che ha presentato richiesta di asilo nel vedersi riconosciuto lo status. Infatti, da parte delle autorità,

Before taking any decisions on this point, consideration should be given as to the reasons and justifications for refusing to undergo an assessment⁵⁴.

⁵⁰ European union Agency for Fundamental Rights, Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures. Minimum age requirements concerning children's rights in the EU, 2018, pag. 7 – disponibile al link: <https://fra.europa.eu/en/publication/2018/minimum-age-asylum>

⁵¹ Ibid. p. 20.

⁵² Ibid. p. 13.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid. p. 18.

Qualora si ritenga necessario procedere con gli esami per stabilire l'età del minore in questione, è sempre fondamentale tenere come priorità l'*interesse superiore* del minore e di conseguenza della scelta del metodo più opportuno⁵⁵. Nonostante una particolare attenzione sia necessaria nella scelta del metodo più adeguato, nessun metodo di determinazione dell'età è risultato in grado di identificare con certezza l'età precisa dell'esaminato e per questo è possibile lasciare il beneficio del dubbio al candidato, ad esempio qualora permangano alcuni dubbi riguardo all'età della persona: in tal caso, questa dovrà essere considerata minore e trattata da tale⁵⁶. Oltre al beneficio del dubbio, una volta terminata la procedura e fornita l'età che risulta dall'esame medico, è necessario includere nel referto un margine di errore di più o meno 2 anni.

I metodi si dividono in due grandi categorie: medici e non medici, in base alla tipologia di esame necessaria. Per questioni di spazio, non è possibile redigere un elenco esaustivo e dettagliato dei differenti esami e del loro svolgimento ma si fornirà un quadro generale delle tipologie di esami incluse nelle categorie elencate precedentemente e più utilizzate (per una spiegazione dettagliata delle diverse tipologie di analisi e dei relativi aspetti positivi e negativi, si rimanda alla seconda edizione della *Practical Guide on Age Assessment* dell'EASO, 2018⁵⁷).

Tra le procedure non mediche si possono trovare: una ulteriore valutazione delle prove fornite dal minore, poiché anche se non vi sono presenti espliciti riferimenti all'età anagrafica del minore, vi possono essere informazioni parallele che permettono di risalire a questo dato (certificati vaccinali o scolastici tra gli altri documenti); un colloquio con il minore per cercare di ripercorrere cronologicamente gli eventi vissuti (ad esempio tramite domande "prima e dopo" e altre relative a eventi specifici dell'area geografica di provenienza) che viene condotto da un funzionario che si occupa di migrazione e possibilmente con esperienza nella relazione con i bambini; ben diversa è, invece, la valutazione psico-sociale volta ad indagare la maturità mentale e condotta da esperti in psicologia o assistenti sociali.

I metodi classificati come "medici" includono l'osservazione dentale, che non prevede l'uso di raggi X e viene effettuata da un dentista adeguatamente formato; la risonanza magnetica (non prevede l'uso di radiazioni) per osservare lo sviluppo degli organi, dei tessuti e di altre strutture interne; valutazione tramite ultrasuoni di strutture ossee e tessuti interni (questa tecnica non può essere ancora utilizzata poiché non permette di visualizzare tutte le tappe di crescita); valutazione dello sviluppo fisico tramite la comparazione di alcuni valori specifici quali peso,

⁵⁵ Ibid. p. 16.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Disponibile al link: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf>

altezza tra gli altri con un insieme di valori di riferimento – a questa valutazione si può aggiungere l’osservazione della maturità sessuale del minore (che non comporti una nudità del minore durante l’esame o un esame dei genitali). Tra gli esami medici che comportano l’uso di radiazioni si annoverano i raggi X, spesso utilizzati per valutare il processo di crescita e fusione delle ossa (soprattutto nell’osservazione di polso, clavicola, ossa dentali e pelviche).

Dall’indagine condotta dall’EASO⁵⁸, emerge che

Among medical examinations, the carpal X-ray is the method most used by EU+ states. 23 respondents confirmed its use in their territory.

Secondly, the dental X-ray is also quite common among the respondents, with 19 positive replies.

Thirdly, 12 EU+ states use the collar bone X-ray.

Finally, three EU+ states added the pelvic bone X-ray as an alternative method to be used occasionally in the process.

Un punto essenziale delle procedure di valutazione dell’età è che, per quanti i metodi sopra citati siano comuni a molto degli Stati dell’unione, non è condiviso universalmente il criterio di scelta dei diversi esami e l’ordine in cui effettuarli, perciò tali procedure rimangono per la maggior parte determinate dalla legislazione nazionale con evoluzioni che seguono il percorso della giurisprudenza nazionale⁵⁹.

2.4. Quadro normativo nazionale: la legge Zampa e il Decreto Sicurezza

2.4.1. La legge Zampa (L. 47/2017)

Prima dell’approvazione della cosiddetta legge Zampa (L. 47/2017), nodo di svolta nell’ordinamento giuridico specifico relativo ai MSNA, in Italia non esisteva alcuna normativa specifica in materia. Le decisioni venivano prese sulla base di normative nazionali e sopranazionali volte alla tutela dei diritti dei minori in generale. Inoltre, il principio sancito all’articolo 3 della Convenzione (interesse superiore del minore) è considerato un cardine anche nell’ordinamento italiano, dimostrandosi essere un criterio di riferimento per il superamento di eventuali difficoltà interpretative delle singole norme.

Grazie alla Convenzione di New York, i diritti e i doveri dei minori sono estesi anche ai minori non accompagnati che giungono in Italia in maniera irregolare.

⁵⁸ Ibid. p. 58.

⁵⁹ Ibid. p. 56.

Di seguito, si fornirà un quadro generale delle principali novità introdotte dalla legge 47/2017. La cosiddetta legge Zampa, dal nome della senatrice prima firmataria del testo, oltre a essere la prima normativa specifica in materia, rappresenta un passo avanti molto importante per la tutela e l'inserimento dei minori non accompagnati in un sistema che si cerca di rendere più integrato e inclusivo. Il Tavolo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati sull'attuazione della L. 47/2017⁶⁰ del 7 novembre 2017 espone alcune osservazioni e raccomandazioni a proposito della suddetta legge.

In primo luogo, la legge modifica le precedenti disposizioni del TU sull'immigrazione del 1998 e introduce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera per i MSNA, senza alcuna eccezione e apporta delle nuove misure per la creazione di un sistema di accoglienza organico e specifico: una volta che il minore arriva in Italia (anche in maniera irregolare), viene accolto in strutture di prima accoglienza a loro dedicate (art. 4 comma 1a) per un periodo massimo di 30 giorni durante il devono essere svolte anche le operazioni di identificazione – periodo di tempo dimezzato rispetto al testo precedente. Tali operazioni, che a oggi devono obbligatoriamente durare massimo dieci giorni, mentre prima di questa legge venivano effettuate senza un criterio univoco, includono anche l'eventuale esame per la valutazione dell'età anagrafica del minore (si veda paragrafo 2.3). Di particolare interesse per questa ricerca è l'esplicitazione della necessaria presenza di un mediatore culturale al fianco del minore che lo accompagni durante tutte le fasi dell'identificazione e delle procedure di accertamento dell'età.

Il Tavolo di lavoro sottolinea l'importanza di regole di attuazione che dettagliano la procedura da seguire e i criteri relativi alla fondatezza del dubbio relativo all'età secondo standard universali per rendere le pratiche omogenee e non soggette alla discrezionalità delle singole autorità.

Nell'articolo 9 si istituisce il Sistema Informativo Minori non accompagnati (SIM), facente capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Consiste in una banca dati nazionale per monitorare e censire la presenza dei minori sul territorio nazionale in cui inserire i dati anagrafici e personali del minore.

Durante le procedure di identificazione, e quindi nelle strutture di prima accoglienza, si svolgono i primi colloqui con i minori. Questi devono essere volti anche alla creazione della

⁶⁰ Osservazioni e raccomandazioni del Tavolo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati sull'attuazione della L. 47/2017 - Disponibile al link: <http://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2017-11/Minori%20stranieri%20non%20accompagnati.pdf>

cartella sociale in cui verranno successivamente inseriti tutti i dati e gli elementi che risultano dai diversi colloqui; la cartella mira a tenere insieme le informazioni col fine di trovare una “soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato” (art. 9 comma 2). Già dal primissimo colloquio con il minore, oltre all’apertura della cartella sociale, si rende necessaria un’indagine relativa alla possibilità di un ricongiungimento familiare per il minore. Quest’ultimo ha infatti diritto all’unità familiare: se la famiglia si trova nel Paese di origine o in un Paese terzo e non sussistono motivi di pericolo, si effettua un rimpatrio assistito del minore (art. 8); qualora, invece, la famiglia si trovi in Italia, al minore viene fornito un permesso di soggiorno per motivi familiari; infine, se il minore risulta essere solo e senza riferimenti neanche in Paesi diversi dall’Italia, gli viene concesso un permesso per minore età che permette l’inclusione nel sistema di tutela, l’iscrizione al sistema sanitario nazionale e l’inserimento in un percorso formativo. I primi colloqui successivi all’arrivo in Italia risultano essere essenziali per il prosieguo del percorso del minore: da questi infatti si dovrebbe venire a conoscenza dell’eventuale possibilità di un ricongiungimento familiare e dell’eventuale appartenenza a categorie particolari, quali sono i minori vittime di tratta. Questi ultimi hanno diritto ad un’assistenza e ad una tutela maggiore, nonché all’inserimento in strutture specifiche per i loro bisogni.

Il Tavolo di lavoro esprime alcune osservazioni riguardo al SIM e alla cartella sociale del minore. In particolare si raccomanda di rendere la cartella il punto centrale del processo decisionale che mira a tenere l’interesse superiore del minore come orizzonte cardine. Inoltre, il Tavolo di lavoro si raccomanda di operare una condivisione delle informazioni tra prima e seconda accoglienza, aggiornando tempestivamente il SIM e trasmettendo la cartella sociale alle varie strutture che accoglieranno il minore (sottolinea anche la necessità di esplicitare quali sono gli elementi essenziali e chi ne è responsabile). Risulta essenziale garantire un raccordo tra il Sistema e la cartella per monitorare al meglio la situazione specifica del caso.

Una volta terminata la permanenza nelle strutture di prima accoglienza, il minore deve essere trasferito in altre strutture, dette di seconda accoglienza, sempre a loro dedicate. La legge Zampa introduce la possibilità di preferire dove possibile l’affidamento familiare dei minori in famiglie adeguatamente formate (art. 7), rispetto all’inserimento in strutture di accoglienza.

Tuttavia, l’affidamento rimane un’opzione a carattere facoltativo e di conseguenza rimesso alla discrezionalità degli enti. Altrettanto essenziale è l’accompagnamento a tutto tondo della

famiglia affidataria: è fondamentale fornire loro un supporto pre e post affidamento. Stessa attenzione deve essere rivolta al minore⁶¹.

Prima di questa legge, i minori rimanevano negli *hotspot* (centri di smistamento e identificazione) invece che in strutture di prima accoglienza a loro dedicate e che potessero rispondere ai loro bisogni specifici. Questi centri sono comuni a tutti i migranti, senza differenza di età o genere, e, come già specificato nel paragrafo relativo all'*age assessment*, i minori hanno esigenze molto diverse da quelle degli adulti e hanno chiaramente bisogno di luoghi più protetti e destinati a persone appartenenti (almeno) alla loro stessa fascia di età. Una volta terminato il periodo di permanenza negli *hotspot*, a causa della mancanza di posti disponibili nel sistema SPRAR, i minori venivano spesso trasferiti in Centri per l'Accoglienza Straordinaria (CAS) e non in strutture idonee alla tipologia specifica di utente. I CAS, per natura e definizione, sono realtà emergenziali inizialmente pensate per sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie o in servizi equivalenti. A oggi, purtroppo e nonostante gli sforzi, rappresentano una modalità di accoglienza quasi ordinaria⁶². Inoltre, a causa del Decreto Sicurezza queste strutture diventeranno sempre più affollate poiché tutti i richiedenti asilo, che ora sono inseriti in strutture di seconda accoglienza e progetti di integrazione del sistema SPRAR, saranno obbligatoriamente trasferiti in questi centri (si veda paragrafo 1.4.2). Risulta quindi quasi superfluo affermare che i CAS non potevano (e non possono tutt'ora) essere una soluzione possibile per il trasferimento dei minori non accompagnati, essendo oltretutto strutture con un grande sovraffollamento e standard qualitativi piuttosto bassi.

Una delle maggiori novità introdotte dalla legge Zampa è la possibilità per i privati cittadini di diventare tutori volontari di MSNA. Prima del 2017, questa funzione veniva svolta dai funzionari di rappresentanza del comune di accoglienza del minore, ma dall'entrata in vigore di questa legge qualsiasi cittadino che corrisponda ai criteri esplicitati nei bandi (pubblicati nelle diverse regioni) può svolgere questo ruolo. L'obiettivo non è quello di fornire un mero sostegno legale o amministrativo ai minori, ma anzi, il vero primo ruolo del tutore è quello di "genitore sociale" come viene definito dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza⁶³ e come tale la priorità deve essere data alla relazione affettiva con il minore per poter svolgere

⁶¹ Ibid. p. 4.

⁶² Open Migration, Glossario, "Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS)" – disponibile al link: <https://openmigration.org/glossary-term/centri-di-accoglienza-straordinaria-cas/>

⁶³ Tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, Assemblea Emilia Romagna – disponibile al link: <https://www.assemblea.emr.it/garanti/i-garanti/infanzia/attivita/fragilita-sociali/tutori>

al meglio i suoi compiti e accompagnarlo nel percorso educativo e adempiere ai suoi doveri di tutore⁶⁴.

Per maggiore chiarezza su questa figura, si riporta la spiegazione che l'UNHCR e il Ministero dell'Interno forniscono nella Guida per Minori Stranieri Non Accompagnati⁶⁵ rivolta direttamente agli interessati:

Chi è il tuo tutore? Un adulto responsabile per te che ti accompagna nel tuo percorso in Italia. È il giudice che nominerà questa persona se i tuoi genitori non si possono prendere cura di te. Questa nomina potrebbe richiedere un po' di tempo durante il quale sarà il responsabile della struttura dove vivi a svolgere questo ruolo. Con lui potrai parlare delle decisioni più importanti che ti riguardano e con lui potrai decidere se presentare o meno richiesta di protezione internazionale.

Come si osserva da questa definizione, nell'attesa che il giudice identifichi il tutore volontario, al minore viene assegnato un tutore provvisorio che coincide con la figura del responsabile della struttura ospitante. Con lui, il minore inizierà il percorso per la presentazione della domanda di protezione internazionale, qualora fosse necessaria.

Secondo le raccomandazioni del Tavolo di lavoro, una profonda attenzione deve essere tenuta nei confronti di questa figura. Infatti,

E' importante che le norme e le misure di attuazione abbiano sempre presente la specifica funzione del tutore, distinta da quella dell'affidatario, il quale invece si occupa dell'accoglienza del minore e viene nominato con diversa e separata procedura (p. 3).

Anche qui, come per l'affidatario, è necessario accompagnare il tutore non solo da un punto di vista giuridico-amministrativo nell'espletamento delle sue funzioni, ma anche e soprattutto psico-sociale per permettere un percorso di tutela del minore adeguato.

La legge introduce diverse novità anche in merito ad altri aspetti quali il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e per minore età – come già spiegato precedentemente. Un'ulteriore raccomandazione riguarda la possibilità di prolungare la permanenza in affidamento ai servizi sociali oltre al compimento dei 18 anni (art. 13).

⁶⁴ Per ulteriori informazioni riguardo al ruolo del tutore volontario e ai requisiti per diventarlo, si rimanda al sito del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (Come diventare tutori volontari - <https://www.garanteinfanzia.org/content/come-diventare-tutore-volontario>) e alla Guida per tutori volontari redatta da Save the Children (Guida per i tutori volontari dei Minori Stranieri Non Accompagnati - https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/guida-i-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-accompagnati_0.pdf).

⁶⁵ Ministero dell'Interno e UNHCR, Guida per Minori Stranieri Non Accompagnati – disponibile al link: https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/06/UNHCR_poster_definitivi_bassa.pdf

In linea generale, è necessario prevedere norme attuative che vadano a chiarire diversi aspetti ben sottolineati dal Tavolo di lavoro e qui solo parzialmente elencati. Per un elenco esaustivo si rimanda al documento integrale.

2.4.1.1. Luci e ombre dell’attuazione della legge Zampa

Dopo un anno dalla sua attuazione, l’Atlante dei minori stranieri non accompagnati del 2018 (Save the Children)⁶⁶ definisce il sistema di accoglienza per MSNA proposto dalla legge Zampa come una “casa in costruzione”:

La nuova normativa ha gettato ottime fondamenta, definendo il panorama di diritti e garanzie previsti per i minori migranti soli e attribuendo precisi compiti agli attori, istituzionali e non, chiamati ad attuarli [...]. Un architrave di regole e responsabilità che, una volta completato da una piena attuazione, fornirà ai minori migranti una tutela organica, favorendo un percorso solido di inclusione nella società.

L’attuazione non si è svolta in modo omogeneo e uniforme sul territorio e in particolare per quanto riguarda le varie novità introdotte dalla normativa stessa. La figura del tutore è infatti l’aspetto della normativa che ha avuto uno slancio maggiore: ad aprile 2018 si contavano più di 4000 domande presentate in risposta ai bandi nelle diverse regioni. Come esplicitato dalla guida dell’autorità Garante, ci sarà poi una selezione e una formazione specifica; successivamente il Tribunale per i Minorenni competente procede all’abbinamento tra tutore e minore sulla base di criteri ben chiari (tra gli altri età, lingue parlate e situazione familiare) per poter gettare delle solide basi per una relazione di *genitorialità sociale* e non di mera assistenza giuridico-amministrativa, appunto.

Anche riguardo all’accertamento dell’età del minori vi sono notevoli differenze nell’attuazione della legge a seconda del territorio. Secondo Save the Children, infatti, se in linea generale questa normativa ha rivoluzionato le pratiche di *age assessment* mettendo un ordine in quello che prima era un caos gestito dalla discrezionalità dei singoli enti coinvolti, rimane il fatto che in alcune aree – seppur a forte presenza di MSNA – non vengano attuate le principali nuove tutele previste, prima fra tutte, in caso di persistente dubbio sull’età del minore, nonostante le prove fornite e/o gli esami effettuati, questo venga comunque considerato minore e inserito in un apposito percorso di accoglienza (secondo l’Atlante, Torino e Roma rimangono ancora ancorate a prassi lontane da ciò che è previsto dalla legge Zampa, mentre in molte città

⁶⁶ Save the Children, Atlante dei Minori Stranieri Non Accompagnati, 2018, p. 154 – disponibile al link: https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/atlante-minori-stranieri-non-accompagnati-italia_0.pdf

del sud Italia le prassi si sono adeguate alle richieste della legge)⁶⁷. Un altro aspetto in cui l'attuazione risulta ancora piuttosto altalenante è la necessaria multidisciplinarietà delle procedure di accertamento dell'età. In alcune province l'esclusivo esame radiologico del polso non viene più ritenuto sufficiente e valido per il buon esito della procedura, o sono stati stipulati protocolli specifici che prevedono un'equipe multidisciplinare a capo di tali procedure in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa del 2017: tutto questo dovrebbe avere il fine ultimo di superare definitivamente il ricorso esclusivo ad esami medici quali la radiografia del polso (prassi più comune come evidenziato precedentemente) e dell'arcata dentale⁶⁸.

La presentazione della domanda di protezione internazionale – presentata da molti giovani a ragione di ciò che hanno subito durante il viaggio e viste le difficoltà burocratiche legate al permesso di soggiorno per minore età – viene spesso accettata alla presenza del responsabile della struttura di accoglienza (tutore provvisorio) per quanto rimangano ancora non uniforme l'applicazione di questo aspetto: alcuni enti continuano, però, a richiedere la necessaria presenza del tutore per la formalizzazione della domanda⁶⁹.

Se questi aspetti hanno subito un considerevole impulso, seppur con differenze a livello territoriale, altre innovazioni previste dalla normativa non hanno sperimentato lo stesso percorso: risulta infatti piuttosto carente il coinvolgimento dei Tribunali per i minorenni nelle procedure; riguardo ai permessi di soggiorno, invece, alcune province continuano a chiedere i documenti di identità dei minori per l'ottenimento del permesso di soggiorno per minore età nonostante le indicazioni fornite da una Circolare del Ministero dell'Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza) del 24/03/2017⁷⁰ che chiariva ed esplicitava ulteriormente le regole per il rilascio di tale permesso, secondo cui:

[...] ai fini del rilascio, da parte di codeste Questure, del prescritto *permesso di soggiorno per minore età* si debba prescindere dall'esibizione del passaporto o di altri documento equipollente, qualora essi non siano nella immediata disponibilità, in analogia agli espliciti casi di deroga individuati dal legislatore, anche per persone maggiorenni.

La prassi più seguita per il diritto all'istruzione di coloro che hanno più di quindici anni sembra l'inserimento nei CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) per l'ottenimento della

⁶⁷ Ibid. p. 155

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid. p. 156

⁷⁰ Circolare del Ministero dell'Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza) del 24/03/2017 – disponibile al link: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/11/2017_3_24_Interno_10337_minore_eta.pdf

licenza media; per coloro che sono al di sotto di questa soglia di età, invece, si tende a inserire i ragazzi nella scuola pubblica.

Nell'ambito del diritto alla salute dei minori, si prospetta una situazione se possibile ancora meno uniforme e caratterizzata da un ritardo generale nell'attuazione. L'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale è ammessa dopo il rilascio del permesso di soggiorno spesso per motivi principalmente burocratici come l'impossibilità di ottenere il codice fiscale prima del permesso. In questo periodo, i minori sono in possesso del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) previsto per i migranti irregolari. Questo comporta che i minori rimangano sospesi in un limbo, senza la possibilità di accedere all'assistenza sanitaria necessaria per un ragazzo di quell'età⁷¹.

Gli ultimi aspetti su cui si registra una carenza e un ritardo nell'attuazione sono la seconda accoglienza nel sistema SPRAR e la ripartizione dei minori sul territorio italiano. Quest'ultimo aspetto, già segnalato precedentemente nell'elaborato, influisce in maniera importante sulle capacità di accoglienza e gestione del fenomeno, si pensi al caso della Sicilia che da sola ospita quasi il 40% della totalità di MSNA presenti sul territorio italiano. Contrariamente a quanto dettato dalla legge, si osserva una permanenza superiore ai 30 giorni dei centri di prima accoglienza e, inoltre, l'accesso alla seconda accoglienza nel sistema SPRAR coinvolge ancora una percentuale troppo minoritaria dei ragazzi e delle ragazze⁷².

Se, come affermato all'inizio del paragrafo, si considera il nuovo sistema previsto dalla legge Zampa come una casa in costruzione dotata di buone fondamenta, si osserva che a un anno dall'approvazione mancano gli elementi portanti per proseguire la costruzione: la mancanza di regolamenti di attuazione (previsti già nello stesso testo della legge) mette in seria difficoltà la possibilità di creare un sistema inclusivo basato su un'accoglienza olistica del minore nel rispetto e nella tutela delle sue più specifiche necessità⁷³.

2.4.2. Il Decreto Sicurezza: che futuro per i MSNA?

Dopo l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza diverse autorità che operano nel campo della tutela dei minori soli hanno espresso la loro preoccupazione per i cambiamenti introdotti dalla nuova legge.

⁷¹ Save the Children, Atlante dei Minori Stranieri Non Accompagnati, 2018, p. 156

⁷² Ibid. p. 157

⁷³ Ibid.

In particolare, queste preoccupazioni riguardano la detenzione negli *hotspot*, l'accompagnamento dei neomaggiorenni verso l'autonomia e i relativi permessi. La garante per i diritti dell'infanzia, Filomena Albano, ha formulato una richiesta di modifica della norma per far sì che sia tenuta in considerazione anche il gruppo di persone che rientra nella definizione di Minore Straniero Non Accompagnato.

Nella proposta di modifica, si chiede di mantenere in vigore le disposizioni previste dalla legge Zampa, evitando la reclusione dei minori e dei neomaggiorenni negli *hotspot* alle frontiere e il rilascio del permesso di soggiorno per minore età a coloro che non presentano domanda di protezione internazionale. Un altro profondo timore riguarda la tutela di coloro che raggiungono la maggiore età: secondo la legge Zampa, infatti, è possibile accompagnare il neo diciottenne fino ai 21 anni per un progressivo raggiungimento dell'autonomia; a sostegno della richiesta, la Albano sottolinea che “non si diventa maggiorenni in un giorno” e si rischia di interrompere percorsi di inclusione già avviati sia nel mondo della formazione e del lavoro. Tutto questo non può avvenire senza conseguenza negative sui beneficiari del sistema.

2.5. Il sistema SPRAR nazionale, la rete SPRAR metropolitana di Bologna e i MSNA

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nasce nel 2002 con l'approvazione della legge 189 a seguito del protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno, l'ANCI (Associazione dei Comuni Italiani) e l'UNHCR volto alla creazione di un Programma Nazionale di Asilo.

I progetti di accoglienza per i richiedenti asilo, i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria sono finanziati, nel limite delle risorse disponibili, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo seguito della partecipazione ai bandi pubblici. I progetti di accoglienza integrata (seconda accoglienza) vengono proposti e realizzati da enti locali di diverso genere per poter garantire una copertura il più possibile capillare del territorio e decentrare gli interventi. Essenziale è il fatto che si realizzino progetti di accoglienza integrata: si mira, infatti, all'obiettivo ultimo che è la creazione di un sistema che integri i nuovi arrivati e non li marginalizzi rendendo ancora più precaria la loro situazione, assistendoli nell'inserimento nella nuova società o accompagnandoli nel terminare il loro percorso migratorio e raggiungere altri membri della famiglia accolti in altri Paesi. Questi progetti non soddisfano solo bisogno fondamentali (vitto e alloggio) ma propongono anche percorsi e attività di accompagnamento sociale – conoscenza del territorio, accesso ai servizi locali e all'assistenza socio-sanitaria –, supporto nell'apprendimento della lingua italiana – con diversificazione di intervento a seconda

dell'età e delle specificità del beneficiario – e affiancamento nelle procedure legali per la domanda di protezione internazionale oltre alla spiegazione di diritti e doveri di cui il richiedente diventa titolare. Ecco perché si tende a parlare di modello SPRAR: si cerca di creare progetti sostenibili che permettano a ciascun individuo di diventare autonomo al pari di qualsiasi cittadino italiano. L'ASP di Bologna sostiene che:

Tutto ciò che viene costruito deve avere una sua sostenibilità, deve tenere conto delle potenzialità della persona ma anche dei limiti; bisogna creare/ricercare le condizioni individuali perché vengano mantenute le proprie conquiste e possano essere implementate secondo le proprie possibilità, evitando fallimenti che andrebbero a configurarsi come ulteriori perdite nella vita della persona⁷⁴.

Ancora una volta si evidenzia la necessità di pensare a soluzioni funzionanti sul lungo termine, sostenibili (nell'accezione di ASP), funzionali, concrete e – soprattutto – personalizzate.

A livello italiano al 31 gennaio 2019 si contano un totale di 35650 posti finanziati e disponibili così ripartiti: 31216 sono ordinari, 3730 per minori non accompagnati (compresi 413 posti FAMI⁷⁵) e 704 riservati a persone con disagio mentale o disabilità. Il Servizio Centrale è il cuore della rete che individua il progetto più idoneo al candidato per conto del quale è pervenuta la richiesta.

Come si può osservare dalla tabella [Tabella 1], i posti totali sono ripartiti nelle diverse regioni italiane ed è immediato notare come i numeri precedentemente riportati riguardo all'accoglienza dei MSNA nelle diverse regioni siano rispecchiati anche dalla quantità di posti resi disponibili dalla rete SPRAR.

⁷⁴ L'ASP Città di Bologna e il progetto SPRAR – disponibile al link: <http://www.aspbologna.it/notizie-protezioni-internazionali/servizi-erogati/protezioni-internazionali/l-asp-citta-di-bologna-ed-il-progetto-sprar>

⁷⁵ I posti FAMI sono finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014/2020.

REGIONE	TOTALE (con posti aggiuntivi)	di cui per Disagio Mentale o disabilità fisica	di cui Minori* non accompagnati	numero Enti locali titolari di progetto	numero progetti
ABRUZZO	746	0	92	14	17
BASILICATA	660	10	122	19	24
CALABRIA	3.537	87	414	109	123
CAMPANIA	2.883	0	209	86	89
EMILIA ROMAGNA	3.038	73	540	23	35
FRIULI VENEZIA GIULIA	429	20	70	12	12
LAZIO	4.467	35	71	48	55
LIGURIA	1.021	0	87	26	27
LOMBARDIA	2.422	13	281	56	65
MARCHE	1.325	13	72	22	26
MOLISE	1.028	0	101	30	33
PIEMONTE	1.986	26	92	37	40
PUGLIA	3.445	169	371	92	112
SARDEGNA	400	0	32	17	17
SICILIA	4.756	209	829	82	112
TOSCANA	1.837	43	184	29	36
TRENTINO ALTO ADIGE	392	0	37	8	9
UMBRIA	469	6	63	14	17
VALLE D'AOSTA	25	0	0	1	1
VENETO	784	0	63	21	25
TOTALI	35.650	704	3.730	746	875

*Comprensivi di 413 posti finanziati dai FAMI in 24 progetti

Tabella 1: Posti del sistema SPRAR suddivisi per regione, dati aggiornati a gennaio 2019⁷⁶.

Come si osserva dalla tabella, la Sicilia rimane la prima regione per numero di posti SPRAR per MSNA (829), seguita da Emilia Romagna (540), Calabria (414), Puglia (371) e Lombardia (281). I numeri variano notevolmente da regione a regione e rispecchiano solo parzialmente la percentuale di minori non accompagnati (si veda paragrafo 2.1): la Valle d'Aosta si conferma comunque la regione con la minore percentuale di minori soli con 0 posti dedicati nella rete SPRAR e con un totale di soli 25 posti ordinari.

Bologna aderisce al sistema dal 2004 e al 31 dicembre 2018 secondo Bologna Cares (Servizio di comunicazione dello SPRAR di Bologna) c'erano 2383 posti SPRAR sul territorio bolognese e distretti circostanti. Di questi, circa 300 appartengono agli *hub* situati in città, ovvero i centri di prima accoglienza (adulti e minori soli) e i restanti, invece, sono destinati ai vari progetti di seconda accoglienza tra CAS, Centri ordinari e accoglienza in famiglia per i minorenni.

Per i minori non accompagnati, si contano un totale di 287 posti sul territorio bolognese. Di questi 75 appartengono all'*hub* (FAMI), 160 ai progetti SPRAR – 30 sono del progetto Vesta, o accoglienza in famiglia – e 52 rimanenti sono di altri progetti fondo FAMI SAMB (Seconda Accoglienza Minori Bologna). L'area in questione, definita territorio bolognese, non comprende solo la città metropolitana, ma anche i distretti limitrofi (Distretti Pianura Est, D. Pianura Ovest, D. Reno, Lavino e Samoggia, D. San Lazzaro di Savena, D. Appennino Bolognese e D. di Imola). Per questo motivo, si parla di *rete SPRAR metropolitana di Bologna*, che fa capo all'ASP di Bologna.

⁷⁶ I numeri dello SPRAR – disponibile al link: <https://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar>

Osservando i dati relativi alla sola area della città di Bologna, si arriva ad un totale di 1166 posti tra adulti e non. I posti totali per MSNA si riducono a 135 – di cui 30 del progetto Vesta, 50 per l'*hub* e 35 per i FAMI SAMB⁷⁷.

Osservando i dati si nota come la maggioranza di minori presenti nelle varie strutture siano, come già affermato, prevalentemente maschi tra i 16 e i 18; le nazionalità prevalenti sono quella albanese e quella gambiana. I ragazzi provenienti dall'Albania si allontanano dal Paese anche a causa del fenomeno delle cosiddette “vendette di sangue”, oltre per le condizioni economiche.

In relazione alla legge Zampa (L. 47/2017), si osserva come i tempi fisici di permanenza nei vari centri siano piuttosto lunghi: nel 2018 in media il minore è rimasto in un hub per circa 117 giorni e 52 giorni nelle comunità di pronta accoglienza⁷⁸.

Come già spiegato nei paragrafi precedenti, il minore ha diritto a rimanere all'interno del progetto SPRAR in cui è inserito fino al compimento della maggiore età e ha ulteriori sei mesi per un periodo di ulteriore accompagnamento all'autonomia e all'inserimento nella società (obiettivo che rimane l'orizzonte di lavoro di tutte le tappe pensate per il beneficiario). Una volta terminati questi sei mesi, esistono diverse possibilità: innanzitutto, se il beneficiario è un richiedente protezione internazionale, si può richiedere il trasferimento in SPRAR adulti – anche se purtroppo in quest'ultimo settore non ci sono sempre posti disponibili; qualora l'utente sia già titolare di protezione internazionale, può uscire dall'accoglienza o si può richiedere un permesso speciale per prolungare la permanenza nel progetto al fine di terminare il percorso (tra gli altri motivi figurano la possibilità di terminare corsi di formazione o percorsi scolastici, motivi di salute e ottenimento dei documenti); se il neomaggiorenne non presenta domanda di protezione internazionale, non è possibile proseguire la permanenza nella rete SPRAR. In quest'ultimo caso, gli utenti possono convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di studio o accesso al lavoro⁷⁹.

C'è da osservare che spesso i minori soli che arrivano in Italia fanno domanda di protezione internazionale a causa di quello che hanno vissuto durante il viaggio. L'approvazione e la

⁷⁷ Bologna Cares, Sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, adulti e MSNA, dati aggiornati al 31/12/2018 – disponibile al link: https://www.bolognacares.it/wp-content/uploads/2018/05/infografiche_complete_31_12_2018_1.pdf

⁷⁸ Bologna Cares, Caratteristiche dei/delle presenti in accoglienza, dati aggiornati al 31/12/2018 – disponibile al link: https://www.bolognacares.it/wp-content/uploads/2018/05/infografica_complete_31_12_2018-1.pdf

⁷⁹ Servizio Centrale dello SPRAR Area Back Office - Settore accoglienza e inserimenti, Formazione di base per i progetti MSNA SPRAR / FAMI Seconda Accoglienza, 2017 – disponibile al link: http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2018/01/Giorno3.Galli-Speranza_14dic17.pdf

conseguente entrata in vigore del Decreto Sicurezza nel 2018 rendono piuttosto incerto il futuro di coloro che compiranno 18 anni nel 2019 (secondo Save the Children si tratta di quasi il 60% degli oltre 11.300 minori non accompagnati sul territorio italiano nel 2017)⁸⁰. In occasione della Giornata Internazionale del Migrante, il 18 dicembre, Raffaella Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children lancia un appello:

Chiediamo con urgenza alle istituzioni di attivarsi per garantire ai minorenni che hanno avviato la richiesta di protezione internazionale tutte le tutele previste dal nostro ordinamento, (sottolineato mio) per scongiurare il rischio che a 18 anni siano lasciati in balia della loro vulnerabilità e si vanifichi irrimediabilmente il percorso d'inclusione in Italia. Non va trascurato l'impatto che la brusca interruzione dei percorsi di studio e di formazione professionale ai 18 anni e l'attuale situazione di incertezza sta avendo anche sui ragazzi più piccoli, in termini di demotivazione e di scoraggiamento nel seguire un percorso educativo⁸¹.

2.6. Diritto tra i diritti: la mediazione

Come anticipato, la mediazione interculturale è un diritto del migrante, che sia un adulto o un minore. Ogni persona ha il diritto di comunicare in una lingua che comprende: se possibile si cerca un interprete che possa comunicare nella lingua o nel dialetto specifico del beneficiario (si pensi alle lingue africane), quando questo non è possibile si cerca una lingua comune – conosciuta sia dall'interprete che dal migrante – per poter comunicare. Questa operazione è necessaria per permettere all'utente di capire tutto quello che lo riguarda: a partire dai primissimi colloqui in prima accoglienza – volti a comprendere se esiste la possibilità di un ricongiungimento familiare o se ci sono esigenze specifiche; l'assistenza legale fornita per l'espletamento delle pratiche relative alla domanda di protezione internazionale; durante i colloqui con i vari attori che collaborano nel sistema di accoglienza integrata; in occasione di visite mediche; nel percorso di formazione e nell'inserimento lavorativo.

Gli aspetti specifici della mediazione saranno approfonditi nei prossimi paragrafi (in particolare si veda il 2.6.1) e nel capitolo 4 si potrà osservare la prassi dei dialoghi che coinvolgono i mediatori.

⁸⁰ Save the Children, Gli effetti del DL Sicurezza sui Minori Stranieri Non Accompagnati, 2018 – Disponibile al link: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/gli-effetti-del-dl-sicurezza-sui-minori-stranieri-non-accompagnati>

⁸¹ Save the Children, Comunicato stampa in occasione della Giornata internazionale del Migrante, 18/12/2018 – disponibile al link: <https://www.savethechildren.it/press/giornata-del-migrante-save-children-effetto-del-dl-sicurezza-forte-rischio-i-minori-stranieri>

La mediazione non deve essere solo linguistica e culturale, ma talvolta il mediatore deve spiegare i concetti in modo *child-friendly*, ovvero con un linguaggio facilmente comprensibile anche quando non si trova a mediare con minori.

2.6.1. Parliamo la stessa lingua: cosa si intende per mediazione?

Il primo nodo da sciogliere è legato alla definizione e al nome dato a questa pratica e alla figura che la svolge. È corretto parlare di mediatore linguistico, di interprete o di traduttore?

Innanzitutto è necessario operare una prima distinzione basilare che prende il via dal canale utilizzato nelle diverse pratiche: il traduttore lavora con un testo scritto mentre l'interprete e il mediatore utilizzano il canale orale. Facendo un passo in più nella distinzione tra interprete e mediatore, poi, ancora non si è giunti ad una chiara ed univoca delimitazione del campo di azione di un professionista e dell'altro. Forse questo non è stato possibile perché si tratta di un continuum senza possibilità di limitare all'interno di rigide barriere il lavoro di una figura professionale e dell'altra. Per comprendere al meglio la distinzione tra queste due figure è necessario lasciare da parte le discussioni e le polemiche che spesso si sentono riguardo alla maggiore professionalità dell'interprete rispetto al mediatore, come conseguenza dell'aver frequentato l'università (triennale e magistrale per avere un titolo di "interprete di conferenza") e il relativo compenso economico per la prestazione che deve essere congruo alla formazione e alla tipologia di lavoro. Se con interprete si intende il professionista che lavora da una cabina più o meno insonorizzata, con le cuffie e il microfono che trasmette la sua voce nelle orecchie dei destinatari, allora è chiaro che si sta percorrendo una strada ben lontana dal tipo di interazione che avviene nei casi oggetto dell'analisi di questa ricerca. L'interprete, infatti, nell'immaginario comune è solo ed esclusivamente una figura professionale che lavora nei grandi convegni internazionali o in tipologie di incontri simili con le modalità appena descritte e che non svolge quello che viene più comunemente identificato come campo di azione del mediatore.

Tuttavia, l'interprete è, come il mediatore, una figura professionale dalle molte sfaccettature e dai molti campi di intervento. È infatti opportuno partire da una dicitura molto importante per definire in maniera appropriata la tipologia di interazione di interesse per l'elaborato. L'AIIC definisce il *community interpreter* come una figura professionale che

[...] has a very different role and responsibilities from a commercial or conference interpreter. She is responsible for enabling professional and client, with very

different backgrounds and perceptions and in an unequal relationship of power and knowledge, to communicate to their mutual satisfaction.⁸²

In questa definizione il *professionista* corrisponde chiaramente all'attore appartenente al sistema italiano, mentre il *cliente* è l'utente straniero.

Nel prosieguo, l'AIIC afferma che

Compared to conference interpreting, the range of languages needed is enormous, even when compared to what is in store for the European Union. Moreover, the language level may be quite different from that of a diplomatic conference: regional variations and dialects can be a problem.

È quindi evidente che una prima differenza con l'interprete di conferenza è rappresentata dalla tipologia di lingue utilizzate nelle mediazioni: il mediatore (o *community interpreter*, interprete dialogico) si trova a lavorare con una varietà di lingue molto ampia, spesso dovendo utilizzare dialetti specifici (si veda il capitolo 4, nelle interviste ai mediatori: “quanto spesso capita di dover utilizzare le lingue franche – francese, inglese, ...- rispetto a dialetti specifici?”). Il panorama linguistico segue chiaramente gli sviluppi geopolitici del tempo: si pensi ad esempio alla quantità di minori non accompagnati albanesi presenti nel sistema SPRAR a Bologna in questo anno rispetto agli anni passati.

Inoltre, sempre l'AIIC afferma che il tempo e lo spazio in cui avviene la mediazione non agevola – se non impedisce completamente – il compimento di una interpretazione simultanea o consecutiva propriamente detta, con i relativi tempi necessari. Gli interlocutori italiani, i professionisti (medici, avvocati, infermieri, ...) spesso non hanno il tempo materiale di lasciare terminare una consecutiva completa all'interprete dialogico a causa della mole di lavoro eccessivo a cui sono sottoposti. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'interlocutore straniero, il cliente, che è spesso “worried, afraid, and sometimes illiterate. They find themselves in strange surroundings”⁸³. È evidente che il mediatore deve avere grandi abilità umane che esulano dalla mera attività di traduzione linguistica, per eliminare il disequilibrio presente tra i diversi attori durante la mediazione: deve quindi essere in grado di porre tutti gli interlocutori in situazione di equità di partecipazione alla comunicazione (Luatti, 2010: 15). Tale abilità costituisce uno degli aspetti fondamentali dell'interpretazione dialogica poiché è fisiologico che i professionisti abbiano un livello di conoscenza delle procedure e del sistema molto più elevato rispetto ai clienti, che si trovano a scontrarsi con un'impostazione nuova e

⁸² L'AIIC cita la definizione di: Shackman, Jane. *The Right to be Understood: A Handbook on Working With, Employing and Training Community Interpreters*. 1984, Cambridge, England, National Extension College.

⁸³ Per le citazioni da AIIC, si veda Community interpreting – disponibile al link: <https://aiic.net/page/234/community-interpreting/lang/1>

probabilmente estremamente diversa da quella a cui sono sempre stati abituati. Il mediatore deve quindi cercare di appianare questo disequilibrio tra i due principali interlocutori.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è la provenienza del mediatore. Numerosi mediatori intervistati hanno sottolineato come la loro origine straniera e per alcuni il percorso migratorio personale, sono un *atout* nell'interazione soprattutto nei confronti del beneficiario straniero. Si viene spesso a creare, infatti, un feeling immediato tra i due interlocutori che permette lo sviluppo di una fiducia maggiore che può portare ad un'apertura maggiore e talvolta più rapida. Si ritiene opportuno sottolineare che in sede di colloquio presso la Commissione Territoriale, è la stessa Commissione che organizza l'incontro in modo tale da lasciare da soli il richiedente e il mediatore per qualche minuto prima del colloquio per far sì che venga spiegata al beneficiario l'informativa e il procedimento del colloquio successivo – tutto da parte del mediatore, che in questo caso svolge anche il ruolo di funzionario operatore (“mediazione a due” definita da Luatti, 2010: 15). Se la stessa Commissione fa sì che questi due attori abbiano qualche minuto riservato alla comunicazione non mediata (che sia per la mera lettura dell'informativa o per la creazione di un feeling a priori, se non entrambe le cose), risulta evidente che questo aspetto ricopre un'importanza notevole.

Inoltre, è necessario tenere in conto anche il numero di attori coinvolti nella mediazione. Partendo dal presupposto che esistono diversi tipi di mediazione che coinvolgono un numero variabile di attori la tipologia di interesse per questo progetto è la mediazione triologica, quella che coinvolge quindi (almeno) tre attori. Si afferma che ne servono almeno tre, poiché è possibile che in un incontro siano presenti più di una persona in rappresentanza di ciascun attore. Sicuramente uno degli attori è una figura appartenente al sistema italiano (operatore legale, giudice, avvocato, funzionario della commissione territoriale, assistente sociale, operatore del centro di accoglienza, tutore legale, ecc.), il mediatore e, infine, il beneficiario (può accadere che il beneficiario – nel nostro caso il minore non accompagnato – sia accompagnato da qualcuno, generalmente della sua stessa origine e provenienza). Non è da dimenticare il fatto che tali figure possono ruotare all'interno dell'interazione: ad esempio, il tutore legale – identificato come autorità del sistema italiano in alcuni colloqui – può essere accompagnatore del minore in altri casi. L'unico attore che rimane sempre in presenza singola è il mediatore, che svolge – come già affermato – un ruolo di ago della bilancia che permette a tutti coloro che sono coinvolti di poter comunicare partendo da un piano di parità ed equità.

L'aspetto della formazione è altrettanto fondamentale. Se, come afferma un mediatore nel capitolo 4, “non sempre i percorsi di formazione sono la chiave, ma sono sicuramente un

punto di partenza”. Con questa affermazione non è intenzione del mediatore né di questo elaborato sminuire l’importanza della formazione. Tuttavia, è essenziale osservare che le proposte formative attuali non sono sempre tempestive (ovvero, non avvengono prima che il mediatore inizi a lavorare – talvolta anche a causa del carattere emergenziale dell’intervento che richiede una specifica lingua molto difficile da trovare) e, come tutte le formazioni, non garantiscono un lavoro professionale. Un altro mediatore afferma, infatti, che la formazione “magari dopo viene proposta dalla cooperativa in cui [il mediatore] sta lavorando, ma intanto lui ha già fatto la mediazione” (capitolo 4). La tempestività della formazione del mediatore è essenziale perché – sempre secondo questo mediatore – serve per “sapere come gestire le situazioni” (ibid.), un’altra mediatrice afferma che talvolta è “molto difficile rimanere impassibili” e “gestire le emozioni” (ibid.) – soprattutto quando il beneficiario racconta la sua storia. Inoltre, per il mediatore spesso è una difficoltà doppia poiché rischia di rivivere delle tappe difficili del proprio percorso personale. Per questo motivo, un mediatore ha affermato che “ci si rivede nel beneficiario, ma è necessario aver prima digerito e fatto pace con il proprio passato” per poter essere un buon mediatore. Non esiste ancora una regola condivisa universalmente e la questione legata all’origine del mediatore è ancora oggetto di discussione. A prescindere dalla necessità di avere un mediatore straniero o italiano, bisogna muoversi sempre nella direzione di una valutazione oggettiva delle competenze del mediatore non ritenendo una buona conoscenza delle due (o più) lingue di lavoro e l’appartenenza ad una comunità straniera un criterio sufficiente per la definizione di un mediatore (Luatti, 2010: 20). Tale aspetto, come si vedrà nel capitolo 4 è un punto nodale della questione formativa.

2.6.2. Sistema attuale: due procedure per un sistema (mediazione centralizzata e mediazione “con contatto diretto”)

Una volta chiarito l’aspetto relativo al ruolo del mediatore e come questo si inserisce nella comunicazione, si procede ad illustrare le procedure utilizzate nell’ambito del sistema SPRAR.

La figura del mediatore è univoca, è chiaro il suo ruolo e le sue funzioni, ma si osserva che si sono sviluppate due pratiche differenti a servizio dello stesso obiettivo.

A Bologna, il servizio di mediazione è gestito in modo differente: il servizio centralizzato di mediazione e la mediazione dove si contattano direttamente gli enti fornitori.

Il primo, la mediazione centralizzata, fa capo al comune ed è attualmente appaltato alla cooperativa Eurostreet che gestisce gli interventi insieme ad ASP Città di Bologna. Questa tipologia di servizio offre tre possibili opzioni: mediazione in presenza, traduzione di testi e mediazione al telefono tramite il servizio Helpvoice. Lasciando la parte le traduzioni, di seguito si analizza il procedimento di attivazione delle mediazioni. Per quanto concerne la mediazione diretta (in presenza) le richieste giungono dai singoli servizi che ne necessitano tramite un servizio informatico dell'ente gestore che poi attiva il mediatore indicando luogo e orario dell'incontro per effettuare il servizio; la mediazione telefonica, invece, avviene attraverso una procedura automatica che comincia una volta contattato l'apposito numero verde. Per quest'ultima modalità si sono riscontrate non poche problematiche legate principalmente alle apparecchiature necessarie per la comunicazione e le conseguenti complicazioni legate alla modalità: spesso, infatti, vi sono problemi di linea e qualora questa cada e la comunicazione si interrompa, una volta ricontattato il numero verde, la procedura ricomincia da zero attivando un nuovo mediatore. Si capisce immediatamente che questa modalità e le relative difficoltà mettono in seria difficoltà la possibilità di svolgere un buon lavoro.

La seconda modalità, quella della mediazione con contatto diretto con gli enti fornitori, è quella che si ritroverà anche nel capitolo quattro: tutti i mediatori intervistati, infatti, fanno parte della cooperativa sociale Abantu, uno degli enti che fornisce mediatori all'ASP.

Come si leggerà nel capitolo che dà voce ai protagonisti, sono gli assistenti sociali o gli operatori che contattano l'ente richiedendo un mediatore. È chiaro quindi che le interviste si riferiscono a interventi che appartengono alla seconda procedura.

Si ritiene opportuno aggiungere che, come già affermato nel paragrafo relativo alla definizione di mediazione, un aspetto molto importante è la formazione del mediatore. Con formazione non si intende necessariamente il corso di laurea specializzante, ma una formazione (sia teorica che pratica) che copra gli aspetti essenziali del ruolo del mediatore e che fornisca alla persona gli strumenti per poter gestire al meglio le storie dei beneficiari e l'impatto che queste molto probabilmente avranno su di loro. L'emotività non è un aspetto da sottovalutare poiché la gestione dell'emozione e dello stress risulta particolarmente difficile, soprattutto quando si ascoltano racconti particolarmente dolorosi. Non esistono ad oggi degli standard minimi di formazione (e/o esperienza sul campo) che regolamentino l'assunzione e la definizione di una figura come mediatore. Per sopperire parzialmente a questa lacuna, l'ASP di Bologna si appoggia ai criteri qualitativi della Regione Emilia Romagna. Questi, però, non

possono essere sufficienti per una sistematizzazione della figura professionale: si sottolinea infatti il profondo divario tra la proposta formativa dei diversi corsi di laurea in mediazione interculturale e le effettive competenze professionali di un mediatore. D'altro canto, non essendoci una regolamentazione univoca di questa figura, purtroppo chiunque conosca più o meno bene due lingue può improvvisarsi mediatore: come ben si sa, la conoscenza di due lingue non è sufficiente alla mediazione. Un altro punto critico della formazione è la multidisciplinarietà della mediazione. Come si evince anche dalle risposte date dagli intervistati, la buona riuscita dell'intervento dipende sì dall'utente, ma anche dalla sinergia tra operatore/assistente sociale e mediatore: anche per questo motivo (laddove è possibile) gli assistenti sociali tendono a richiedere un mediatore specifico con cui hanno già lavorato e si sono trovati bene. Questo aspetto è di immediata comprensione: l'interazione si compone e si realizza grazie alla partecipazione di esseri umani, che come tali hanno una personalità che entra in gioco e che deve relazionarsi con quella degli altri. Così come accade in qualsiasi ambito lavorativo e non, la differenza la fanno le persone.

Questi due sistemi di mediazione non rendono sempre possibile la realizzazione dell'iter ideale della mediazione, composto da tre fasi: pre-colloquio, colloquio e post-colloquio. Questa divisione permetterebbe al mediatore e all'operatore/assistente sociale di fare una rapida analisi del caso che si andrà a trattare, permettendo anche di sottolineare eventuali attenzioni e criticità prima di incontrare il beneficiario, e allo stesso tempo permetterebbe a queste due figure un *debriefing* post-colloquio dove valutare lo svolgimento dell'intervento in sé, l'eventuale proseguimento del percorso e sciogliere alcuni nodi incontrati durante la mediazione. Risulta evidente che con una mediazione telefonica non è possibile mantenere questa divisione di fasi e analizzare l'andamento del colloquio. Tuttavia, anche nella mediazione in presenza non è sempre possibile e spesso per questioni di tempo; la mancanza di tempo a disposizione dei due attori del sistema italiano viene talvolta compensata, come si diceva prima, anche dalla reciproca conoscenza precedente di queste due figure.

Per un maggiore approfondimento della tematica si rimanda al capitolo 4, dove sarà possibile comprendere gli aspetti più intimi e complessi della mediazione tramite le parole dei partecipanti.

3. Metodologia

L'obiettivo del progetto è, come già spiegato, di osservare il ruolo del mediatore linguistico interculturale nell'interazione con i MSNA e per poterlo farlo, è stato necessario identificare le figure che vi ruotano intorno. Nella maggior parte delle situazioni e dei casi, si osserva che la relazione con il minore si svolge sempre in un dialogo. Il dialogo in questo specifico campo, prevede sempre la presenza di una figura istituzionale del sistema italiano (operatore del centro di accoglienza, assistente sociale, giudice, avvocato, commissario della Commissione Territoriale...), il minore – il cosiddetto beneficiario della mediazione – e per poter mettere in comunicazione queste due figure si inserisce il mediatore.

3.1. Scelta del metodo di raccolta dei dati

Per poter avere una visione d'insieme del ruolo del mediatore in questo specifico ambito, sarebbe stato particolarmente interessante intervistare tutte e tre le figure coinvolte ma, purtroppo, il campione della ricerca si è dovuto ridurre all'analisi dei ruoli dei due attori adulti: l'assistente sociale o l'operatore del centro e il mediatore.

Inizialmente si era scelto di somministrare un questionario ai partecipanti, da compilare e restituire successivamente: si tratta di domande aperte che lasciassero spazio agli intervistati di argomentare le proprie risposte. Alcuni quesiti iniziali sono stati pensati come Yes or No questions, per aprire successivi approfondimenti in base alla risposta fornita. Si riporta l'esempio della domanda n° 6 del questionario per i mediatori: "Ha avuto una formazione specifica per lavorare con i minori/msna?". La risposta affermativa avrebbe portato alla richiesta di approfondimento in merito alla tipologia di formazione ricevuta ("Se sì, quale?"), mentre in caso di risposta negativa non sarebbe stato necessario soffermarsi ulteriormente su quella specifica domanda. Nell'esempio riportato, e in generale nelle altre domande della stessa tipologia, questa scelta è stata motivata dalla necessità di stimare il più oggettivamente possibile la quantità di partecipanti che avevano/non avevano avuto una determinata formazione o esperienza e approfondire solo in seconda battuta eventuali risposte affermative.

L'iniziale progetto di somministrazione dei questionari e di conseguente compilazione scritta di questi ultimi è stato successivamente sostituito dalla scelta di svolgere interviste semi-strutturate con i partecipanti, in particolare nella speranza di poter intervistare i minori. Questi ultimi, infatti, avrebbero potuto riscontrare maggiori difficoltà nella produzione scritta

articolata e inoltre non avrebbero probabilmente fornito risposte esaustive e complete a causa della fatica legata ai percorsi di apprendimento. In tal senso, si sottolinea che

Questo stesso bambino deve inoltre fare i conti con delle differenze che per lui emergono con evidenza, quali [...] le relazioni interpersonali, la prossemica, il linguaggio non verbale e i modi di stare assieme; la lingua e le modalità comunicative, orali e scritte, per comunicare e per studiare; [...] (Boldrin, 2013: 25)

I dati raccolti si sarebbero quindi rivelati estremamente variabili a seconda del percorso pregresso del minore precedente alla compilazione del questionario: da quanto tempo è in Italia, in che struttura è accolto, da quanto tempo frequenta i corsi di lingua italiana L2, ecc. Senza dimenticare, inoltre, che con questa modalità il minore – e tutti gli altri partecipanti – avrebbero potuto eludere alcune risposte a domande ritenute “indesiderate”. Questa possibilità è invece molto meno frequente in sede di interviste (a prescindere dalla tipologia) faccia a faccia: la presenza fisica dell’intervistatore rende più difficile non rispondere a una domanda.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la formulazione della domanda: l’accesso alle informazioni stoccate nella memoria di un soggetto non è universale e indipendente dagli stimoli esterni. La specifica formulazione di una domanda può non risultare chiara (anche in sede di intervista alcuni partecipanti hanno chiesto delucidazioni in merito alla comprensione del contenuto della domanda) o non far ricordare al partecipante l’evento a cui si fa riferimento nella domanda. In questo senso, l’intervista permette al ricercatore di adattare il contenuto della domanda all’intervistato specifico: può rivelarsi utile scegliere sinonimi più semplici, evitare alcune forme grammaticali – quali la forma passiva – che invertono l’ordine della sintassi e ostacolano l’immediata comprensione della domanda, inserire esempi legati a concetti o situazioni di cui si è parlato fino a quel momento nel corso dell’intervista.

Le possibili difficoltà riscontrate dai potenziali partecipanti minorenni sono state poi identificate anche nelle altre categorie di attori coinvolti. Per questa ragione si è quindi scelto di realizzare interviste semi-strutturate guidate dai questionari precedentemente redatti.

Purtroppo, non è stato possibile realizzare le interviste ai minori per questioni organizzative legate alle singole strutture ospitanti. Si è quindi perseguito l’obiettivo tramite le interviste agli altri due attori della mediazione.

3.1.1. L’intervista semi-strutturata

Come già evidenziato, l’obiettivo è quello di analizzare le pratiche comuni nella realizzazione della mediazione con i MSNA. Per questa ragione, è stato necessario spiegare in

maniera esaustiva la finalità dell'intervista. È stato inoltre necessario rassicurare i partecipanti in merito alla necessità di avere informazioni riguardo alla loro personale esperienza e non alle regole oggettive – dove presenti – stabilite dal sistema, eventualmente colpevolizzando il/i partecipante/i che non si fosse/ro attenuto/i a tali regole o che abbia/no gestito alcune situazioni spinto/i da una libera iniziativa (qualsiasi fosse la motivazione: esperienza personale pregressa, conoscenza del caso specifico, ecc.). Infatti,

L'intervista intende invece rilevare delle situazioni personali, dei comportamenti, delle opinioni/ atteggiamenti [...] L'intervista non dovrebbe essere percepita come un esame dagli stessi soggetti intervistati, anche se ciò può talvolta accadere (Marradi, 1996: 71).

L'incontro diretto con i partecipanti per la registrazione delle interviste ha permesso di mettere a proprio agio i singoli partecipanti: l'esperienza personale in merito ad eventuali altre interviste o altri eventi professionali precedenti ha giocato un ruolo preponderante in particolare nella fase iniziale dell'incontro, in particolare con i mediatori. Complici la differenza culturale, il diverso livello di comprensione e di produzione orale della lingua italiana e l'età dei diversi mediatori (si ricorda che alcuni di questi sono ancora studenti universitari), con alcuni è stato necessario spiegare più approfonditamente gli aspetti appena elencati.

Ai partecipanti è stato fatto firmare un consenso al trattamento dei dati personali che garantisse l'anonimato ad esclusione dei dati relativi alla nazionalità e all'età (Appendice 1). Anche in questo caso, con alcuni è stato necessario spiegare più nel dettaglio il documento mentre altri, che hanno più familiarità con questa tipologia di modulo, hanno compreso immediatamente l'obiettivo della firma. È stata poi condivisa con i partecipanti una copia del documento firmato.

Ai partecipanti è stata esplicitata la possibilità di rispondere “non saprei dire”, “non ne ho esperienza” o “preferisco non rispondere” qualora non si potesse o volesse rispondere a una determinata domanda. Queste opzioni sono state fornite in virtù delle diverse esperienze professionali dei partecipanti (relativamente ai mediatori in particolare, si segnala nuovamente che nessuno dei partecipanti lavora esclusivamente con la categoria di utenti analizzata nello studio) e del vissuto personale: nonostante le domande siano incentrate sulla figura professionale da loro ricoperta, il vissuto personale può inserirsi irrazionalmente nella conversazione bloccando potenzialmente l'intervista.

L'intervista ha permesso, come già specificato, di approfondire alcuni aspetti che emergevano nel corso del colloquio informale.

3.2. Il campione

Avendo a disposizione dei numeri relativamente ridotti da cui ricavare un campione quantitativo, si è scelto di procedere con una modalità qualitativa prendendo in esame un campione numericamente esemplificativo. Tra le tante cooperative, associazioni e altri enti che collaborano a vario titolo nella gestione dei progetti per MSNA, si è scelto di individuarne alcune come riferimento per le diverse categorie coinvolte e all'interno di queste si sono poi identificate le persone specifiche da intervistare: per gli assistenti sociali e gli operatori ASP e CIDAS; per i mediatori Abantu. La scelta dei vari enti da cui selezionare le persone da intervistare è stata effettuata grazie al supporto e alla guida dell'ASP di Bologna, in particolare nella figura di Marco Marano, responsabile della mediazione nella sezione protezioni internazionali. La scelta interna delle figure specifiche da intervistare è stata affidata agli stessi enti o cooperative così da individuare facilmente e in maniera oculata quelli più adatti a partecipare al progetto.

Per la definizione del campione relativo agli operatori, avendo a disposizione una totalità di 64 operatori SPRAR che lavorano nel settore MSNA, si era scelto di intervistarne otto. È stato possibile incontrarne cinque di cui tre assistenti sociali di ASP, un coordinatore dell'area MSNA di ASP e un operatore di un centro.

Per l'individuazione dei mediatori, invece, da un totale di 49 mediatori che lavorano nei progetti che coinvolgono MSNA (seppur non in maniera esclusiva, poiché ogni mediatore lavora in interventi differenti con una conseguente utenza differente) ne sono stati identificati sette, di origine, età e genere distinti e aventi lingue di lavoro ed esperienze diverse alle spalle. Tutti gli intervistati sono di origine straniera. Qui si sottolinea nuovamente un aspetto molto importante della mediazione, ovvero l'origine del mediatore e di conseguenza il suo percorso personale. Tale elemento risulta essere un elemento importante (come già analizzato nel paragrafo 2.6.1 e come si osserverà nel capitolo 4) nei casi analizzati, fermo restando l'inevitabile carattere variabile di tale affermazione poiché si parla sempre di e con persone diverse tra loro. Come si osserverà nel quarto capitolo, diversi partecipanti hanno affermato che l'origine straniera del mediatore – che di conseguenza risulta essere per natura più prossimo all'utente – può rivelarsi un arma a doppio taglio. In alcuni casi, infatti, l'origine straniera del mediatore (che ha la stessa nazionalità del beneficiario) risulta essere un *quid* in più che permette la creazione di un feeling immediato, poiché si può riconoscere una condivisione – anche talvolta parziale – delle esperienze precedenti (percorso di migrazione, necessità di

abbandonare la famiglia, perdita di persone care, smarrimento, confusione e solitudine che accompagnano l'arrivo in Italia) o semplicemente un'affinità naturale data dal fatto di trovare un connazionale in un mondo totalmente diverso da quello lasciato e pieno di persone che non parlano una lingua conosciuta dal beneficiario. Dall'altra parte, l'origine del mediatore – in particolare se compatriota – può essere un ostacolo aggiuntivo alla mediazione poiché il beneficiario ne può temere il giudizio o sentirsi più vincolato nell'esprimersi liberamente. Sulla necessità da parte del mediatore di operare una totale sospensione del giudizio durante le mediazioni, si rimanda ai dati elaborati a partire dalle risposte alle interviste.

3.3. Il questionario

Come già spiegato nel paragrafo 3.1, il questionario è servito come protocollo per la realizzazione dell'intervista e ne è stato redatto uno per ciascuna categoria (appendice 3, 4). Il questionario è stato poi inviato agli interessati prima della realizzazione dell'intervista così che loro potessero avere un'idea generale delle domande. Il questionario cardine è stato quello del mediatore, che risulta chiaramente essere quello più nutrito e lungo, da cui hanno preso il via anche le altre interviste.

Ciascun questionario è suddiviso in macro argomenti (es.: formazione, interazione con il MSNA, coinvolgimento e percezione del mediatore, lingue di lavoro, prassi comune e soddisfazione della formazione ricevuta ed eventuali consigli per possibili sviluppi futuri) che contengono le specifiche domande relative al tema. Ciascuno è stato redatto a seguito di uno studio relativo alle funzioni e caratteristiche specifiche di ogni ruolo preso in esame e di una ricerca di materiale analogo, anche per osservare quali sono stati gli aspetti già indagati o di interesse principale per ciascuna figura; la comprensione del funzionamento del sistema è stata chiaramente essenziale per una corretta analisi e, infine, l'esperienza personale in termini di formazione, esperienza lavorativa e personale mi hanno permesso di raccogliere una serie di quesiti volti ad indagare la prassi attuale nell'interazione con un minore non accompagnato alla presenza di un mediatore.

Ai mediatori è stata fatta compilare una scheda riassuntiva (appendice 2) per ottenere delle informazioni relative agli aspetti più statistici e generali del loro lavoro. Prima di tutto l'attenzione si è concentrata su alcune informazioni di carattere personale, quali età e nazionalità. Poi, si è richiesto ai partecipanti di compilare i campi relativi a: professione principale (qualora quella del mediatore non lo fosse), tipologia di contratto che regola la professione oggetto dello studio e lingue di lavoro. Infine, l'ultima tipologia di informazioni

richieste riguarda le caratteristiche dei minori non accompagnati incontrati durante le mediazioni: genere e fascia d'età degli utenti.

3.4. I dati raccolti

L'analisi dei dati raccolti è stata possibile attraverso l'audio registrazione delle interviste. Le interviste sono state poi trascritte integralmente senza, però, tenere particolarmente conto delle norme dell'analisi conversazionale. Lo scopo, infatti, non era effettuare un'analisi sistematica delle successioni (o turni di parola) di uno scambio comunicativo, ma osservare il contenuto delle risposte date dai partecipanti: le pause, le esitazioni e le riformulazioni non hanno modificato in maniera considerevole la conversazione.

È stato poi redatto un file excel contenente le domande del questionario specifico e in successione le risposte dei diversi mediatori e operatori. Questa organizzazione dei dati ha permesso una panoramica generale delle risposte per ciascuna domanda, e allo stesso tempo ha offerto l'opportunità di analizzare le esperienze personali contenute in ciascuna risposta.

Si ricorda che l'obiettivo finale è evidenziare come ci siano delle buone pratiche che permettono di svolgere le mediazioni nella maniera più professionale possibile e con lo sguardo rivolto verso il beneficiario cercando di tutelare il suo interesse superiore. Si vuole inoltre mettere in luce queste esperienze strutturate ma non universali per far sì che rimangano o diventino elementi cardine delle possibili evoluzioni future. Allo stesso tempo sottolineare quali sono di aspetti da migliorare nell'ottica di un servizio efficace, efficiente e che tenga in conto le esigenze specifiche di questo target di utenza.

Lo stesso procedimento è stato seguito anche per le schede informative compilate dai mediatori in sede di colloquio (appendice 2). I dati sono stati inseriti in un terzo foglio excel per visualizzare il quadro generale. Si conferma la corrispondenza tra i dati forniti nei primi capitoli in merito alle fasce d'età maggiormente presenti e al genere dei minori presenti sul territorio bolognese: tutti i mediatori sottolineano come abbiano lavorato “quasi sempre” con ragazzi di un'età compresa tra i 15 e i 18 anni e prevalentemente di sesso maschile.

Nel rispetto del consenso alla privacy, i dati sono stati inseriti nell'elaborato in forma anonima, tralasciando i nomi e il genere dei singoli partecipanti. Per questa ragione, si trovano le diciture “mediatore/trice” e “operatore/trice” o “operatore” e “mediatore” alla forma singolare maschile a prescindere dal genere reale della persona intervistata.

4. Parola ai protagonisti

Nel presente capitolo si presenteranno i dati raccolti nel corso delle interviste con gli operatori e i mediatori. L'obiettivo, come già illustrato, è di osservare quali sono le specificità del mediatore nell'interazione con i minori soli.

Il questionario per il mediatore focalizza l'attenzione sui diversi aspetti del suo lavoro, mentre quello per l'operatore (o assistente sociale) si concentra sulla partecipazione del mediatore nell'interazione durante gli interventi. Come già esplicitato, l'obiettivo è osservare la figura professionale del *community interpreter* non solo dal punto di vista di chi svolge questo ruolo, ma anche di chi collabora con lui e percepisce il tutto come estraneo, essendo il secondo beneficiario di questa attività.

È necessario ricordare, infatti, che il mediatore è l'unica persona nel *triangolo* ad avere una completa conoscenza sia linguistica che del mondo di origine del beneficiario finale quale è il minore: egli deve quindi permettere all'operatore del sistema italiano di entrare nell'universo di appartenenza del minore, tramite la mediazione linguistica ma, soprattutto, tramite la mediazione culturale che permettano di comprendere le reazioni e i sentimenti dell'interessato; dall'altra parte, deve invece consentire al ragazzo di cominciare a inserirsi in un mondo che è (molto spesso) estremamente differente da quello da cui proviene.

Non bisogna dimenticare che si tratta di comunicazione e come tale coinvolge (almeno) due persone. Per natura, le regole della comunicazione, la formazione e le necessità dello specifico intervento devono sottostare all'empatia e alla relazione umana che si pone come mezzo principale per il raggiungimento del fine ultimo: l'interesse superiore del minore.

4.1. Il mediatore

4.1.1. Elaborazione dei dati

Come descritto nel terzo capitolo, è stato possibile intervistare sette mediatori di origine, età e genere differenti tutti appartenenti alla cooperativa Abantu, uno degli enti fornitori di servizi di mediazione linguistica e culturale all'ASP Città di Bologna (punto di partenza della ricerca). È interessante osservare come questi fattori incidano sull'esperienza lavorativa e come siano rilevanti anche nella stessa interazione.

4.1.1.1. Formazione

A quasi nessuno dei partecipanti è stata fornita una formazione precedente all'inizio del lavoro come mediatore, ma a tutti viene garantita da parte della cooperativa la possibilità di partecipare in maniera facoltativa a dei corsi di formazione e/o aggiornamento in modalità di formazione continua. Questi vengono proposti dalla cooperativa e poi è il mediatore/la mediatrice a scegliere a quali partecipare in base ai propri interessi/necessità e alle proprie disponibilità. Solo uno dei mediatori ha affermato di aver partecipato a un corso di formazione per mediatori organizzato dalla regione prima di cominciare a lavorare nel settore poiché gli era stato proposto dagli operatori del centro in cui viveva.

Da non ignorare è il fatto che le esperienze e le inclinazioni caratteriali delle diverse persone coinvolte – in quanto la comunicazione si crea grazie alla relazione tra persone – sono un elemento chiave per la buona riuscita dell'intervento. Come afferma il mediatore 4, “non sempre i percorsi di formazione sono la chiave, ma sono sicuramente un punto di partenza”.

Tenendo ben chiaro in mente questo aspetto tipico di qualsiasi ambito e qualsiasi tipologia di comunicazione (anche non in presenza di un mediatore), risulta chiaro che la mancanza di formazione si riflette in particolare sui primi interventi poiché le competenze mancanti sono quindi acquisite sul campo, integrando elementi già noti con concetti che si imparano grazie all'incontro con una specifica situazione in cui ci si trova a mediare.

Seppur risulti oggettivamente mancante la formazione teorica iniziale per l'avvio a questa professione, altre esperienze lavorative rappresentano un elemento importante della mediazione: tre mediatori hanno alle spalle diversi anni di lavoro come operatori sociali – due in centri di accoglienza e uno con utenti psichiatrici.

Per la professione oggetto dell'elaborato, non risultano esserci dei criteri univoci di valutazione sulle competenze dei mediatori/delle mediatrici che regolamentino l'assunzione di queste figure professionali, non solo in termini di formazione ma anche relativamente alle ore di esperienza maturate – contrariamente a quanto avviene in contesti analoghi del settore, come nella presentazione della domanda di ammissione a un'associazione nazionale di Interpreti di conferenza e Traduttori. Sul sito di AITI, infatti, oltre ai requisiti legati al titolo di studio (vi sono diverse possibilità) si richiede un'esperienza concreta e documentata della professione. Per quanto riguarda i mediatori, invece, a prescindere dall'aspetto legato alla formazione teorica di cui si è già parlato, non è presente un criterio vincolante per l'assunzione dei mediatori: non

vi è una soglia minima di ore di esperienza nella mediazione che il professionista deve avere alle spalle. Questo stesso elemento, quindi la mancanza di linee guida universalmente riconosciute nella collaborazione con mediatori viene riconosciuto da ASP Città di Bologna: ad oggi ci si basa sui criteri qualitativi stabiliti dalla regione, che purtroppo non risultano essere sufficienti. Questo aspetto si dimostra essere assolutamente fondamentale, in particolare relativamente al riconoscimento della professionalità e del ruolo del mediatore e per poter garantire standard comuni a tutti gli enti gestori e in particolare ai beneficiari della mediazione.

Si veda come i criteri che portano all'assunzione di un mediatore variano notevolmente.

Il mediatore 1, di origine siriana, afferma che nella sua esperienza

Tutto è partito dalla lingua madre [l'arabo]. L'importante è il livello di italiano e la lingua madre. Io sono partito da tirocinante dell'università di antropologia, entrato in questo ambito come operatore e dopo come mediatore.

Riferendosi al momento dell'assunzione con la prima cooperativa con cui aveva collaborato afferma:

[...] prima ho lavorato per una cooperativa come operatore e mediatore, dopo (visto che tutti [gli enti] si incrociano tra loro) valutando la mia esperienza di 2 o 3 anni nell'ambito, mi hanno proposto di fare il mediatore per loro.

Di seguito si presentano i background professionali dei partecipanti, per fornire un'idea generale della varietà di possibilità.

Del mediatore 2, studente di nazionalità Ghanese, non si hanno informazioni ulteriori in merito ad eventuali esperienze professionali altre rispetto a quella di mediatore. La formazione ricevuta è stata di stampo generale, in cui sono stati affrontate diverse tematiche rilevanti per la mediazione.

Il mediatore 3, pakistano, invece, aveva già esperienza derivata dall'aiutare le connazionali in stato di gravidanza. Questo si è rivelato l'elemento che l'ha fatto entrare in questo ambito. La formazione specifica è arrivata solo successivamente, proposta dalle cooperative per cui lavorava e/o lavora.

Il mediatore 4, di nazionalità eritrea, ha una formazione in ragioneria e una successiva iscrizione all'università di Bologna alla facoltà di sviluppo e cooperazione internazionale. Attualmente, la sua professione principale è quella di bar-tender. Grazie ai contatti guadagnati durante il

percorso universitario e in virtù della sua origine, è entrato nel mondo della mediazione. Anche in questo caso la formazione teorica è stata successiva all'inizio del lavoro come mediatore.

Il mediatore 5, di nazionalità italiana ma di origine libica, ha un diploma da odontotecnico e si era laureato da poco alla facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Bologna studiando inglese e arabo (lingua del suo Paese di origine) quando ha iniziato nel settore della mediazione.

Il sesto mediatore ha una esperienza pluriennale come educatore – che rimane la professione principale – ed è stato l'unico a ricevere un anno di formazione in regione con un corso specifico per mediatori dal quale ha ottenuto l'attestato. Ad oggi lavora come mediatore da circa cinque anni.

L'ultimo mediatore, invece, è venuto in Italia per ragioni di studio universitario nel campo delle Scienze della formazione con l'obiettivo di tornare poi a Mogadiscio. Durante la sua permanenza in Italia, in Somalia è scoppiata la guerra civile e si è visto costretto a rimanere in territorio italiano. L'esperienza di educatore sociale con utenti psichiatrici è stata la professione che lo ha fatto avvicinare alla mediazione. La formazione principale si è svolta sul campo e inizialmente aveva seguito un breve corso con la prima cooperativa con cui collaborava.

L'elemento comune a tutti i mediatori/tutte le mediatrici è la valutazione delle competenze al momento dell'assunzione come mediatore (non necessariamente con la cooperativa attuale): in linea generale si procede a un colloquio conoscitivo tramite il quale si valuta il livello di italiano del candidato, ma senza alcuna simulazione di mediazione (anche se ci si chiede se possa effettivamente essere possibile simulare un incontro delicato come quelli che si andranno a mediare successivamente). Inoltre, nessuno dei partecipanti è mai stato affiancato da un collega più esperto che potesse sostenerlo nel muovere i primi passi nella professione – ma anche in questo caso, si osserva che l'inserimento di un quarto elemento nell'interazione potrebbe rendere ancora più precario il delicatissimo equilibrio di queste specifiche interazioni. Buona prassi sembra essere che gli enti di riferimento si informino sullo svolgimento della mediazione una volta terminato il colloquio, o che questo passaggio venga svolto dagli stessi mediatori:

[Durante la mediazione] di solito ci sono l'operatore della struttura, il Mediatore e l'utente - e alla fine chiediamo come è andato l'intervento. Non sempre quando c'è tempo (mediatore 6).

Dai colloqui si evince anche che sono gli stessi operatori a dare qualche consiglio ai mediatori prima, durante o dopo l'intervento stesso, in particolare riguardo al non lasciarsi coinvolgere e mantenere una certa distanza dalle situazioni che si presentano (mediatore 4).

Per quanto riguarda la formazione specifica per l'interazione con i minori non accompagnati, nessuno dei mediatori ha avuto un percorso specifico precedente al lavoro con questi utenti speciali. Alcuni hanno iniziato o stanno per cominciare un percorso sui MSNA (mediatore 4 e 6), più di uno afferma che gli aspetti relativi a questa specifica categoria sono stati affrontati nel corso di altre formazioni generiche, mentre un mediatore (mediatore 1) sostiene che sarebbero aspetti da approfondire. Infine, un mediatore ha partecipato a un convegno del Tribunale di Bologna come relatore lo scorso anno (mediatore 7) e lui stesso lo annovera tra i momenti di formazione.

Tutti i mediatori/tutte le mediatrici si ritengono complessivamente soddisfatti della loro formazione e molti di loro evidenziano come sia importante continuare a rimanere aggiornati e approfondire i diversi aspetti della comunicazione specifica. Il mediatore 5 sottolinea in particolare come – nonostante la soddisfazione per la formazione ricevuta – la gestione dello stress e dell'emotività rimanga un elemento di difficile gestione nella mediazione. Questo aspetto appare condiviso da diversi partecipanti e anche da altri colleghi: “[...] parlando anche con altri mediatori, mi hanno parlato della stessa esperienza. Questo è uno dei tanti paletti che molti mediatori non sanno come gestire” (mediatore 5).

Per l'interazione specifica con i minori non accompagnati, nessuno dei partecipanti individua elementi della formazione e della comunicazione che siano esclusivi di questa categoria di interlocutori, sottolineando come qualsiasi informazione o aspetto sia utile nell'interazione con i minori e con qualsiasi altra persona:

Secondo me no [non ci sono elementi inutili quando si comunica con un MSNA] c'è sempre qualcosa che impari e che serve (mediatore 5).

Penso che sia stato tutto utile, qualsiasi informazione (mediatore 1).

Il mediatore 6 sottolinea come la formazione imposta dalla legge Bossi-Fini si sia rivelata inutile per questioni legate alla tempistica, dato che il quadro legislativo è cambiato poco dopo il termine della formazione.

Gli aspetti carenti della formazione invece sono stati colmati con esperienze parallele (come operatore, il più delle volte), spesso con l'aiuto e il sostegno di altri attori (operatori

italiani che aiutano a comprendere le nuove leggi o che danno consigli riguardo la necessità di distacco e di non coinvolgimento dei mediatori) o tramite colloqui più complessi e delicati:

Ho dovuto avere qualche colloquio difficile per capirlo, perché all'inizio erano tutti i colloqui più soft e poi piano piano gli stessi enti cominciano a darti i colloqui un po' più difficili (mediatore 5).

La precedente esperienza di mediazione con adulti risulta essere un elemento vincente nell'interazione con i minori (mediatore 5).

Alla domanda “quali consigli daresti a un mediatore che muove i primi passi in questo campo?” le risposte principali sono state:

Neutralità, di essere discreto e di non essere troppo invadente, di dare fiducia a tutte e due le parti, di essere puntuale agli appuntamenti (mediatore 6).

Di cercare di ispirare fiducia all'utente, ma allo stesso tempo a fare chiaro che non sei suo amico e che non stai tenendo la sua parte. E far passare lo stesso messaggio all'operatore italiano (mediatore 5).

Anche nella mediazione ci deve sempre essere un po' di creatività, una visionarietà. Soprattutto ci deve essere una totale sospensione del giudizio: si cade, ci si rialza, si cade, ci si rialza più volte sperando che poi una volta rialzati si possa continuare il cammino (mediatore 7).

Il mediatore 7 consiglierebbe, inoltre, di “cercare un altro lavoro”. Con grande consapevolezza del quadro geo-politico attuale e con un'ampia esperienza personale e professionale alle spalle sostiene che “uno straniero è meglio che si cerchi un lavoro più fisso, più a tempo pieno che dia un reddito più stabile alla fine del mese”. Questo mediatore è un cittadino italiano con origini somale e afferma che il fatto di non avere il problema dei documenti giochi a suo favore in questa epoca caratterizzata da un manifesto politico che egli afferma non essere così

sganciato da quello che sta succedendo in Brasile, dal muro di Trump. Penso che sia un'onda del tempo che ha radici, ramificazioni e strutture in varie parti del mondo. E' una Weltanschauung, una visione del mondo non è una cosa che possiamo pensare vada ad esaurirsi, avrà una bella durata se non viene contrapposta qualcosa di strutturato.

E aggiunge, per spiegare il suo consiglio, che questa situazione che “gioca sull'insicurezza economica, sulle paure, sulla precarietà del lavoro e sull'infelicità”, mette in difficoltà lo straniero. Anche chi ha già i documenti è in una situazione precaria “perché questo clima può chiamare tanti tiratori, si scambiano uccelli per sagome - si fa un po' il tiro al bersaglio”.

Si ritiene opportuno sottolineare che i cambiamenti introdotti dal Decreto Sicurezza di novembre 2018 non influiscono solamente sui centri di accoglienza, sui documenti e sul clima

generale a livello nazionale. Questa nuova legge tocca tutta la rete che lavora nei servizi di accoglienza alla persona, in particolare con gli utenti migranti. Alcuni partecipanti sottolineano come

I ragazzi hanno più paura, anche andando in commissione hanno tutti dei negativi, e si sente anche nella mediazione perché non ci credono più. Soprattutto quando vengono respinti (si sente nella comunicazione) (mediatore 2)

Molti miei colleghi stanno perdendo il lavoro e tanti ragazzi sono in confusione, sono arrabbiati. Ho visto le strutture svuotate, in cui sono rimaste solo tre o quattro persone. I ragazzi hanno più paura di andare in questura perché hanno paura di essere rimpatriati. (Mediatore 6)

C'è da rimarcare che le conseguenze riguardo ai documenti lasciano alcune nazionalità quasi indenni: i cittadini eritrei e somali hanno spesso la protezione internazionale riconosciuta per via della situazione di guerra civile dei Paesi di origini che dura da decenni.

Tutto ciò ha delle conseguenze anche per il ruolo del mediatore:

Molti miei colleghi stanno perdendo il lavoro. [...] Anche i mediatori ne risentono, tutta la rete ne risente, cambia tutto (mediatore 6).

Un mediatore (4) inoltre osserva anche delle differenze nelle informative che deve leggere agli utenti - adulti principalmente - e alla tipologia di intervento che si trova a dover fare.

Per quanto concerne il ricorso a persone non adeguatamente formate (per la formazione si rimanda al discorso precedentemente esplicitato), vi sono diversi aspetti da tenere in considerazione: innanzitutto, il fatto che per alcune lingue non esistono ancora dei mediatori, perciò “quando si trova una persona che conosce già una lingua parlata da pochi, una volta formata molto bene può essere un buon mediatore, anche se non è iniziale la formazione” (mediatore 6); d'altra parte, come afferma Luatti: “non è sufficiente appartenere a una cultura straniera per fare il mediatore [...] appartenenza e provenienza sono condizioni necessarie ma non sufficienti per ricoprire questo ruolo” (Luatti, 2010: 20). Si sottolinea anche che gli stessi mediatori (a parte uno) non avessero una formazione prima di cominciare e si rimanda ai paragrafi precedenti per i dettagli legati alla formazione.

4.1.1.2. Specificità dei MSNA e interazione

Una caratteristica generale che si osserva è che, per quanto i ragazzi che arrivano siano oggettivamente minori poiché al di sotto dei 18 anni (o al massimo neomaggiorenni), in realtà non possono essere considerati totalmente minori. Complice l'età – si ricorda che la maggior

parte ha tra i 16 e i 18 anni – e complice il percorso migratorio e le esperienze passate, ci si trova davanti ad un interlocutore che porta in sé un forte dualismo: molto spesso, infatti, ci si trova a comunicare con un minore-adulto.

Se da un lato

può capitare che le ninna-nanne di questo bambino siano state Il crepitare delle armi automatiche - ha visto solo guerra e non sa cosa vuol dire un paese stabile, con la legge, con dei vigili urbani: insomma un Paese normale (mediatore 7)

e inoltre

questi non sono più minori, sono adulti: non hanno vissuto la loro minore età, non hanno vissuto la loro adolescenza e la loro infanzia. Questi sono ragazzi che sono già uomini perché hanno avuto tali e tanti traumi nella loro vita [...] che non è così frequente vederlo nei nostri Paesi. Penso al diritto di infanzia stabilito dalle Nazioni Unite: questi ragazzi sono stati espropriati della loro infanzia e della loro adolescenza sono adulti - un po' più piccoli ma sono adulti (mediatore 7).

Dall'altro lato,

Penso che ci siamo passati tutti: quando hai 16 o 17 anni pensi di capire il mondo quando in realtà non è così. Quindi cercare di far passare alcune idee non è semplice. Oltre al fatto che sono minori, non hanno i loro punti di riferimento, sono giunti fino a qua e posso immaginare lo shock (mediatore 5).

Se sono stati costretti a crescere molto in fretta, vedendosi negati infanzia e adolescenza, quando si ambientano nel nuovo Paese, talvolta “si concedono” di fare gli adolescenti (anche alcuni operatori lo affermano). Questo si aggiunge, appunto, al fatto che sono privi di punti di riferimento e che spesso il loro percorso li ha esposti a tali pericoli al punto che, inizialmente, la diffidenza è l'unica arma rimasta nel loro arsenale.

La diffidenza risulta, infatti, uno degli aspetti più complessi e tipici di questa categoria di interlocutori, come riportano diversi mediatori. Bisogna rassicurarli ma senza dare false speranze – e quest'ultimo elemento risulta essenziale anche nella relazione con gli adulti. La naturale prossimità (di aspetto, di lingua e di cultura) fa sì che il mediatore diventi il primo appiglio a cui aggrapparsi. Si veda come il mediatore 4 evidenzia le principali difficoltà dell'interazione:

La difficoltà di per sé è comune a tutti, non solo per i minori. Non puoi dare false speranze e non puoi assicurare qualcosa che non è di tua competenza in primis. Inoltre è l'operatore che guida il minore, soprattutto perché sostituisce quella figura genitoriale che il minore non ha. Sicuramente la difficoltà ce l'hai perché la persona si sente più vicina a te proprio per appartenenza, però dall'altra parte tu sei consapevole che puoi rassicurarlo e dargli quella fiducia in più nel sistema che è

l'unica cosa che puoi fare per il bene del minore stesso, perché alla fine devi sempre puntualizzare anche che l'operatore opera nel bene del minore stesso.

Altre variabili tra loro collegate si inseriscono nella comunicazione: la tipologia di intervento e il *setting*. È chiaro che al variare dell'intervento richiesto (primo colloquio, colloquio normativo o in cui si devono risolvere delle problematiche, colloquio per conoscere i desideri dell'interessato e pensare ad un inserimento formativo o per la presentazione della domanda di protezione internazionale) varia anche la difficoltà legata al ruolo del mediatore. Di conseguenza, anche il *setting* del colloquio ha un peso considerevole sulla comunicazione. Alcuni luoghi hanno un peso specifico che prescinde dall'età dell'interessato: si pensi all'ospedale, al tribunale o alla Commissione Territoriale (mediatore 7).

Legata al *setting* e alla tipologia di intervento, si trova la questione della disposizione fisica in cui si dispongono i tre attori della comunicazione. Solo il mediatore 1 sottolinea come

Il mediatore deve essere messo in mezzo e chiarire che quello che viene detto verrà tradotto, non è che posso non tradurre alcune cose. E questo bisogna spiegarlo all'utente.

Per quanto gli altri mediatori non parlino di una disposizione fisica precisa e vincolante, lo schema si ritrova sempre comune a tutti gli interventi: ci si dispone a triangolo, l'unica variabile è dove si posiziona il vertice ossia il mediatore. Due elementi risultano chiari: in primis, che sono gli operatori del sistema italiano a fare da perno per le posizioni di tutti gli attori (si vedano anche le risposte date dagli operatori nei paragrafi successivi); poi, che il mediatore si posiziona quasi sempre accanto al beneficiario (minore, in questo caso) ma di lato, lasciando che l'operatore e il ragazzo siano i due attori centrali e principali. Questa disposizione viene riportata dalla maggior parte dei mediatori:

Io sto spesso dalla parte del computer così che lo sguardo sia più libero verso il beneficiario (mediatore 4).

Di solito il mediatore deve stare a fianco dell'utente perché deve assistere, deve essere vicino. Però sono l'utente e l'operatore i due attori principali. [...] il mediatore accanto deve essere come un fantasma (mediatore 6).

Ad esempio in commissione territoriale, siccome il funzionario scrive al computer, preferisce avere il ragazzo di fronte quindi io posso anche mettermi coperto dal computer: il mio volto può essere coperto perché io non sono il centro dell'interazione. Colui che scrive preferisce avere il ragazzo di fronte, vedere i suoi occhi perché lo si guarda, anche mentre parla: come dicono le cose, il modo soprattutto quando si parla di argomenti delicati (mediatore 7).

La visione diretta dei beneficiari è un elemento chiave in qualsiasi ambiente e ancora di più nei colloqui importanti come quelli per l'ottenimento della protezione internazionale. Il linguaggio

non verbale del minore (e dell'adulto) è essenziale per comprendere al meglio le tante sfaccettature di una persona, oltre che poter avere conferma della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'interessato.

Per superare l'iniziale diffidenza tipica dell'interlocutore minorenni, un elemento importante risulta la possibilità di proseguire un percorso con lo stesso mediatore:

se il minore ha un mediatore che lo accompagna per tutto il percorso è ancora meglio perché si fida, si instaura questa fiducia e perché questo avvenga ci vogliono due o tre mediazioni (mediatore 6).

Si ritiene di fondamentale importanza sottolineare come il minore si senta rassicurato dalla figura del mediatore, "anche se non può fare nulla" (mediatore 4). Un altro aspetto importante riguarda sempre la necessità di non confondere i ruoli delle figure che ruotano intorno al ragazzo: il mediatore 1 afferma, infatti, che anche quando l'operatore della struttura di accoglienza parla la lingua del minore, in alcuni colloqui si chiama comunque un mediatore esterno per mantenere intatto l'equilibrio della relazione e il rispetto dei vari ruoli coinvolti.

Tuttavia, non sembra esserci una regola specifica poiché risulta sempre essere essenziale la valutazione del singolo caso. Anche secondo gli operatori, in alcune situazioni più vulnerabili è essenziale che il mediatore rimanga fisso, per poter permettere al minore di instaurare un legame di fiducia e seguire al meglio il percorso. In altri casi, invece, non si ritiene vincolante la presenza della stessa persona a mediare. Il mediatore 4 sottolinea che, anche per un questione privacy e di serenità del beneficiario, laddove è possibile e utile si tende a mantenere lo stesso mediatore. Si sottolinea la necessità di tenere a mente il fatto che si parla sempre di persone e di conseguenza è impossibile identificare una prassi che possa essere universalmente standard e che tenga allo stesso tempo in considerazione le specificità e le necessità di ciascuno. L'inserimento del minore (come degli adulti) in un percorso di formazione modifica inevitabilmente l'intervento del mediatore:

Nei primi tempi mentre io e l'operatore/trice parliamo rimane zitto. Quando comincia la scuola prima che parlo io cominciano a rispondere loro (mediatore 3).

Mano a mano che il ragazzo impara la lingua sicuramente l'intervento cambia: lo puoi accompagnare, lasciarlo lì e poi andare via. Lo accompagni, ti presenti, lo fai sedere poi vai via (mediatore 6).

L'obiettivo è infatti quello di "inserire la persona" (mediatore 4), di renderla indipendente e capace di "camminare con le sue gambe, essere indipendente" (mediatore 7). Quest'ultimo afferma che per raggiungere questo obiettivo, i mediatori diventano

[...] degli strumenti per te [utente], tu ci devi usare, non abbiamo problemi a pensare che tu ci debba usare. Noi siamo felici di mettere le nostre competenze a tuo favore perché vuol dire che il nostro lavoro ha un senso.

E inoltre, affinché la mediazione raggiunga il suo scopo, è fondamentale che il beneficiario

vada via dall'incontro con degli strumenti che gli permettano di poter migliorare la propria condizione (mediatore 7).

Quindi,

Il mediatore non è per sempre, è una cosa iniziale quando serve - poi dopo ti chiamano solo per alcune cose specifiche (mediatore 6).

Per far sì che ci si possa comprendere al meglio, la prassi è quella di cercare una figura che conosca la lingua specifica del migrante (si ricorda che all'interno degli Stati esistono diversi dialetti locali che rappresentano vere e proprie madrelingue per gli utenti, mentre le cosiddette lingue franche sono conosciute solo da chi ha un alto livello di scolarizzazione o sono calate nella cultura locale e mantengono poche caratteristiche comuni alla cosiddetta versione standardizzata della lingua in questione). Quando non è possibile reperire un mediatore che parla questa lingua o non sia disponibile, talvolta si chiama un mediatore che conosce una seconda lingua conosciuta dal beneficiario. Qualora, anche con questa lingua intermedia comune, il beneficiario e il mediatore non si comprendano è necessario sospendere la mediazione – in particolare in occasione di colloqui particolarmente importanti quali quelli per la protezione internazionale. Si fa notare, però, che la stessa Commissione Territoriale organizza gli incontri in modo tale che il mediatore e l'utente abbiano 5 minuti di colloquio personale prima dell'intervista ufficiale. Questo permette al mediatore di leggere l'informativa all'utente (in questo caso il mediatore svolge anche un ruolo da operatore) nella lingua di comunicazione e permette loro di fare conoscenza e, tra le altre cose, vedere se effettivamente c'è una comprensione linguistica reciproca.

Nell'ambito dell'uso delle lingue franche, l'utilizzo di queste ultime varia a seconda del Paese di origine. A eccezione di luoghi in cui queste lingue sono la lingua madre, si osservano numerose differenze. Il mediatore 1 (siriano) utilizza il francese solo qualora si dimostri necessario spiegare qualche parola che non risulta essere compresa dal beneficiario. Il mediatore 3 (pakistano), invece chiede quale lingua l'utente preferisce parlare – *punjabi* o *urdu* – ma non svolge praticamente mai mediazioni in lingua inglese, poiché nel loro Paese questa lingua è conosciuta da poche persone e inoltre gli utenti preferiscono utilizzare la loro lingua madre per parlare di aspetti molto personali della loro vita per evitare fraintendimenti e complicazioni date dalla lingua (mediatore 7, somalo).

Nell'interazione con il minore non accompagnato, in virtù della sua poca conoscenza dei grandi sistemi politici, amministrativi e di organizzativi di uno Stato, il mediatore deve essere creativo e visionario (mediatore 7) così da ricostruire i concetti – spesso già complessi per chi è inserito nel sistema – a misura dell'utente. Ad esempio, come si può spiegare a un ragazzo che cos'è la protezione internazionale? Secondo questo mediatore l'uso di metafore e immagini è fondamentale: lui tende a spiegare il concetto di protezione internazionale come un ombrello che si fornisce al minore per proteggersi da pioggia e neve e non bagnarsi. Da questo ombrello poi, si continua a costruire un riparo sempre più grande che possa permettergli di diventare autonomo e indipendente.

4.1.1.3. Percezione del mediatore

Un aspetto importante da tenere in considerazione è come questa figura professionale viene vista dagli attori che partecipano alla comunicazione. L'unico elemento universale è quanto questo aspetto dipenda dall'ambiente in cui si verifica la comunicazione: sono gli ospedali i luoghi in cui il mediatore risulta quasi sconosciuto agli operatori del sistema italiano. La conoscenza, l'apprezzamento e il riconoscimento del ruolo professionale del mediatore dipendono da quanta utenza straniera è presente nella struttura in questione. Si sottolinea come in Questura, il clima sia piuttosto negativo (complice il quadro politico generale, probabilmente) tanto che “ti ringhiano contro come se fossero dei cani da guardia, ci manca solo il filo spinato - e lì la vedi proprio l'ostilità” (mediatore 7).

In linea generale, però, si può affermare che da parte delle autorità italiane ci sia una visione piuttosto positiva del mediatore (come confermano anche gli stessi operatori) perché permette di costruire un legame con il minore, di comprendere alcuni elementi che altrimenti rimarrebbero opachi e soprattutto fornisce all'autorità italiana gli elementi per completare il puzzle che è la realtà complessa dell'utente. Il mediatore, nella sua attività di decodificazione delle informazioni – livello linguistico e culturale – permette il trasferimento dei concetti nel modo più appropriato per il beneficiario. Partendo dal presupposto che “tradurre è tradire”, come sostiene Umberto Eco, il mediatore 7 afferma che il tradimento è essenziale perché

Non solo spieghi che cosa voglia dire, ma cerchi di collocarlo in un contesto. Se tu traduci letteralmente l'utente non capisce quindi devi interpretare il concetto e ricostruirlo. [...] Sapendo che tradurre determinate cose in modo letterale vuol dire non far comprendere questa cosa, a quel punto devi tradire per far capire meglio.

Anche il mediatore 6 afferma che il suo ruolo viene visto come un aiuto prezioso dal sistema italiano poiché

Se il ragazzo non parla la lingua italiana io traduco tutto anche con un linguaggio culturale diverso perché per queste culture alcune cose non vanno bene dette in un modo.

Un aspetto da tenere in considerazione è la volontà, in buona fede, di scavalcare il mediatore per cercare di parlare direttamente con il beneficiario e dimostrarsi attenti alle sue esigenze, ma

Facendo così in alcuni momenti [l'autorità italiana] non aiuta il mediatore, perché se parli per 20 minuti di regolamenti e numeri e l'utente straniero mi guarda e non capisce io devo cercare di ricordarmi tutto e fare un riassunto. In questo modo non è semplice. Se collaborassero di più a volte non sarebbe male (mediatore 5).

È evidente, come affermato dallo stesso mediatore, che questo non è causato da un mancato rispetto del ruolo del mediatore, ma dal pensiero di semplificare la comunicazione tornando all'assetto dialogico evitando quello triadico. Sicuramente, una buona parte di tale questione deriva anche dall'ignoranza (nel senso etimologico del termine) di alcuni enti in materia.

La consapevolezza dell'impossibilità di comunicare direttamente con il beneficiario è un passaggio naturale nella comunicazione: l'autorità italiana si accorge da sola che l'utente non capisce e non segue, continuando a guardare con occhi persi il mediatore. Allora, descrive il mediatore 5, è lo stesso operatore a spezzare il messaggio in unità più semplici per permettere al mediatore di comunicarlo efficacemente al minore.

Nel modo in cui l'autorità italiana percepisce il mediatore entra in gioco anche la questione della neutralità – o imparzialità – e della trasparenza. Un mediatore sostiene che non ci sia neutralità da parte del mediatore, poiché vista la sua prossimità all'utente è inevitabile che sia dalla parte del beneficiario

[...] ma non nel senso che va contro l'operatore italiano. Però, avendo uno strumento linguistico un po' più raffinato, avendo la consapevolezza del luogo in cui vive che è più strutturata, è un facilitatore in qualche modo, è una persona che dà una mano (mediatore 7).

Questa mancanza di neutralità – come la intende questo mediatore – è un elemento inevitabile nella relazione e il più delle volte insito per sua natura nella comunicazione. Si dimostra anche essere un punto di forza della mediazione, come già discusso precedentemente. Vero è che questo aspetto deve essere maneggiato sapientemente e con cura, senza arrivare al punto in cui il mediatore viene confuso con l'operatore e si attribuiscono a questo ruolo colpe o compiti che in realtà non gli appartengono. Al contrario, la naturale vicinanza del mediatore unita al distacco necessario e alla consapevolezza dei limiti del ruolo che ricopre porta un vantaggio nella

comunicazione secondo il mediatore 6 che cita il seguente esempio: se il minore fa dei danni, spera che il mediatore lo copra e non dica esattamente come sono andate le cose, ma

Quando vede che c'è durezza anche da parte del mediatore si lascia andare. Bisogna rassicurarlo e dire che la verità non sarà troppo penalizzante, ma lo potrà aiutare a superare questa situazione.

La stessa fermezza viene portata ad esempio dal mediatore 5 che sostiene di essere stato

Un po' più duro con il minore in quella situazione. Ad un certo punto il minore non voleva proprio ascoltare quello che stava dicendo l'operatore e io l'ho ripreso dicendogli "aspetta, ascolta, stai calmo" - al di là di quello che diceva l'operatore.

Questo mediatore conclude affermando che in quel caso l'operatore ha ringraziato per questo intervento più deciso perché poteva essere finalmente la chiave di svolta nel comportamento del minore.

Una delle difficoltà principali evidenziate dagli intervistati è legata anche alla gestione dell'emotività e del distacco: come già citato, il mediatore 4 afferma che

non puoi dargli false speranze e non puoi assicurare qualcosa che non è di tua competenza in primis [...] dall'altra parte tu sei consapevole che puoi rassicurarlo e dargli quella fiducia in più nel sistema che è l'unica cosa che puoi fare per il bene del minore stesso.

Aggiunge inoltre che spesso, per i suoi connazionali eritrei, la visione del mediatore è piuttosto positiva, ma talvolta alcuni non comprendono totalmente il ruolo che si ricopre. In particolare questo avviene quando gli utenti dicono qualcosa di personale e il mediatore, "dovendo rendere anche giustizia all'operatore stesso", lo condivide con l'autorità italiana – rompendo, in un certo senso, quell'idea di esclusività e complicità che l'utente poteva aver immaginato nell'identificare la relazione con il mediatore. La conseguenza è che "se la prendono sul personale perché non capiscono che la tua posizione è da intermediario".

In linea generale, per quanto ci siano differenze in base alle nazionalità coinvolte, la percezione generale del mediatore da parte dei minori è positiva perché permette loro di comprendere come funziona il mondo diverso in cui si trovano e soprattutto cosa dicono le persone che ruotano loro intorno. Relativamente alla prossimità con l'utente, si inserisce un altro aspetto: un mediatore sottolinea come i minori cerchino di instaurare un rapporto di amicizia anche al di fuori del colloquio specifico chiedendo il numero personale del mediatore stesso, che si vede costretto a rifiutare per salvaguardare la professionalità del suo ruolo e il buon potenziale del lavoro che sta svolgendo in generale con il minore stesso.

Le caratteristiche personali del mediatore – come età, genere, religione o provenienza geografica – talvolta risultano essere di ostacolo con gli adulti e non con i minori. Una attenzione che si tende a osservare – sia con gli adulti che con i minori – riguarda le donne: qualora ci siano casi specifici (vittime di tratta o gravidanze, tra gli altri casi) si preferisce coinvolgere una mediatrice per mettere a proprio agio l'utente e perché si ritiene che visto il genere, questa possa comprendere meglio la situazione (soprattutto per le gravidanze).

Per un mediatore in particolare – di circa 25 anni – in alcuni casi l'età è stata un ostacolo iniziale con i minori. Una volta superate le prime difficoltà, però, la mediazione si è svolta senza problemi.

Si osserva che il mediatore (6 su 7) non viene praticamente mai coinvolto nella redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) né in equipe multidisciplinari. Solo il mediatore 7 afferma che

Certamente posso essere stato d'aiuto a fare venire fuori alcuni aspetti specifici, aspettative, desideri - come conseguenza della mediazione insomma. Perché può darsi che nelle conversazioni siano venuti fuori tali e tanti elementi che hanno aiutato l'operatore che poi avrebbe dovuto stilare e formalizzare questo programma.

Sottolinea, a giusto titolo, che la redazione del PEI è di competenza dell'operatore ma sicuramente le informazioni che un mediatore può cogliere durante un colloquio possono essere un grande aiuto per l'individuazione di un percorso e la creazione di

Qualcosa che possa funzionare. Quello che faceva nel paese di origine non è detto che anche qui possa funzionare. La chiave è individuare quella cosa che possa dare la motivazione e una volta trovata, anche l'italiano arriva.

L'aspetto relativo all'apprendimento della lingua non è da sottovalutare: bisogna tenere in considerazione le abitudini di chi arriva in Italia e le sue esigenze. Come già affermato, i minori spesso hanno necessità di lavorare e di mandare i soldi alla famiglia nel Paese di origine, di conseguenza uno studio "classico" seduti sui banchi di scuola per tante ore non è detto che possa funzionare per tutti. Inoltre, il percorso scolastico è molto lungo e viste le esigenze di questi ragazzi non è sempre la strada scelta per soddisfare i loro bisogni e allo stesso tempo permettere loro di diventare autonomi e inserirsi. L'applicabilità della lingua è l'elemento chiave per poter motivare chi apprende a fare uno sforzo maggiore: ecco allora l'importanza del colloquio con il mediatore per la redazione del programma individualizzato e nelle diverse equipe multidisciplinari.

4.2. L'operatore

4.2.1. Elaborazione dei dati

Gli intervistati sono stati 5, di cui 3 assistenti sociali (operatore 1, 2, 3) e 1 coordinatore (operatore 4) della divisione protezioni internazionali per MSNA di ASP Città di Bologna e un operatore sociale del gruppo CIDAS (operatore 5). Il focus del questionario dell'operatore/operatrice era rivolto all'interazione mediata e alla percezione che si ha di questa figura professionale.

Tutti gli intervistati hanno riportato una carenza totale o parziale durante il loro percorso formativo rispetto all'adeguata presentazione del ruolo del mediatore nell'interazione, uno di questi anche a causa di un'affinità parziale del percorso di studi rispetto al lavoro svolto nell'ambito dell'assistenza ai minori non accompagnati (operatore 5).

Secondo l'operatore 1, questa figura oggi "viene data un po' per scontata sia nel percorso universitario che extra-universitario" e si compensa un'iniziale conoscenza parziale del ruolo e della nuova modalità di interazione a tre con l'esperienza sul campo. Per alcuni, dei corsi specifici seguiti durante il periodo lavorativo hanno permesso di ottenere nozioni teoriche maggiori in relazione a questa figura professionale e a come si deve interagire con essa e hanno anche permesso di elaborare maggiormente il suo ruolo (operatore 2), mentre per altri è stato il confronto con alcuni colleghi durante l'affiancamento iniziale a dare le conoscenze necessarie per partecipare al meglio al dialogo. Infatti, questo operatore afferma che

Prima della prima mediazione culturale mi è stato detto di cosa si trattasse, quale sarebbe stato il suo ruolo e come mi sarei dovuto approcciare a questa figura esterna che sarebbe stata di supporto. Mi è stato detto anche quali erano le indicazioni che bisognava dare al mediatore (operatore 5).

Un elemento chiave risulta evidente: il mediatore è un supporto alla comunicazione tra operatore/operatrice e minore. Questo aspetto era già emerso nell'analisi delle interviste rivolte ai mediatori, dove gli stessi affermano che il mediatore è sì vicino al ragazzo, ma non deve sostituirsi all'operatore fornendo risposte o sicurezze che in realtà non sono di sua competenza. L'unica cosa che il mediatore può fare è far sì che il minore abbia fiducia nel sistema e nell'operatore stesso che persegue il suo interesse (si vedano i paragrafi precedenti).

Quando agli operatori viene chiesto di fornire una definizione del ruolo di mediatore, le risposte hanno contenuto pressoché uguale e differiscono solo nella forma. In tutte si evidenzia

come innanzitutto il mediatore sia una figura professionale “che ti aiuta nella comunicazione e che facilita la comunicazione” (operatore 3).

Erroneamente, però, talvolta

Il mediatore viene identificato in alcuni ambiti come un traduttore, cosa che assolutamente non è (operatore 1)

perché il mediatore

Fa da ponte sia linguistico che di traduzione di concetti legati alla cultura di origine dell'utente e alla cultura italiana (operatore 2)

e permette di

Non solo tradurre linguisticamente ciò che l'operatore dice o comunica ma anche interpretare e mediare - nel senso di tradurre i codici comuni con il ragazzo straniero invitato al colloquio - per farsi capire e cercare di far arrivare il messaggio che l'operatore ha necessità di comunicare (operatore 5)

In conclusione,

Sono vicini ai ragazzi e superando la barriera linguistica danno la possibilità di interagire con loro (operatore 4)

Oltre a una totale condivisione degli aspetti principali del ruolo del mediatore – che coincidono con quelli evidenziati dagli stessi mediatori – vi è un commento generale condiviso da tutti gli intervistati riguardo la loro esperienza con i mediatori: tutti la definiscono altalenante.

Sono tutti concordi nell'affermare che il mediatore è una figura che in linea generale riesce a mettere a proprio agio il minore, aspetto che aiuta notevolmente lo svolgimento del colloquio. La positività dell'esperienza viene riscontrata quando il mediatore non confonde il suo ruolo con quello delle altre figure coinvolte, dosa al meglio la capacità interpretativa e la sua ingerenza nella comunicazione. Gli stessi operatori affermano che in alcune situazioni specifiche il ruolo del mediatore è essenziale per il buon esito del colloquio e di un efficace proseguimento del percorso: grazie al suo intervento si riescono a ottenere informazioni personali importanti sul minore di cui altrimenti non si verrebbe a conoscenza. A seconda della tipologia di colloquio – firma del patto di accoglienza, colloquio normativo, di monitoraggio, con un operatore legale, ecc. - cambia il margine di azione del mediatore:

In alcuni contesti c'è bisogno di una mera traduzione mentre in altri di un'interpretazione o anche di un aiuto da parte del mediatore. In alcune situazioni in particolare serve per fare capire all'operatore alcuni aspetti che il mediatore conosce già perché c'è proprio una vicinanza con l'utente (operatore 5)

Inoltre, il suo intervento permette di avere una completezza di informazioni e rappresentazione del caso che altrimenti l'operatore non riesce ad avere (operatore 1) e questo è agevolato dal fatto che, quando è possibile,

In alcuni casi è molto funzionale fare aspettare il mediatore e il ragazzo fuori seduti insieme a parlare. In questo modo i ragazzi a volte raccontano delle cose che durante il colloquio non vengono fuori e, appunto, in casi specifici il fatto che il mediatore tenga insieme a me il filo del percorso e dell'evoluzione che avviene è fondamentale (operatore 2)

Se da un lato la relazione tra mediatore e minore è un elemento fondamentale dell'interazione mediata, dall'altro può costituire una grande difficoltà per l'operatore/operatrice che in questo modo risulta più difficile instaurare un rapporto diretto e profondo con l'interessato (operatore 2 e 5).

La professionalità del mediatore, come si diceva, si nota anche nel momento in cui lui stesso comprende quando deve "fare un passo in più" e quando invece deve attenersi strettamente a quello che viene richiesto dall'operatore. Quest'ultimo si dice in grado di valutare parzialmente il lavoro svolto dal mediatore (quindi se si attiene al suo ruolo e non si trasforma in assistente sociale/operatore o non prende le parti del minore) in particolare quando si ha la possibilità di lavorare più volte con lo stesso mediatore. Tuttavia, risulta chiaro che il mediatore non sta rispettando – o non ha rispettato – i limiti del suo ruolo

Quando io parlavo un'ora e il mediatore traduceva pochissimo e anche la risposta che traduceva era molto parziale (operatore 1)

Perché nella risposta che dà il mediatore si capisce se sta mettendo dentro delle considerazioni personali (operatore 2)

Se il ragazzo non ha capito quello che gli è stato detto e dopo il colloquio pone all'operatore le stesse domande che il mediatore dovrebbe aver tradotto (operatore 5)

In questi casi, la prassi comune sembra essere di far presente al mediatore gli aspetti non funzionali allo scopo dell'incontro laddove è possibile non in presenza del minore (operatore 1 e 5), con il linguaggio non verbale o interrompendo la mediazione e parlando separatamente al mediatore chiedendo di attenersi alla trasposizione di ciò che viene detto dall'operatore per raggiungere il fine dell'incontro (operatore 1, 2 e 3). In ogni caso, il tutto avviene sul momento in base alla situazione specifica e alla vulnerabilità del minore coinvolto.

Si rende opportuno riportare che gli stessi operatori affermano che la capacità riassuntiva del mediatore non risulta essere sempre un aspetto negativo, ma sicuramente – come

le altre tipicità del ruolo – deve essere dosata in maniera opportuna e soprattutto utilizzata qualora sia necessaria.

L'operatore 2 sottolinea anche la necessità, da parte dell'operatore stesso, di non cercare di scavalcare il mediatore utilizzando lingue franche (inglese o francese) conosciute più o meno approfonditamente anche dall'utente: non sempre questo tentativo di conversazione a due, fatto in totale buona fede porta a dei risultati e aiuta il mediatore (si vedano le risposte dei mediatori in merito). Inoltre, non permette il rispetto dei ruoli e la creazione del delicato equilibrio necessario alla buona riuscita della mediazione.

Per l'identificazione chiara dei ruoli delle diverse figure coinvolte, l'operatore 4 sottolinea come anche la disposizione fisica possa aiutare:

Credo che sia importante che stia a metà, in mezzo tra i due attori. Penso che sia importante che il ragazzo riconosca il ruolo diverso al mediatore per cui, se siamo intorno al tavolo, è opportuno che il mediatore si ponga in mezzo.

In linea generale, però, si tende a posizionare il mediatore accanto al minore – come evidenziato dai mediatori stessi. Anche al variare dell'intenzione comunicativa, del numero di attori coinvolti e dall'ambiente in cui si svolge l'intervento (in una disposizione circolare o da un lato e l'altro di un tavolo) il mediatore rimane posizionato accanto al minore.

Quando è possibile e per situazioni specifiche, gli operatori/le operatrici richiedono che il mediatore rimanga costante anche in tutto percorso. In alcuni casi, “diventa addirittura fondamentale la presenza dello stesso mediatore” (operatore 2). La continuità incide positivamente sulla comunicazione portando ad una maggiore apertura del minore e la creazione di un legame fiduciario tra gli attori. In altri casi, invece “se il ragazzo non ha particolari vulnerabilità, generalmente basta che ci sia la presenza del mediatore a fare da filo conduttore”, per quanto la continuità con un mediatore sia un aspetto vantaggioso, “nella maggior parte dei ragazzi anche quando si cambia un mediatore non significa ricominciare sempre da zero” (operatore 2).

Vi sono quindi delle difficoltà naturali nel rapporto a tre: difficoltà a instaurare una relazione diretta con il minore (operatore 1 e 2), trovare i giusti turni di parola per far arrivare il messaggio (operatore 5), l'utilizzo da parte del mediatore di un codice e un'intenzione comunicativa diversa da quella iniziale per fare arrivare il messaggio – aspetto sul quale l'operatore non ha controllo (operatore 1), un'eccessiva ingerenza da parte del mediatore e/o una sostituzione momentanea dell'operatore (operatore 1, 2, 3 e 4) tra le altre.

È anche vero che vi sono delle difficoltà legate alla natura dell'interlocutore minorenni. Come affermato da qualche mediatore, il viaggio migratorio e le esperienze vissute fino alla presa in carico, avvenuti “in un'età molto delicata, come può essere quella adolescenziale” (operatore 1), il fatto di essere soli e senza figure di riferimento fa sì che la base di partenza sia molto delicata di per sé. Inoltre, l'età dell'utente incide in maniera considerevole, per quanto

Dipenda molto anche dalla provenienza: un ragazzo diciassettenne arrivato in Italia può essere molto più simile a un ragazzo di 25 anni, che a un ragazzo di 17 anni. E questo dipende della provenienza (operatore 2).

L'adolescenza, età di passaggio particolarmente delicata, risulta essere un elemento di un certo peso specifico nella comunicazione così come potrebbe esserlo nell'interazione con un qualsiasi adolescente italiano. L'operatore 1, come affermato dai mediatori nei paragrafi precedenti, sostiene che la situazione di un MSNA sia ancor più delicata in virtù del suo bagaglio di esperienze e che essendo stato privato della sua adolescenza fino a quel momento (mediatore 7), quando

Arriva in Italia e a volte inizia a permettersi di fare l'adolescente. [...] Già di per sé l'adolescenza è un tipo di età dove non sempre hai voglia di dire i fatti tuoi ad un adulto che è lì per chiederti determinate cose, o per sgridarti perché non hai rispettato una regola. Quindi sì, ci vuole una delicatezza nel porsi anche da parte del mediatore che è essenziale (operatore 1).

Proprio per questa ragione “bisogna essere pazienti e comprendere che certe volte alcune modalità provocatorie del minore” sono da inserire in un quadro più ampio, come quello appena descritto, dove si intersecano elementi tipici dell'età e comuni a tutti i coetanei e specificità date dalla vulnerabilità del caso. Per questo, “l'aiuto del mediatore risulta essenziale” nella gestione della relazione a tutto tondo con il minore (operatore 2).

A questo, è necessario aggiungere la differenza culturale e la completa non conoscenza dei massimi sistemi che regolamentano uno Stato a livello politico e amministrativo in particolare – si ricordi inoltre che molti di questi ragazzi provengono da nazioni in cui non esiste una stabilità di alcun genere. “Mentre l'adulto ha già una sua forma mentis delineata e un suo approccio alle cose, il minore no” (operatore 5): probabilmente non ha mai sentito parlare di protezione internazionale, di permesso di soggiorno e “non gli è mai stato chiesto di firmare un documento” (operatore 4) come può essere il patto di accoglienza (patto per l'ammissione in un progetto di accoglienza che spiega i servizi a lui dedicati, le regole e le leggi che regolamentano questa istituzione). Ancora una volta il ruolo del mediatore si dimostra essenziale: non solo per la mera traduzione del testo o della frase comunicata, ma per una

ricostruzione del messaggio che permetta al minore di comprendere a fondo questa fase di cambiamento che lo riguarda e che lo vuole inserire in una nuova tappa verso l'autonomia e l'indipendenza. In questa direzione la "creatività e la visionarietà" (mediatore 7) del mediatore giocano un ruolo essenziale: probabilmente, l'uso di metafore (l'idea di protezione internazionale come un ombrello per ripararsi dalla pioggia, dalla neve e per non bagnarsi, da cui cominciare per costruire un ombrello più grande e stabile quale può diventare la protezione internazionale – mediatore 7) e di riferimenti culturali condivisi dal mediatore e dall'utente possono essere dei punti a favore nella costruzione di un buon percorso. È importante ricordare anche che molti di questi ragazzi inizialmente attraversano un periodo di spaesamento completo: l'arrivo in un Paese stabile, in cui il tempo non è scandito dal suono delle armi, dotato di leggi e forze dell'ordine che tutelano i cittadini, quando si proviene da un luogo estremamente differente e "dopo aver passato l'inferno richiede del tempo per poter medicare le ferite" e iniziare a comprendere e apprezzare questo nuovo *paradiso* in cui ci si trova (mediatore 7).

Nell'immaginare un incontro con il minore, si presta molta attenzione alla scelta del mediatore. Per quanto l'assegnazione da parte dell'ente fornitore sia piuttosto casuale e gli operatori abbiano poco margine di scelta (operatore 5), un'attenzione specifica viene dedicata agli elementi caratteristici di un dato caso. A seconda delle vulnerabilità del minore, laddove possibile, si cerca una mediatrice femminile che possa rappresentare anche una sorta di figura materna per l'utente (operatore 2 e 5) o si propende verso una figura maschile che svolga un ruolo - o abbia semplicemente un'immagine - un po' più autorevole (operatore 2). Il genere, come affermato dai mediatori, gioca un ruolo importante anche in casi che coinvolgono vittime di tratta, dove "magari una figura femminile riesce a creare più un gancio fiduciario" (operatore 1). Dall'altra parte talvolta il ragazzo di sesso maschile non accetta la mediatrice donna arrivando a prenderla in giro durante l'intervento stesso (operatore 2): in questo caso, l'operatore ha ripreso il minore sottolineando la non adeguatezza del suo comportamento e ha rassicurato la mediatrice esplicitando chiaramente che la situazione non dipendeva in alcun modo da errori commessi da lei. Un'altra pratica piuttosto comune riportata dall'operatore 5 è l'abbinamento tra mediatore e minore anche sulla base dell'appartenenza religiosa: "spesso la stessa provenienza indica la stessa appartenenza religiosa". L'operatore 4, invece, incontra i ragazzi solo in occasione della firma dei patti di accoglienza e sostiene di non avere avuto difficoltà legate al genere o alla religione dei mediatori rispetto all'intervento. Tuttavia, sottolinea come ci sia un grande divario tra nazionalità: i minori albanesi non usano al massimo del potenziale il mediatore mentre chi proviene dall'Africa subsahariana in genere ha un

approccio completamente diverso, sfruttando quanto più possibile la presenza di questa figura professionale.

Per quanto concerne la formazione dei mediatori, vi sono opinioni diverse rispetto a quelle dei mediatori. Rimarcando il fatto che non è di competenza degli operatori/delle operatrici (che siano essi assistenti sociali o operatori sociali) valutare la formazione dei mediatori e gli intervistati non sono a conoscenza dei criteri e delle modalità di selezione degli enti fornitori, 3 su 5 sottolineano come secondo loro in diversi casi la formazione non fosse adeguata:

è capitato di vedere delle persone identificate professionalmente come mediatori che però erano dei bravi traduttori - o a volte neanche dei bravi traduttori perché parlavano a fatica italiano, oppure si erano proposti per altre lingue rispetto a quelle per cui mediavano in quel momento (operatore 1);

mi sono trovata certe volte con mediatori che facevano fatica a comprendere quello che dicevo e quindi anche io ho dovuto adeguare la tipologia di discorso e il linguaggio utilizzato col mediatore; in alcuni casi anche la differenza culturale - soprattutto per l'arabo - ha giocato un ruolo importante: un mediatore marocchino rispetto ad un ragazzo egiziano, se ha ben presente e riesce ad esplicitare le differenze culturali tra lui e il ragazzo allora capisci che è un mediatore ben formato (operatore 2);

Inoltre, “sono persone che provengono da ambiti molto diversi e che fanno altri lavori perché non potrebbero vivere facendo solo il mediatore” (operatore 3).

Le difficoltà rispetto alla comprensione e alla produzione orale della lingua italiana vengono sottolineate da due operatori risultando quindi essere un elemento piuttosto importante. Come si può facilmente comprendere, anche da parte degli operatori non si attribuisce un carattere vincolante al titolo di studio universitario o di altro genere, ma si evidenzia quanto la formazione specifica di questo ruolo (funzioni e limiti della figura professionale, regole della comunicazione, quadro legislativo, minori stranieri non accompagnati tra gli altri aspetti) sia essenziale per un buon svolgimento dell'intervento oltre che per permettere il perseguimento dell'interesse superiore del minore. Gli stessi operatori affermano di dover gestire sul momento le difficoltà - come già esplicitato precedentemente - ma si sottolinea come, affidandosi a servizi esterni per la fornitura di mediatori, non si possa avere il controllo sui criteri e le modalità di scelta dei candidati.

Sicuramente, ci sono -alcune difficoltà oggettive da tenere in considerazione tra cui la difficoltà di reperire alcune lingue o dialetti e il carattere emergenziale di alcuni interventi.

Ovviamente, la formazione sul campo è un elemento necessario, quindi non negativo – anzi, risulta essere fondamentale, ma si evidenzia il bisogno di supportare l'apprendimento esperienziale con una base teorica che possa aiutare a gestire “determinate tipologie di situazioni che possono capitare” (operatore 1).

Si ritiene opportuno evidenziare ancora una volta come l'elemento “persona” sia determinante: la formazione teorica e/o pratica non garantisce il buon lavoro del mediatore, così come non lo fa l'ottenimento di una qualifica ufficiale; inoltre, la carenza di formazione teorica non è un elemento negativo vincolante in tutti i casi; allo stesso modo, come già affermato, l'appartenenza a due culture differenti, la provenienza e la conoscenza di due lingue non fa automaticamente un mediatore.

5. Conclusioni

Lungi dall'essere esaustiva e completa, questa analisi vuole aprire la strada a delle possibili riflessioni concrete riguardo alla pratica della mediazione nei confronti specifici dei minori non accompagnati. È innegabile l'adozione di ottime pratiche da parte degli enti coinvolti, ma si evidenzia comunque la possibilità di un'attenzione futura rispetto ad alcuni elementi specifici e necessari per lo svolgimento di una buona comunicazione mediata che arrivi al suo obiettivo più alto: che il minore “vada via dall'incontro con degli strumenti che gli permettano di poter migliorare la propria condizione” (mediatore 7).

In questo momento storico è innegabile osservare la potenza distruttrice del Decreto Sicurezza (2018) sull'intera rete SPRAR e gli attori che recitano un ruolo su questo palcoscenico: in primis sui beneficiari – adulti e minori, che percepiscono ancora maggiormente la precarietà e l'incertezza del loro già breve percorso. In seguito sul sistema intero che, da modello di inclusione integrata che porta chi vi è accolto verso un'autonomia funzionale alla vita personale e della comunità, viene trasformato in sistema “di élite” per coloro che riescono a vedere riconosciuta la protezione internazionale – lasciando in un limbo chi è in attesa di una risposta da un sistema dai tempi eccessivamente lunghi – e non portando alcun beneficio (al contrario di quanto promesso) all'intero sistema aumentando un clima instabile e precario che deve assolutamente trovare un equilibrio – impossibile con l'attuale direzione presa – per non implodere. Questo vale a maggior ragione per i minori non accompagnati che, per quanto considerati al pari dei minori italiani, si ritrovano a guardare un futuro tutelato solo per brevissimo tempo e senza alcuna garanzia ulteriore rispetto agli adulti.

Infine, questo comporta conseguenze anche sui membri del sistema italiano che non possono avere la certezza di mantenere un posto di lavoro e devono quindi rivolgere i loro occhi altrove per sopravvivere, rischiando di trovarsi a casa da un giorno all'altro. Ovviamente, questo ricade anche sulla professione di mediatore: già prima di questa legge la maggior parte dei mediatori lavora in questo settore con un contratto continuativo (di qualche mese) ma a chiamata, rispondendo alle necessità del periodo – solo uno dei mediatori intervistati (avente cittadinanza italiana) è lavoratore autonomo nell'esercizio di questa professione. Tutti i partecipanti svolgono altri lavori, prima di essere mediatori: situazione assolutamente comprensibile vista la poca stabilità e garanzia di continuità fornita da questo ruolo. La nuova legge non può che aumentare tale condizione e rendere ancora più difficile questo ruolo, la relativa formazione e le modalità di intervento, oltre alla percezione di questa figura.

Questa precarietà che si potrebbe definire insita nella figura del mediatore, comporta anche a un minore investimento da parte degli enti fornitori che devono far fronte alle esigenze del tempo in continua evoluzione con una risorsa economica (e umana) in calo. Non si ritiene quindi possibile affermare che gli enti in questione siano noncuranti rispetto ai temi analizzati nella ricerca, anzi: ciò che si evidenzia è un profondo tentativo di perseguire il miglior risultato con i mezzi a disposizione.

Rimane però oggettivo che in linea generale sarebbe necessario un investimento differente per quanto riguarda l'aspetto formativo dei mediatori. Fermo restando la difficoltà di trovare persone che conoscano alcune lingue particolari e il carattere estremamente emergenziale di alcuni interventi che non permettono un adeguato monitoraggio preventivo delle competenze totali del mediatore identificato, si sottolinea la necessità di muovere maggiori passi in questa direzione. Se come già affermato l'origine, la provenienza e la conoscenza di una lingua altra dall'italiano non possono essere sufficienti per definire un mediatore (così come la passione per il corpo umano non è sufficiente per definire un medico), gli stessi partecipanti alla ricerca sottolineano come questi aspetti siano un ottimo punto di partenza previa adeguata formazione. Si specifica ancora una volta che con "formazione" non si intende in alcun modo il vincolante ottenimento di un titolo universitario – oggettivamente spesso inaccessibile per ragioni economiche e di requisiti – da parte dei candidati, ma sicuramente si dovrebbe rendere necessaria la formazione di base per la definizione chiara ed univoca della figura professionali in questione: quali sono i compiti, i limiti e le funzioni del mediatore, le regole della comunicazione, l'interazione mediata, apprendere a partecipare al gioco di costruzione dell'equilibrio facendo sì che anche l'attore del sistema italiano non si improvvisi mediatore in un lodevole tentativo di dimostrare la sua propensione verso l'utente. Vero è che l'accoglienza di un utente con qualche semplice parola nella lingua straniera può sortire lo stesso effetto, se non addirittura più incisivo, facendo sentire all'interessato che ci si interessa al suo mondo e si fa uno sforzo, così come lui sta facendo. In questo, la collaborazione con il mediatore (o l'ente fornitore) può sicuramente essere vincente.

Un secondo aspetto essenziale della formazione dovrebbe riguardare le specificità dell'utenza vulnerabile oggetto dell'analisi. Come sottolineato dai partecipanti, i minori in generale – e in particolare quelli soli – hanno bisogno di un approccio diverso da parte del mediatore e dell'operatore. L'operatore 5, sottolinea anche che

Ci sono alcuni minori con vulnerabilità fisiche molto specifiche e sarebbe più utile un mediatore formato in maniera specifica per quell'ambito. Quindi sarebbe utile

avere un mediatore formato in base all'argomento e all'ambiente in cui si svolge il colloquio.

È evidente che non è possibile settorializzare troppo l'ambito di intervento dei singoli mediatori, altrimenti la rete generale ci andrebbe a perdere in qualità, ma sicuramente rispondere alle necessità del tempo significa anche investire nella formazione rispetto a campi specifici.

La questione relativa alla formazione non riguarda solo la teoria precedente all'inizio dell'esercizio della professione, ma anche l'aspetto pratico e concreto che questa implica inevitabilmente. Come affermato da un mediatore (7), "in Italia si è bravissimi nella teoria ma si pecca nella pratica": con questo non si vogliono sminuire i rudimenti teorici necessari per costruire le fondamenta di questa meravigliosa casa che dovrebbe essere la mediazione, ma si vuole avanzare la necessità di un fondamentale parallelismo tra teoria e pratica – modalità che dovrebbe essere presente in tutti gli ambiti. Basti pensare a come si può imparare a guidare un'auto solo con le lezioni di teoria riguardo al codice della strada e della composizione del veicolo: risulta impossibile. Questo dualismo teoria-pratica dovrebbe diventare una prassi universalmente condivisa e vincolante per permettere ad un mediatore di poter svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, perseguendo – insieme all'operatore, che opera per il bene dell'utente – il superiore interesse del minore.

Si osserva la presenza di diverse prassi strutturate ma non condivise tra i diversi enti coinvolti a diverso titolo: la modalità competitiva o individualista non può sortire effetti positivi, deve anzi essere lasciata indietro in favore di un'ottica di condivisione delle prassi e di raggiungimento degli obiettivi migliori. Si ricorda infatti che non si può vincere la guerra con la guerra: la situazione di precarietà, instabilità e infelicità che cresce di giorno in giorno non può trovare la strada spianata, ma deve invece essere contrastata da un'unione sulle pratiche e le modalità di attuazione di queste ultime.

È innegabile, come già osservato, che la situazione politica attuale non agevola le manovre inclusive e gli investimenti in qualsiasi direzione, che sia rispetto alla formazione, alla selezione dei candidati e alla trasversalità degli interventi.

Inoltre, non si può pretendere che uno dei perni del dialogo – che è quello che permette di entrare in punta di piedi nel mondo dell'altro, sia esso italiano o straniero – permanga in una situazione di assenza di garanzie, tutele e totale precarietà e penalizzazione e continui a svolgere il suo lavoro in maniera professionale, competente e "a fondo perduto".

Si dimostra essenziale una collaborazione tra i diversi attori-guida dell'interazione quali sono il mediatore e l'operatore. Quando questo avviene, ed è confermato da entrambe le parti intervistate, la stessa interazione ne giova e di conseguenza anche il minore. Un'attenzione maggiore dovrebbe essere posta alla condivisione delle informazioni del caso specifico con il mediatore, in particolare qualora questo cambi di volta in volta e non rimanga costante nel percorso. Il mediatore 1 afferma che

Una delle difficoltà, magari, è non avere un quadro prima di intervenire. Non puoi andare a dire quello che dici tu o che dice lei: bisogna capire prima la situazione e dopo uno può mediare. Non è una questione solo linguistica. **Bisogna vivere la situazione e dopo si può intervenire.** Delle volte, viene da dire "aspettate un attimo" perché non riesci a capire la situazione. È molto comodo avere prima un incontro con gli operatori e poi fare la mediazione.

È necessaria quindi una maggiore inter-azione (nel senso di azione reciproca) tra queste due figure. Se effettivamente il mediatore svolge un ruolo così importante nella decodifica dei codici culturali di appartenenza e di arrivo, bisogna anche riconoscere nella pratica questo valore, coinvolgendolo nelle tappe parallele del percorso del minore. Più semplice è quando il mediatore rimanga costante (si veda il quarto capitolo: il mediatore aiuta l'operatore a tenere il filo del percorso e dell'evoluzione del minore), ma è necessario pensare a una maniera per accordare la stessa importanza all'apparizione singola di un mediatore visto che questa rimane per ora una delle modalità di lavoro: assegnazione del mediatore in base alla sua disponibilità e al calendario degli interventi. Da ogni interazione, specialmente se, con l'opportunità di far comunicare il minore da solo con il mediatore, si possono guadagnare informazioni importanti per la costruzione di un programma individualizzato e il più adeguato possibile alle necessità, alle inclinazioni, alle aspettative e ai sogni del beneficiario.

Rimane fondamentale non perdere di vista il beneficiario ultimo di questo sistema: il minore non accompagnato. Le sue complessità e vulnerabilità specifiche devono essere la base su cui costruire un futuro. L'età e il lungo percorso che hanno ancora davanti devono rimanere il motore che porta all'indagine approfondita e accurata dei (bi)sogni dei ragazzi. Il mediatore 7 ha più volte affermato, infatti, che una volta trovato "quel qualcosa che può funzionare", allora il minore si sforza volentieri, si impegna, lavora anche di notte se necessario e impara più rapidamente e facilmente l'italiano.

Parallelamente alla formazione del mediatore/della mediatrice, è di vitale importanza formare gli operatori/le operatrici all'interazione mediata: l'operatore 5 afferma infatti che

Più formati siamo noi come operatori, più formati sono i mediatori più la cosa si semplifica. Ovviamente questo vale per tutti i lavori.

La bidirezionalità della formazione deve essere il pilastro portante per i passi futuri: quando mediatore e operatore si conoscono già da interventi precedenti e sono più affinati nella modalità di interazione, più anche la gestione di problematiche e difficoltà congiunturali risulta semplice (come confermano gli stessi operatori).

Purtroppo, è stato impossibile intervistare i minori che avrebbero sicuramente fornito il secondo punto di vista – se non il più importante – rispetto alla pratica della mediazione. Si ritiene comunque opportuno segnalare l'interessante sguardo che potrebbe essere fornito da questo vertice del dialogo e che merita un approfondimento sicuro, insieme a tutto il tema generale della mediazione per questa fascia di utenza.

Bibliografia

ActionAid, (2017). *Il compromesso impossibile. Gestione e utilizzo delle risorse del Fondo per l’Africa* – disponibile al link: https://www.actionaid.it/app/uploads/2017/12/Fondo_Africa_Il-compromesso_impossibile.pdf

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, (1989). *Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza* – Disponibile al link: https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf

Bologna Cares, (2018). *Caratteristiche dei/delle presenti in accoglienza*, disponibile al link: https://www.bolognacares.it/wp-content/uploads/2018/05/infografica_complete_31_12_2018-1.pdf

Bologna Cares, (2018). *Sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, adulti e MSNA*, – disponibile al link: https://www.bolognacares.it/wp-content/uploads/2018/05/infografiche_complete_31_12_2018_1.pdf

Centro Astalli, Emergency, INTERSOS, et al., (25/10/2018). *Lettera al Parlamento* – disponibile al link: <https://www.medicisenzafrontiere.it/wp-content/uploads/2018/10/Lettera-Decreto-Immigrazione-e-Sicurezza.pdf>

Cesareo V. (a cura di), (2018). *The Twenty-third Italian Report on Migrations 2017*, Fondazione ISMU – disponibile al link: <http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/03/XXIII-Report-on-migrations-2017-1.pdf>

Commissione Europea, (2015). Comunicato stampa: Attuazione del sistema europeo comune di asilo: la Commissione porta avanti 8 procedimenti di infrazione, IP/15/6276 – disponibile al link: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6276_it.htm

Direttiva 2004/83/CE Del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta – disponibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=ES>

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di

rifugiato – disponibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A133140>

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – disponibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32013L0032>

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) – disponibile al link: https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Direttiva_recante_norme_relative_all_accoglienza_dei_richiedenti_protezione_internazionale_2013.pdf

Dlgs 840/2018 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – disponibile al link: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg>

EASO, (2013). *Age assessment practice in Europe* – disponibile al link: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe1.pdf>

EASO, (2018). *Practical Guide on age assessment*, second edition – disponibile al link: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf>

European Migration Network, (2017). *(Member) States' Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination. Common Template for EMN Focussed Study 2017*, Final version: 16th October 2017 – disponibile al link: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_specifications_unaccompanied_minors_2017_en.pdf

Fideli, A., Marradi, A., (1996), “Intervista” in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, Vol. V Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana – disponibile al link: http://www.academia.edu/3695987/Metodo_e_tecniche_nelle_scienze_sociali

Fondazione ISMU, 2015, *Guida 20 anni di immigrazione in Italia* – disponibile al link: http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/06/Guida_20-anni-di-immigrazione-in-Italia.pdf

Fondazione Migrantes, (2018). *Rapporto Asilo 2018. Per un sapere che allontani la paura*, Tau editrice.

Fondazione Migrantes, 2018, *Il diritto d'asilo. Report 2018. Accogliere, proteggere, promuovere, integrare*, Tau editrice

FRA, (2018). *Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures. Minimum age requirements concerning children's rights in the EU* – disponibile al link: <https://fra.europa.eu/en/publication/2018/minimum-age-asylum>

International Organization for Migration (IOM), (2011). *Migration glossary 2nd edition*, International Migration Law n°25 – disponibile al link: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf

International Organization for Migration (IOM), (2018). *World Migration Report* – disponibile al link: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 – disponibile al link: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>

Legge 28 febbraio 1990, n° 39 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo – disponibile al link: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/02/28/090G0075/sg>

Legge 30 luglio 2002, n. 189 - "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" – disponibile al link: <http://www.camera.it/parlam/leggi/021891.htm>

Legge 7 aprile 2017, n. 47 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati – disponibile al link: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg>

Luatti, L., 2010, “La mediazione frammentata. Pluralità di modi di intendere e agire una professione in cerca di futuro”, in *Africa e Mediterraneo* 2-3/2010, Edizioni Lai-Momo

Maiani, F., (2016). *The Reform of the Dublin III Regulation, study for the LIBE Committee* – disponibile al link: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571360/IPOL_STU\(2016\)571360_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571360/IPOL_STU(2016)571360_EN.pdf)

Mennona, A., (2017). *Differenti approcci alla richiesta di asilo in Italia per principali nazionalità allo sbarco*, Fondazione ISMU – disponibile al link: http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2017/01/Menonna_FS_Approcci-richieste-asilo_genn20171.pdf

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (2018). *Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia* – disponibile al link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-dicembre-2018-15012019.pdf>

Ministero dell’Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza), Circolare del 24/03/2017 – disponibile al link: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/11/2017_3_24_Interno_10337_minore_eta.pdf

Ministero dell’Interno, & UNHCR, *Guida per Minori Stranieri Non Accompagnati* – disponibile al link: https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/06/UNHCR_poster_definitivi_bassa.pdf

Nascimbene, B., (2010). “Asilo e statuto di rifugiato”, in AIAF, *La tutela dei diritti di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo* - Anno XV n°2, maggio-agosto 2010 – disponibile al link: https://aiaf-avvocati.it/files/2011/01/AIAF-N.2_2010.pdf

ONU, (1948). Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo – disponibile al link: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

ONU, (1951). Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati – disponibile al link: https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf

Osservazioni e raccomandazioni del Tavolo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati sull’attuazione della L. 47/2017 - Disponibile al link:

<http://immigration.caritas.it/sites/default/files/2017-11/Minori%20stranieri%20non%20accompagnati.pdf>

OXFAM, (2017). Comunicato stampa: Accordo UE-Turchia, Un Anno Dopo. Oxfam: “migliaia di persone in grecia vivono in condizioni disumane” – disponibile al link: https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2017/12/CS_Accordo-Ue-Turchia2c-un-anno-dopo_17_3_2017.pdf

Panico, A., (2018). *Io non ho sogni. L'accordo UE - Turchia: genesi, applicazione, criticità a due anni di distanza*, prodotto da Melting Pot Europa in collaborazione con Borders of Borders – disponibile al link: https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/1_accordo_u.e._-turchia_genesi_applicazione_criticita_a_due_anni_di_distanza_-_andrea_panico.pdf

Peruzzo, D., 2010, “La mediazione culturale con i richiedenti asilo: ascoltare l’inaspettato”, in *Africa e Mediterraneo* 2-3/2010, Edizioni Lai-Momo

Pitrone, M.C., (2009), *Sondaggi e Interviste. Lo studio dell’opinione pubblica nella ricerca sociale*, FrancoAngeli.

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - disponibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A133153>

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) – disponibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF>

Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/C 221/03) – disponibile al link: <http://114.it/pdf/Risoluz-Consiglio-26-giugno-1997-minori-non-accompagnati.pdf>

Russo, M., Mack, G. (a cura di), (2005). *Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, Hoepli.

Save the Children, (2018). Comunicato stampa in occasione della Giornata internazionale del Migrante – disponibile al link: <https://www.savethechildren.it/press/giornata-del-migrante-save-children-effetto-del-dl-sicurezza-forte-rischio-i-minori-stranieri>

Save the Children, (2018). *Crescere lontano da casa. Atlante Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia* – disponibile al link:

Save the Children, (2018). *The war on children* – disponibile al link: <https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/war-children.pdf>

Scialdone, A., 2010, “Il mediatore consapevole: istituzioni inclusive, dimensione interculturale, percorsi di professionalizzazione”, in *Africa e Mediterraneo* 2-3/2010, Edizioni Lai-Momo

Servizio Centrale dello SPRAR Area Back Office, (2017). *Formazione di base per i progetti MSNA SPRAR / FAMI Seconda Accoglienza* – disponibile al link: http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2018/01/Giorno3.Galli-Speranza_14dic17.pdf

Tavolo Nazionale Asilo, (2018). Appello per una significativa modifica della proposta di nuovo Regolamento Procedure – disponibile al link: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/01/2018119_Appello-LIBE-regolamento-procedure.pdf

UNHCR, (2016). Global Trends 2015 – disponibile al link: <https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html>

UNHCR, (2018). *Dashboard December* – disponibile al link: <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67556>

UNHCR, (2018). Global Trends 2017 – disponibile al link: <https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html>

UNHCR, (2018). *Sea arrivals dashboard*, dati aggiornati a Dicembre 2018 – disponibile al link: <https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205>

United Nations Support Mission in Libya, & Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2016). “*Detained and dehumanised*”. *Report on human rights abuses against migrants in Libya*, 13 December 2016 – disponibile al link: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf

Wadensjö, C., 1998, *Interpreting as interaction*, Routledge

Sitografia

AIIC, Community interpreting – disponibile al link: <https://aiic.net/page/234/community-interpreting/lang/1> (Ultimo accesso: 20/02/2019)

ASP Città di Bologna, L'Asp Città di Bologna e il progetto SPRAR – disponibile al link: <http://www.aspbologna.it/notizie-protezioni-internazionali/servizi-erogati/protezioni-internazionali/l-asp-citta-di-bologna-ed-il-progetto-sprar> (Ultimo accesso: 08/02/2019)

Assemblea Emilia Romagna, Tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati – disponibile al link: <https://www.assemblea.emr.it/garanti/i-garanti/infanzia/attivita/fragilita-sociali/tutori> (Ultimo accesso: 16/02/2019)

Camilli, A., (17/03/2017). A un anno dall'accordo sui migranti con la Turchia il bilancio è disastroso, Internazionale – disponibile al link: <https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/03/17/europa-turchia-migranti-accordo> (Ultimo accesso: 06/02/2019)

Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Relocation: cos'è la ricollocazione? - disponibile al link: <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/relocation> (Ultimo accesso) 28/01/2019)

Open Migration, (24/04/2017). Tutto quello che c'è da sapere sull'accordo Italia-Libia – disponibile al link: <https://openmigration.org/analisi/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sullaccordo-italia-libia/> (Ultimo accesso: 27/01/2019)

Open Migration, Glossario, “Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS)” – disponibile al link: <https://openmigration.org/glossary-term/centri-di-accoglienza-straordinaria-cas/> (Ultimo accesso: 28/01/2019)

Openmigration, Glossary: principio di non-refoulement – disponibile al link: <https://openmigration.org/glossary-term/principio-di-non-refoulement/> (Ultimo accesso: 30/01/2019)

Openpolis, (09/02/2018). I flussi migratori e I richiedenti asilo in Italia - disponibile al link: <https://www.openpolis.it/flussi-migratori-richiedenti-asilo-italia/> (Ultimo accesso: 30/01/2019)

Sistema SPRAR, I numeri dello SPRAR – disponibile al link: <https://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar> (Ultimo accesso: 08/02/2019)

Studio Cataldi. Cos'è il decreto legge,– disponibile al link: <https://www.studiocataldi.it/articoli/28668-il-decreto-legge-definizione-procedimento-e-termini-di-validita.asp> (Ultimo accesso: 18/02/2019)

The Post, (20/11/2018). Il decreto sicurezza, spiegato – disponibile al link: <https://www.ilpost.it/2018/11/28/decreto-sicurezza-spiegato/> (Ultimo accesso: 18/02/2019)

UNHCR, (aggiornato al 23/01/2019). Europe – Dead and missing by the sea - disponibile al link:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmY5YTM2MGEtMmNhZC00MjFhLTgyY2EtMmQ1YzYzOGJlMzkwIiwidCI6ImU1YzYzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBJLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOj9> (Ultimo accesso: 04/02/2019)

Unicef Italia, Tappe storiche – disponibile al link: <https://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia.htm> (Ultimo accesso: 10/02/2019)

Valigia blu, (09/11/2018). Cosa prevede il decreto sicurezza e immigrazione, criticità e rischi di incostituzionalità - disponibile al link: <https://www.valigiablu.it/decreto-sicurezza-salvini-immigrazione/#critiche> (Ultimo accesso: 20/02/2019)

Vita, (31/01/2017). ONG: il Fondo straordinario per l'Africa deve essere strumento di sviluppo – disponibile al link: <http://www.vita.it/it/article/2017/01/31/ong-il-fondo-straordinario-per-lafrica-deve-essere-strumento-di-svilup/142270/> (Ultimo accesso: 12/02/2019)

Appendice 1

Consenso al trattamento dei dati personali

La sottoscritta, CHIARA PARISINI, laureanda in Interpretazione (DIT Forlì),

in occasione per progetto di ricerca per la tesi magistrale dal titolo:
*“il mediatore linguistico interculturale e i minori stranieri non accompagnati:
il caso della rete SPRAR metropolitana di Bologna”*

si impegna a:

- rispettare la natura confidenziale dell'intervista;
- garantire l'anonimato dei partecipanti coinvolti e degli enti che questi rappresentano in tutte le trascrizioni e in qualsivoglia pubblicazione nella quale vengano presentati i risultati della ricerca;
 - Per tale ragione, il nome comunicato in fase di intervista verrà utilizzato solo ed esclusivamente nella fase di elaborazione dei dati per l'identificazione del materiale raccolto. Come già comunicato, le uniche informazioni personali inserite nell'elaborato saranno: età e nazionalità del partecipante.
- cancellare o rendere inintelligibili tutti i riferimenti a luoghi e persone nel caso in cui le registrazioni fossero utilizzate in convegni, seminari o altri incontri di tipo accademico;
- fornire al/alla sottoscritto/a informazioni e documentazione supplementari relative alla ricerca.

Nel caso in cui sia interessato/a a ricevere i dati elaborati una volta terminata la ricerca, le chiedo di lasciare un indirizzo mail a cui poter inviare tale materiale:

Tali misure garantiranno la riservatezza di tutti i dati personali
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, li _____
(luogo) (data)

Nome e cognome per esteso

Firma

Appendice 3

Questionario per il mediatore

Gentile mediatore, la ringrazio per la sua partecipazione al mio progetto di tesi che vuole analizzare il ruolo che il mediatore gioca nell'interazione con i MSNA per vedere quali buone pratiche sono già in atto e cosa invece si può migliorare nel futuro (anche in termini di formazione e preparazione) e quali sono le specificità nell'interlocutore minorenne non accompagnato.

**In sede di colloquio, le verrà chiesto di firmare
il consenso per il trattamento dei dati nel rispetto della legge sulla privacy
e di compilare (se non lo ha già fatto) una scheda informativa
con le informazioni generali in merito al suo ruolo.**

Grazie in anticipo per la disponibilità e la pazienza.

Si specificano alcune diciture utilizzare nel corso del questionario, scelte per ragioni di brevità, precisione e allo stesso tempo flessibilità.

Autorità (specificata) = nel contesto specifico può essere identificato con l'attore che rappresenta l'esperto del settore: *medico* (in caso di visita medica); *autorità giudiziaria* nelle persone del giudice, avvocato o altri (in caso di procedimento giudiziario o altra attività legata a tale settore); *operatore* del centro di accoglienza/della cooperativa; *psicologo/psicoterapeuta* o altre figure equivalenti (in caso di percorsi e/o sedute di assistenza psicologica); e via continuando.

(A) Formazione

1. Descriva il suo percorso di formazione.
2. Al momento dell'assunzione come mediatore, hanno valutato le sue competenze?
 - a. Se sì, in che modo?
3. Nel primo periodo di lavoro come mediatore è stato affiancato da qualcuno più esperto che potesse anche valutare il suo lavoro ed eventualmente correggere gli aspetti meno positivi?
4. Sono previsti momenti di formazione continua?
5. Esistono corsi specifici dedicati ai mediatori in base all'ambito specifico di lavoro (es. minori, msna, nuclei familiari, adulti, vulnerabilità...)?
6. Ha avuto una formazione specifica per lavorare con i minori/msna?
 - a. Se sì, quale?

(B) Interazione

7. Ci sono differenze rilevanti per un mediatore tra i progetti che coinvolgono minori non accompagnati e altri progetti dedicati agli adulti?
8. Ci sono invece degli aspetti più semplici nella comunicazione con i MSNA rispetto agli adulti?
9. Per quanto riguarda il tema della *trasparenza* e dell'*imparzialità*, che difficoltà riscontra quando interagisce e comunica con i minori non accompagnati?
10. In quali occasioni le è capitato di essere contattato in qualità di mediatore nel lavoro con i MSNA?
 - a. In quali altre occasioni viene richiesto l'intervento di un mediatore?
11. C'è una disposizione fisica specifica in cui si posizionano i tre attori della comunicazione?
12. Ci sono setting (*scuola, ambulatorio, tribunale...*) che richiedono una disposizione fisica precisa?
 - a. Se sì, quale e per quale motivo?
13. L'interlocutore minorenne ha delle specificità particolari rispetto agli adulti?
Se sì,

- a. Quali sono?
 - b. Come si riflettono sulla comunicazione?
14. Il mediatore viene assegnato ad un ragazzo specifico e lo segue in tutto il percorso, oppure viene chiamato ogni qualvolta sia necessario perché c'è un ragazzo "qualsiasi" che ha come lingua veicolare una di quelle con cui lavora lei?
- a. Se il mediatore segue lo stesso ragazzo, nota una differenza tra il primo colloquio in cui incontra un ragazzo e i colloqui successivi?
 - b. Nel caso in cui si verificano entrambe le situazioni, osserva qualche differenza tra queste?
 - i. Se sì, quali e come influenzano la comunicazione?
15. Una volta che i minori vengono inseriti a scuola, cambia l'intervento del mediatore in relazione all'apprendimento della lingua italiana da parte del ragazzo (frequenza di intervento, lingua utilizzata, quanto deve effettivamente tradurre tra le due lingue di lavoro e quanto il ragazzo risulta autonomo nella comprensione e/o nella produzione orale, ecc...)?
16. Le è mai capitato di avere difficoltà nell'interazione con il minore?
- Se sì,
- a. In che occasione?
 - b. A cosa erano legate?
 - c. Come si è riusciti a superarle / perché non è stato possibile superarle?

(C) Percezione del mediatore

17. Come viene percepito il mediatore dall' "autorità specifica" (*operatori nel centro, polizia, infermieri, commissari in sede di commissione territoriali o colloqui ufficiali*)?
18. Come viene percepito invece da parte dei ragazzi?
- a. Conoscono già il ruolo che ricopre?
 - i. Se no, è immediata la comprensione del suo ruolo nella comunicazione?
19. La sua religione, genere e/o altro (es. la provenienza geografica - stato o regione specifica) sono mai stati un limite nell'interazione con gli adulti e/o con i minori?

(D) Coinvolgimento del mediatore

20. Sei stato coinvolto nella creazione del PEI (progetto educativo individualizzato) per il minore?
- Se sì,
- a. Con che frequenza?
 - b. In che occasioni?
21. Hai mai partecipato alle equipe multidisciplinari?
- Se sì,
- a. Con che frequenza?
 - b. In che occasioni?

(E) Lingua

22. All'interno dei progetti per minori non accompagnati, quanto spesso capita di utilizzare le lingue franche quali Inglese, Francese, Spagnolo, Arabo, etc... ? (*Se si usano spesso altre lingue veicolari, indicarle di seguito*)
23. Quanto c'è necessità di utilizzare lingue minori o dialetti specifici?
- a. Qualora si mostri essenziale la conoscenza di una "sottolingua", è necessario cercare un mediatore in grado di comunicare in tale lingua. In caso non sia reperibile e/o non sia esistente, come ci si comporta?

24. Quanto è frequente il ricorso a persone non adeguatamente formate (*non in possesso di un titolo specifico e/o di un adeguato percorso di formazione*) che hanno conoscenza relativamente buona/ottima della lingua italiana e della L2 necessaria in quella specifica situazione?

Se ritiene che sia una pratica frequente,

- a. cosa pensa del ricorso a persone non adeguatamente formate ma che hanno conoscenza delle due lingue necessarie?
- b. come ritiene sia meglio comportarsi in tale caso?

(F) Maggiore età

Una volta compiuti i 18 anni, i minori hanno un ulteriore termine di 6 mesi prima di dover uscire dal progetto sprar in cui erano inseriti.

25. Viene ancora contattato una volta raggiunta la maggiore età da parte del ragazzo?

(G) Quadro legislativo

26. Ha notato differenze dall'entrata in vigore del Decreto Sicurezza 2018?

- a. Il suo ruolo ha subito modifiche?
 - i. Il suo intervento (*frequenza, ambito, lingua necessaria per l'interazione...*)?
 - ii. Il suo inquadramento contrattuale?

(H) Commenti, note e suggerimenti

27. Si ritiene complessivamente soddisfatto della formazione ricevuta come mediatore?

28. Quali aspetti della formazione le sono risultati più utili (se non essenziali) nell'interazione con i MSNA?

29. Quali invece sono risultati inutili?

30. Quali, invece, non ha ritrovato nell'interazione con i MSNA ma le sono stati utili in altri settori di intervento (es. adulti)?

31. Quali aspetti della formazione sono risultati assolutamente carenti, tanto da portarla a dover apprendere personalmente (*con l'esperienza sul campo - ed eventuali errori/difficoltà -, tramite l'osservazione di colleghi più esperti, grazie a consigli di altri colleghi, ecc...*) alcuni aspetti/elementi determinanti nell'interazione con i minori non accompagnati?

Qui di seguito può aggiungere qualsiasi commento, suggerimento o nota che ritiene importante per quanto riguarda il lavoro con i MSNA e tutti gli altri attori coinvolti.

Appendice 4

Questionario per l'operatore

Gentile operatore, la ringrazio per la sua partecipazione al mio progetto di tesi che vuole analizzare il ruolo che il mediatore gioca nell'interazione con i MSNA per vedere quali buone pratiche sono già in atto e cosa invece si può migliorare nel futuro (anche in termini di formazione e preparazione) e quali sono le specificità nell'interlocutore minorenni non accompagnato.

In sede di colloquio, le verrà chiesto di firmare il consenso per il trattamento dei dati nel rispetto della legge sulla privacy e di compilare (se non lo ha già fatto) una breve tabella informativa con le informazioni generali in merito al suo ruolo.

Grazie in anticipo per la disponibilità e la pazienza.

Si specificano alcune diciture utilizzare nel corso del questionario, scelte per ragioni di brevità, precisione e allo stesso tempo flessibilità.

Autorità (specificata) = nel contesto specifico può essere identificato con l'attore che rappresenta l'esperto del settore: *medico* (in caso di visita medica); *autorità giudiziaria* nelle persone del giudice, avvocato o altri (in caso di procedimento giudiziario o altra attività legata a tale settore); *operatore* del centro di accoglienza/della cooperativa; *psicologo/psicoterapeuta* o altre figure equivalenti (in caso di percorsi e/o sedute di assistenza psicologica); e via continuando.

La tabella seguente è da compilare in sede di colloquio

Nome:
Età:
Nazionalità:
Ruolo:
Se lavora in più progetti / in diversi centri / con diversi enti, li aggiunga qui di seguito:
Da quanto tempo lavora con i MSNA?

(A) Formazione

1. Descriva il suo percorso di formazione.
2. Ha ricevuto una formazione specifica per lavorare con i MSNA?

(B) Operatore e mediatore

3. La figura del mediatore viene presentata adeguatamente nel corso della formazione dell'operatore (formazione generale - università, specializzazione... - e/o specifica per il centro in questione)? *E' chiaro il suo ruolo, la sua funzione, come deve comportarsi con i due interlocutori...*
4. Se dovesse dare una definizione di "mediatore", cosa direbbe? (*ruolo, funzione, regole da rispettare, doveri, responsabilità...*)
5. Come descriverebbe la sua esperienza con i mediatori?
6. C'è una disposizione fisica specifica in cui si posizionano i tre attori della comunicazione?
7. Ci sono setting (*scuola, ambulatorio, tribunale...*) che richiedono una disposizione fisica precisa?

- a. Se sì, quale e per quale motivo?
8. L'operatore è in grado di valutare l'operato del mediatore?
Es.: il mediatore traduce esattamente quello che viene detto senza aggiungere niente di propria iniziativa o viceversa, il mediatore prende le difese / le parti di una delle due parti (MSNA o autorità specifica)...
 9. Come ci si comporta qualora ci si accorga che il mediatore non si sta attenendo al suo dovere, ma al contrario prende iniziativa o prende le parti di uno dei due interlocutori?
 10. Come si può essere certi che le parti vengano rispettate da tutti e tre gli attori coinvolti, senza rompere il delicato equilibrio che si deve creare perché il dialogo funzioni?
 11. Lavorate sempre con gli stessi mediatori o cambiano a seconda della disponibilità e della situazione?

(C) Interazione con i MSNA

12. L'interlocutore minorenne ha delle specificità particolari rispetto agli adulti?
Se sì,
 - a. Quali sono?
 - b. Come si riflettono sulla comunicazione?
13. Come viene vista dai ragazzi la figura del mediatore? *Es.: ne conoscono già il ruolo, hanno difficoltà a comprenderlo e/o accettarlo...*
14. La religione, genere e/o altro del mediatore (*es. la provenienza geografica - stato o regione specifica*) sono mai stati un limite nell'interazione con i minori?
15. Come descriverebbe l'interazione con il MSNA senza mediatore?
16. Come descriverebbe l'interazione con il MSNA con il mediatore?
 - a. Quali sono i punti forti della presenza del mediatore?
 - b. Quali sono i punti critici della presenza del mediatore?
17. In quali occasioni le è capitato di collaborare con un mediatore nel lavoro con i MSNA?
 - a. In quali altre occasioni viene richiesto l'intervento di un mediatore?
18. Il mediatore viene assegnato ad un ragazzo specifico e lo segue in tutto il percorso, oppure se ne richiede uno ogni volta che si ritiene necessaria la sua presenza?
 - a. Nel caso in cui il mediatore sia lo stesso in più colloqui: nota una differenza tra il primo colloquio con un ragazzo (A) alla presenza di un mediatore e i colloqui successivi?
 - b. Nel caso in cui il mediatore vari in base alla disponibilità: ci sono differenze da parte del minore al cambiare del mediatore?
19. Le è mai capitato di avere difficoltà nell'interazione con il minore nel **dialogo Operatore-Minore**?
Se sì,
 - a. In che occasione?
 - b. A cosa erano legate?
 - c. Come si è riusciti a superarle / perché non è stato possibile superarle?
20. Le è mai capitato di avere difficoltà nell'interazione con il minore nel **dialogo Operatore-Mediatore-Minore**?
Se sì,
 - a. In che occasione?
 - b. A cosa erano legate?
 - c. Come si è riusciti a superarle / perché non è stato possibile superarle?

(D) Buone (?) pratiche

21. Quanto è frequente il ricorso a persone non adeguatamente formate (*non in possesso di un titolo specifico e/o di un adeguato percorso di formazione*) che hanno conoscenza relativamente buona/ottima della lingua italiana e della L2 necessaria in quella specifica situazione?

Se ritiene che sia una pratica frequente,

- a. cosa pensa del ricorso a persone non adeguatamente formate ma che hanno conoscenza delle due lingue necessarie?
- b. come ritiene sia meglio comportarsi in tale caso?

Qui di seguito può aggiungere qualsiasi commento, suggerimento o nota che ritiene importante per quanto riguarda il lavoro con i MSNA e tutti gli altri attori coinvolti.

Ringraziamenti

I primi ringraziamenti li rivolgo alla professoressa Antonini e alla professoressa Amato. Alla prima, per l'immediato sostegno ed entusiasmo dimostrato per il progetto e per la guida discreta ma presente che si è rivelata lungo il percorso. Alla prof. Amato non solo per il ruolo relativo alla tesi, ma anche per la sferzante insegnante che si è dimostrata nel corso di questo ultimo anno. Insieme ad altri professori hanno contribuito a farmi acquistare oggettività nell'autovalutazione e forza nell'affrontare le difficoltà.

Ci tengo ad esprimere un profondo ringraziamento ad ASP Città di Bologna per la grande accoglienza ricevuta e il sostegno. Tra tutti, Marco Marano e gli assistenti sociali che hanno partecipato con entusiasmo alle interviste e mi hanno guidato nel percorso trovando sempre del tempo da dedicarmi.

Grazie all'operatore di CIDAS per la disponibilità e la gentilezza dimostrata durante l'intervista.

Un grazie doveroso e sentito anche alla cooperativa sociale Abantu, che mi ha permesso di incontrare mediatori meravigliosi che hanno aperto un pezzo della loro vita al mio microfono. In particolare ad Annalisa, Marina e tutti i mediatori.

Alla mia numerosa famiglia, porto sicuro nei momenti di tempesta. Braccia aperte e cuori spalancati che spingono a fare passi in avanti.

Ai nonni, orgoglio e motore. Sentirsi amati è la sensazione più bella che si possa mai provare. Al nonno Jader, sguardo lontano ma fiero e amorevole. Alla nonna bis, energia e forza inesauribile.

A Luca, abbraccio che fa sentire a casa e sorpresa continua.

Alle amiche del pubblico femminile, poli opposti che si attraggono e a volte si respingono. A Cianfry, meta delle camminate serali e delle chiacchiere a cuore aperto. A Bea, altalena di emozioni e compagna di parole profonde. A Sissi, guru del mondo lavorativo, razionalità e passione. A Lauri, salsa ed energia. A Faat, risate e cioccolato.

Agli amici storici e ancora attuali, compagni di una vita che comincia a prendere una direzione. A Bebe, Fra, Sara, Jacopo e Max.

A Marghe, inaspettato raggio di sole in mattine casuali.

A Isa, sole e campagna.

A Giulia, amica discreta e costante.

Alle mie rocce dell'università: Ele e Meri Po. L'amore, le risate e il richiamo alla coscienza. A Meri Pe, compagna di sguardi sfuggenti.

A Philemon, solarità e determinazione.

A S. e I., cuore lontano.